

Relazione tecnica

PARTE I

Sezione I

Titolo II
Misure per la crescita
Capo I
Riduzione della pressione fiscale

Articolo 2

Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise

La disposizione in esame prevede la totale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per l'anno 2019 dall'articolo 1, comma 718 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) così come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 2 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La Legge di Stabilità 2015, come modificata dalla L. n. 205/2017, prevede i seguenti incrementi di aliquota IVA e Accisa a cui sono stati ascritti gli effetti finanziari indicati nella tabella seguente:

	2019	2020	2021	2022
Aliquota ridotta: <i>nel 2019 è incrementata dal 10% all'11,5%</i> <i>dal 2020 è incrementata al 13%</i>	3.478,50	6.957,00	6.957,00	6.957,00
Aliquota ordinaria: <i>nel 2019 è incrementata dal 22% al 24,2%</i> <i>nel 2020 è incrementata al 24,9%</i> <i>dal 2021 è incrementata al 25%</i>	8.993,40	11.855,00	12.263,80	12.263,80
Accise sui carburanti (obiettivo di gettito)	0,00	350,00	350,00	350,00
TOTALE	12.471,90	19.162,00	19.570,80	19.570,80

in milioni di euro

La disposizione in esame sterilizza integralmente gli effetti finanziari ascritti per il 2019 e riduce di un importo pari rispettivamente a 5,5 miliardi di euro gli effetti finanziari ascritti per il 2020 e di 4 miliardi di euro quelli per i periodi d'imposta successivi.

Ai fini del calcolo della nuova clausola di salvaguardia, diversamente da quanto effettuato per le sterilizzazioni precedenti, gli incrementi delle aliquote dell'IVA sono parametrati non ai valori storici utilizzati alla base dei calcoli nelle diverse clausole succedutesi nel tempo ma vengono calcolati sulla base degli ultimi dati del gettito IVA disponibili. Questi dati mostrano un valore di circa 2,9 miliardi di euro per un punto percentuale dell'aliquota ridotta IVA del 10% e di circa 4,37 miliardi di euro per un punto percentuale dell'aliquota ordinaria.

Si stimano, pertanto, gli effetti finanziari riportati nella tabella seguente riconducibili alla nuova disposizione:

	2019	2020	2021	2022
Aliquota ridotta: <i>sterilizzazione incremento per il 2019</i> <i>incremento di 1,5 punti percentuali dal 2020</i>	0,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00
Aliquota ordinaria: <i>Sterilizzazione incremento per il 2019</i> <i>incremento di 2,1 punti percentuali nel 2020</i> <i>Incremento di 2,5 punti percentuali dal 2021</i>	0,00	9.177,00	10.925,00	10.925,00
Accise sui carburanti (obiettivo di gettito)	0,00	140,00	300,00	300,00
TOTALE	0,00	13.662,00	15.570,00	15.570,00

in milioni di euro

Di seguito si riportano gli effetti differenziali:

	2019	2020	2021	2022
Vecchia clausola	12.471,90	19.162,00	19.570,80	19.570,80
Nuova clausola	0,00	13.662,00	15.570,00	15.570,00
Differenza	-12.471,90	-5.500,00	-4.000,80	-4.000,80

in milioni di euro

Articolo 3

Sterilizzazione aumento accise carburanti

La disposizione in esame prevede l'abrogazione, a decorrere dal primo gennaio 2019, del comma 3 dell'articolo 19, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. In particolare, non sarà più efficace la lettera b) del predetto comma che prevede, a decorrere dal primo gennaio 2019, l'aumento, disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 30 novembre 2018, delle aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, usati come carburanti, per coprire gli oneri derivanti da quanto previsto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Pertanto, sotto il profilo strettamente finanziario, dall'introduzione della norma in esame discendono minori entrate nette pari a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni a decorrere dal 2021.

2019	2020	Dal 2021
-140,7	-146,4	-148,3

In milioni di euro

Articolo 4

Estensione del "Regime forfettario"(Minimi)

La norma in esame modifica le disposizioni relative al regime fiscale forfettario agevolato introdotto dalla Legge di stabilità 2015. In particolare modifica i requisiti di accesso a tale regime, disponendo l'innalzamento della soglia dei compensi e dei ricavi a 65.000 euro e l'eliminazione del limite di 5.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, e del limite di 20.000 euro del costo dei beni strumentali.

Adottando la stessa metodologia della Relazione Tecnica di introduzione del nuovo regime fiscale, le nuove elaborazioni sono state effettuate sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017.

Nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2019, si stimano le seguenti variazioni degli effetti finanziari comprensivi di quelli contributivi stimati dal competente INPS:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IRPEF	0,0	-2.999,2	-1.713,8	-1.713,8	-1.713,8	-1.713,8	-1.713,8	-1.713,8	-1.713,8	-1.713,8
Addizionale regionale	0,0	-119,5	-119,5	-119,5	-119,5	-119,5	-119,5	-119,5	-119,5	-119,5
Addizionale comunale	0,0	-59,0	-45,4	-45,4	-45,4	-45,4	-45,4	-45,4	-45,4	-45,4
IRAP	0,0	-156,5	-84,6	-84,6	-84,6	-84,6	-84,6	-84,6	-84,6	-84,6
Imposta sostitutiva	0,0	2.145,6	1.226,1	1.226,1	1.226,1	1.226,1	1.226,1	1.226,1	1.226,1	1.226,1
IVA	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2
Rettifica della detrazione IVA	+231,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Effetti contributivi	-177,0	-242,0	-248,0	-254,0	-261,0	-267,0	-274,0	-281,0	-288,0	-295,0
Totale	-330,9	-1.815,8	-1.370,4	-1.376,4	-1.383,4	-1.389,4	-1.396,4	-1.403,4	-1.410,4	-1.417,4

In milioni di euro

Articolo 5

Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dalla attività di lezioni private e ripetizioni

La norma prevede che dal 2019 i compensi percepiti per attività di lezioni private e ripetizioni, esercitata da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, sono soggetti a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari al 15 per cento. L'imposta deve essere versata entro gli stessi termini del versamento del saldo dell'Irpef.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sulla base anche dei dati riportati da uno studio della fondazione Einaudi, si stima un volume di affari complessivo legato a compensi per attività di lezioni private e ripetizioni di quasi 1 miliardo. Dallo stesso studio risulta che solo il 10% viene regolarmente dichiarato.

Sulla base di queste informazioni, le minori entrate derivanti dalla disposizione sono state calcolate applicando a una base di circa 100 milioni di compensi dichiarati (10 per cento* 1 mld) l'aliquota del 15% (pari alla differenza tra l'aliquota media IRPEF (30%) e la nuova aliquota che è prevista dalla norma (15%), ottenendo una stima di 15 milioni di euro in termini di competenza annua. Aggiungendo a questo importo gli effetti delle addizionali locali, si stimano minori entrate per 17,1 milioni di euro. Nel complesso, gli effetti finanziari derivanti dalla proposta, considerando la decorrenza dal 2019, sono riportati nella tabella seguente (in milioni di euro):

	2019	2020	2021
--	------	------	------

IRPEF	0,0	-52,5	-30,0
Addizionale regionale	0,0	-1,5	-1,5
Addizionale comunale	0,0	-0,7	-0,6
Imposta sostitutiva	0,0	26,3	15,0
Totale	0,0	-28,5	-17,1

in milioni di euro

Articolo 6

Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni

La norma prevede l'introduzione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari al 20% applicata al reddito determinato in modo analitico per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro. I contribuenti sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA (dopo aver ottenuto apposita deroga comunitaria). Sui compensi non viene applicata la ritenuta d'acconto. Non sono previste agevolazioni contributive. La decorrenza è dal periodo d'imposta 2020.

Ai fini della valutazione dei relativi effetti finanziari, le elaborazioni sono state basate sui dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017.

In particolare, sono stati presi in considerazione i contribuenti interessati dalla misura e sui loro redditi è stata simulata la tassazione sostitutiva in luogo di quella vigente, evidenziandone le differenze in termini di risparmio di imposta.

Nella tabella seguente sono riportati, pertanto, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione:

	2019	2020	2021	2022
IRPEF	0,0	-154,3	-2.531,2	-1.512,5
Addizionale regionale	0,0	0,0	-92,2	-92,2
Addizionale comunale	0,0	0,0	-45,5	-35,0
IRAP	0,0	0,0	-141,0	-76,2
Sostitutiva	0,0	0,0	1.915,1	1.094,3
IVA	0,0	-234,3	-234,3	-234,3
Rettifica della detrazione IVA	0,0	279,5	0,0	0,0
Totale	0,0	-109,1	-1.129,1	-855,9

In milioni di euro

Articolo 7

Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef

La norma prevede l'utilizzo delle perdite pregresse nei limiti del 40% del reddito di impresa nel 2018 e 2019, 60% nel 2020 e 80% a regime, per i contribuenti non società di capitali (società di persone, persone fisiche ed enti non commerciali), che determinano il reddito di impresa a contabilità ordinaria

o semplificata, secondo le regole utilizzate dalle società di capitali. Le perdite dei primi tre esercizi di impresa sono utilizzabili al 100%.

Ai fini della determinazione dei possibili effetti in termini di gettito attribuibili alla normativa in parola, la stima è basata sulle seguenti assunzioni:

- la modifica normativa è applicata a tutti i soggetti diversi dalle società di capitali (società di persone, persone fisiche ed enti non commerciali) che determinano il reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria o semplificata;
- si ipotizza la decorrenza dal 2018, in coincidenza con la decorrenza del nuovo regime di cassa per la contabilità semplificata;
- la modifica consiste nella applicazione a tali soggetti dell'attuale regime previsto per le società di capitali, che dispone quanto segue:
 - le perdite di impresa sono illimitatamente riportabili, ma in misura non superiore all'80% del reddito imponibile;
 - in via transitoria, la normativa prevede che possono tuttavia essere utilizzate a compensazione di reddito di impresa entro il limite del 40% di tale reddito nel 2018 e nel 2019, del 60% nel 2020 ed entro l'80% del reddito d'impresa degli esercizi successivi;
 - le perdite di impresa generate nei primi tre periodi di imposta sono utilizzabili nei limiti del 100% del reddito di impresa.

Questo regime genera le seguenti modifiche in capo ai soggetti interessati:

- le perdite a contabilità semplificata dell'anno non saranno più utilizzabili a compensazione con altri redditi, del periodo di imposta stesso, che non siano reddito di impresa (da quadro RH o RF): pertanto non ridurranno più il reddito complessivo;
- saranno però riportabili agli esercizi successivi senza limiti temporali (adesso non lo sono);
- saranno utilizzabili entro i limiti definiti dalla normativa proposta;
- le perdite di impresa a contabilità ordinaria non scadranno dopo 5 anni.

Ai fini della stima degli effetti di gettito si è proceduto nel seguente modo:

- è stata effettuata una specifica simulazione sulla base dati UNICO2016 società di persone, persone fisiche ed enti non commerciali;
- si è tenuto conto di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2017, relativamente ai contribuenti società di persone e persone fisiche a contabilità semplificata, che ha previsto il passaggio dal regime di competenza a quello di cassa, i cui effetti in termini di maggiori o minori redditi di impresa o perdite di impresa sono stati assunti quale legislazione vigente;
- nei confronti di tutti i soggetti a contabilità semplificata si è proceduto, tramite uno specifico modello:
 - a determinare le perdite di impresa semplificata riportabili, così come rideterminate alla luce del cambio di regime contabile, alla formazione del reddito complessivo;
 - a stimare la perdita di gettito conseguente all'utilizzo negli anni successivi al primo delle perdite riportate, così limitate al reddito di specie annuo, al netto dell'eventuale recupero di gettito conseguente alla non concorrenza della perdita dell'esercizio alla formazione del reddito complessivo.

Nei confronti di tutti i soggetti a contabilità ordinaria, si è infine stimato il recupero di gettito conseguente ai limiti di utilizzabilità nel reddito delle perdite pregresse.

Gli effetti in termini di gettito in capo ai soggetti in contabilità ordinaria sono trascurabili a causa dello scarso utilizzo delle perdite pregresse e della capienza nel reddito di specie dell'anno.

Nella tabella seguente, pertanto, si riportano gli effetti netti complessivi di competenza relativi ai soli soggetti in contabilità semplificata:

Competenza	2018	2019	2020	2021	2022
IRAP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
IRPEF	-73,6	-34,3	-66,0	-65,2	-65,2
Addizionale regionale	-9,7	-5,9	-9,0	-8,8	-8,8
Addizionale comunale	-3,4	-2,1	-3,2	-3,1	-3,1
Totale	-84,4	-40,0	-75,9	-74,8	-74,8

In milioni di euro

Nella tabella seguente si riportano gli effetti complessivi di cassa (in milioni di euro), sempre per i soggetti in contabilità semplificata, con utilizzo delle perdite al **40% primo e secondo anno, 60% terzo anno e 80% a regime:**

Cassa	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IRAP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	4,0	2,3	2,3	2,3	2,3
IRPEF	0,0	-128,7	-4,8	-89,9	-64,5	-65,2
Addizionale regionale	0,0	-9,7	-5,9	-9,0	-8,8	-8,8
Addizionale comunale	0,0	-4,4	-1,7	-3,5	-3,1	-3,1
Totale	0,0	-138,8	-10,1	-100,1	-74,1	-74,8

In milioni di euro

Articolo 8

Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento dell'occupazione

La modifica normativa prevede una tassazione agevolata al 15% della quota degli utili reinvestiti in azienda destinati a incremento degli investimenti ad esclusione degli immobili e veicoli non strumentali (distribuiti in base al piano di ammortamento) e a incremento occupazionale (tempo indeterminato e tempo determinato). Il reddito agevolato sarà utilizzabile nei limiti del reddito imponibile dell'anno e l'eventuale eccedenza sarà riportabile agli esercizi successivi.

Ai fini della stima, gli investimenti sono stati ricostruiti in base ai dati dichiarati relativi all'utilizzo della misura del super ammortamento e, in assenza di informazioni, in base ai dati ricavati dai bilanci civilistici relativi alla variazione del totale delle immobilizzazioni materiali, ad esclusione dei beni immobili e dei veicoli non strumentali, tra il 2016 e il 2015. Adottando questa metodologia, gli investimenti - tra super ammortamento e investimenti civilistici - sono stati stimati in 71,6 miliardi di euro.

L'incremento occupazionale è stato stimato sulla base dei dati IRAP confrontando il numero dei dipendenti del 2016 rispetto a quelli del 2015; ove si sia registrato un aumento dei dipendenti, l'incremento occupazionale è stato calcolato come differenza, se positiva, tra il costo del lavoro 2016 rispetto al 2015. L'ammontare risultante è stato successivamente ridotto del 10% per neutralizzare

l'eventuale incremento contrattuale del costo del lavoro. Adottando questa metodologia, per i contribuenti società di capitali, l'incremento occupazionale è stato stimato in circa 25,5 miliardi di euro.

La norma prevede di agevolare l'intero incremento occupazionale e gli investimenti in base al piano di ammortamento. Ai fini della stima è stato ipotizzato un ammortamento medio di 5 anni. In termini di effetti di gettito, il totale investimenti più l'incremento occupazionale riferibile a contribuenti con reddito imponibile/reddito complessivo (in caso di partecipazione al consolidato nazionale) risulta di circa 46,6 miliardi di euro; di questi a regime solo 11,8 miliardi di euro troverebbero capienza. Nei primi anni la quota agevolata sul reddito imponibile sarà per la maggior parte dovuta all'impatto dell'incremento occupazionale, per poi andare a regime sulla parte investimento.

Utilizzando il modello di simulazione IRES, si è proceduto a stimare e definire:

- l'andamento della perdita di gettito dei primi due periodi di imposta (anno 1: una quota di ammortamento + incremento occupazionale; anno 2: due quote di ammortamento + incremento occupazionale);
- l'andamento della perdita di gettito dei primi due periodi di imposta per il solo incremento occupazionale;
- i differenziali proiettandoli fino al quinto anno e individuando l'anno che contiene l'intero investimento;
- l'effetto sui contribuenti IRPEF in base al peso relativo degli ammortamenti dei beni materiali dei contribuenti IRPEF su tutti i contribuenti (13,5%).

Le tabelle seguenti riportano gli effetti derivanti dalla disposizione in esame:

Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES - agevolata 15%	-980,2	-1.330,2	-1.680,1	-2.030,0	-2.030,0	-2.030,0
IRPEF - agevolata 15%	-132,7	-180,1	-227,5	-274,9	-274,9	-274,9
Totale	-1.112,9	-1.510,3	-1.907,6	-2.304,9	-2.304,9	-2.304,9

In milioni di euro

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES - agevolata 15%	0,0	-1.715,4	-1.592,6	-1.942,5	-2.292,4	-2.030,0
IRPEF - agevolata 15%	0,0	-232,3	-215,6	-263,0	-310,4	-274,9
Totale	0,0	-1.947,7	-1.808,2	-2.205,5	-2.602,8	-2.304,9

In milioni di euro

Articolo 9

Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale

La norma in esame dispone, per i nuovi contratti stipulati nel 2019, l'estensione della cedolare secca al 21% per i redditi da locazione degli immobili classificati C/1, di superficie fino a 600 mq.

Secondo la normativa vigente i redditi da locazione degli immobili classificati C/1 concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI) risulta che l'ammontare dei canoni relativo ai nuovi contratti registrati nel 2016 da persone fisiche aventi per oggetto negozi (categoria catastale C/1) è di circa 1,1 miliardi di euro. Mediante il modello di microsimulazione Irpef si stima che circa l'88% dei percettori di reddito da locazione di immobili ad uso non residenziale avrebbe una potenziale convenienza a optare per il regime della cedolare secca. Applicando all'ammontare dei canoni la percentuale di adesione e l'aliquota della cedolare al 21%, si stima un recupero di gettito da cedolare secca di +203,3 milioni di euro. Considerando un'aliquota marginale Irpef del 35% si stimano una variazione di gettito IRPEF di competenza annua pari a -321,9 milioni di euro e una perdita di gettito di -18,4 e -7 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale e di -19,4 milioni di euro di imposta di registro e bollo, per una variazione complessiva di gettito di competenza annua di -163,4 milioni di euro.

Considerando una durata media dei contratti di locazione di circa 6 anni e la validità della norma solo per i nuovi contratti stipulati nel 2019, si stima l'andamento finanziario (in milioni di euro) riportato nella tabella seguente:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Dal 2027
Cedolare secca	0,0	+396,4	+203,3	+203,3	+203,3	+203,3	+203,3	-193,1	0,0
IRPEF	-241,4	-321,9	-321,9	-321,9	-321,9	-321,9	-80,5	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-9,1	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	2,1	0,0
Imposta di registro	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4	0,0	0,0	0,0
Totale	-260,8	27,6	-163,4	-163,4	-163,4	-163,4	97,4	-191,0	0,0

In milioni di euro

Articolo 10

Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento (Iperammortamento)

La disposizione prevede la proroga, sia pure in misura diversa, delle agevolazioni già previste dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e prorogate dall'articolo 1, commi 30 e 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0.

Per stimolare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave "Industria 4.0" inclusi nell'Allegato A effettuati nel 2019, la precedente disciplina normativa viene prorogata introducendo una modulazione delle agevolazioni in misura decrescente. La disposizione prevede, infatti, che la maggiorazione del costo si applichi: nella misura del 150 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni

di euro, nella misura del 100 per cento per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. Per gli investimenti eccedenti il limite di 20 milioni di euro non si applica alcuna maggiorazione. L'agevolazione è estesa anche agli investimenti in tali beni effettuati entro il 31 dicembre 2020, a condizione che questi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2019 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento.

Per gli investimenti effettuati in beni immateriali strumentali rientranti nella categoria di particolari software (allegato B della legge 232/2016), è prevista la proroga del super ammortamento nella misura del 40% per il 2019. Anche per questi beni, la misura trova applicazione per gli investimenti consegnati entro il 31 dicembre 2020, a condizione che i suddetti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2019 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, è stato considerato il totale degli investimenti in beni materiali strumentali considerato dalla L. 232/2016, prudenzialmente rivalutato del 20% per tener conto di un effetto incentivante degli investimenti realizzati a seguito dell'introduzione del regime agevolativo.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali ad alta tecnologia riconducibili a quelli elencati nell'allegato A, sulla base delle indicazioni fornite da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, il valore stimato degli importi agevolabili è stato ridimensionato da 12 mld di euro a 10 mld di euro per tener conto dell'esclusione dall'agevolazione degli investimenti superiori a 20 mln di euro. Inoltre, non avendo a disposizione elementi per valutare puntualmente l'impatto della ripartizione per scaglioni delle maggiorazioni, sull'intero ammontare degli investimenti è stata prudenzialmente applicata una maggiorazione in misura costante del 150%.

Il maggior valore fiscalmente ammortizzabile in 5 anni risulta quindi pari a 15 miliardi di euro ($150\% \times 10$ mld); per tenere conto della possibilità di far valere la misura agevolativa anche per gli investimenti nei beni ad alto contenuto tecnologico consegnati entro il 31 dicembre 2020, è stata utilizzata una quota pari al 40% del totale degli investimenti annui (4 miliardi di euro) con un maggior valore ammortizzabile pari a 6 miliardi di euro ($150\% \times 4$ mld).

Per quanto riguarda invece gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'allegato B, ed effettuati da soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi ad alta tecnologia, secondo le indicazioni del MISE si stima prudenzialmente che gli importi agevolabili ammontino a 2,4 mld di euro, con un ammortamento di durata triennale.

Il maggior valore fiscalmente ammortizzabile risulta quindi pari a 960 milioni di euro ($40\% \times 2,4$ mld); per tenere conto della possibilità di far valere la misura agevolativa anche per gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'allegato B consegnati entro il 31 dicembre 2020, è stata stimata una quota pari al 40% del totale degli investimenti annui (960 milioni di euro) con un maggior valore ammortizzabile pari a 384 milioni di euro ($40\% \times 960$ mln).

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari:

in milioni di euro

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Iper ammortamento beni materiali tecnologici (250%) – All. A	0,0	-294,5	-646,6	-625,4	-546,6	-546,6
Super ammortamento Software (140%) – All. B	0,0	-73,6	-81,3	-64,5	9,1	16,8
TOTALE	0,0	-368,1	-727,9	-689,9	-537,5	-529,8

Articolo 11

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili

Proroga per il 2019 delle disposizioni relative alla detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia

La norma in esame dispone una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute nel 2019 per interventi di ristrutturazione edilizia (fino a 96.000 euro per unità immobiliare).

A decorrere dal 2019 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo fino a un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2018).

Al fine di stimare l'ammontare della spesa annua sono stati utilizzati i dati di versamento delle ritenute operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle spese oggetto di intervento. Ricostruendo i dati di competenza delle spese complessive finora sostenute per l'anno 2018, si rileva un andamento sostanzialmente analogo a quello delle spese complessivamente sostenute per il corrispondente periodo del 2017. Si stima quindi un ammontare totale di spesa sostenuta nel 2019 per interventi di recupero del patrimonio edilizio pari a 19.500 milioni di euro; si ipotizza che il 15% (2.925 milioni di euro) corrisponde alla spesa indotta dall'effetto incentivante dell'agevolazione.

Considerando quindi, per la parte di spesa che sarebbe stata effettuata anche in assenza di agevolazione, una ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta dall'agevolazione, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima un minor gettito IRPEF pari a 378,4 milioni di euro annui $((16.575 \times 14\% + 2.925 \times 50\%) : 10)$ per il 2019.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2019 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 731,3 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 664,8 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30%, si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a +66,5 milioni di IVA e +202,2 milioni di IRPEF/IRES/IRAP per il 2019.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Infatti le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. In termini finanziari, l'effetto complessivo è riportato nella Tabella seguente (milioni di euro):

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2029	2030	dal 2031
IRPEF	-56,7	-605,1	-378,4	-378,4	+283,7	0
IRPEF/IRES	0,0	+302,5	-129,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+46,5	-19,9	0,0	0,0	0
IVA	+66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+9,8	-256,1	-527,9	-378,4	+283,7	0

In milioni di euro

Proroga per il 2019 delle disposizioni relative alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo degli interventi per impianti di microgenerazione e degli interventi sui singoli immobili IACP)

La norma in esame dispone una detrazione pari al 50% delle spese sostenute nel 2019 per interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili. Gli interventi agevolabili sono relativi all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. E' prevista un'aliquota pari al 65% per le altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A (compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione). La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2019 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2018).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2017, risulta una spesa effettuata per l'anno 2016 di circa 3.800 milioni di euro. Considerando anche i dati pubblicati da ENEA nel 2018, si stima una spesa annua complessiva per infissi sui singoli immobili pari a 1.441 milioni di euro, per schermature solari pari a 155 milioni di euro e per caldaie a biomassa pari a 47 milioni di euro. Ai fini della stima dell'agevolazione, si ipotizza prudenzialmente una spesa complessiva per il 2019 pari a 4.250 milioni di euro, di cui (per quanto sopra riportato) 1.643 milioni di euro relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 50% e 2.607 milioni di euro relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 65%.

Sulla base di questa metodologia, gli ammontari di spesa annua sono considerati per metà come spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e per la restante metà come spesa aggiuntiva.

In relazione alle spese detraibili al 50% si è considerata, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa aggiuntiva, una percentuale di detrazione di 50 punti. Con queste assunzioni, per il 2019 il minor gettito IRPEF risulta pari a 52,6 milioni di euro annui $((821,5 \times 14\% + 821,5 \times 50\%) : 10)$. In relazione alle spese detraibili al 65% è stata invece considerata, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa aggiuntiva, una percentuale di detrazione di 65 punti. Per il 2019 il minor gettito IRPEF stimato è pari a 122,5 milioni di euro annui $((1.303,5 \times 29\% + 1.303,5 \times 65\%) : 10)$.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato per il 2019 (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 478,4 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 434,9 milioni di euro. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto di incentivo sugli investimenti a seguito dell'introduzione della norma, pari a +43,5 milioni di IVA e +130,5 milioni di IRPEF/IRES/IRAP per il 2019.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, che sono rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella Tabella seguente (in milioni di euro):

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2029	2030	dal 2031
IRPEF/IRES	-26,3	-280,2	-175,1	-175,1	+131,3	0
IRPEF/IRES	0,0	197,8	-84,8	0	0	0
IRAP	0,0	30,4	-13,0	0	0	0
IVA	+43,5	0,0	0,0	0	0	0
Totale	+17,2	-52,0	-272,9	-175,1	+131,3	0

In milioni di euro

La norma in esame dispone inoltre una detrazione ai fini Irpef pari al 65% da ripartire in 10 quote annuali per le spese sostenute nel 2019 per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Per poter beneficiare della detrazione, gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria pari ad almeno il 20 per cento. Poiché non sono ancora disponibili i dati dichiarativi, ai fini della stima, si considera una spesa complessiva per il 2019 pari a 50 milioni di euro. Il profilo finanziario è riportato nella Tabella seguente (in milioni di euro):

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2029	2030	dal 2031
IRPEF/IRES	-0,5	-5,2	-3,3	-3,3	+2,4	0
IRPEF/IRES	0,0	+2,6	-1,1	0	0	0
IRAP	0,0	+0,4	-0,2	0	0	0
IVA	+0,6	0,0	0,0	0	0	0
Totale	+0,1	-2,2	-4,6	-3,3	+2,4	0

In milioni di euro

Inoltre la norma estende agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, la detrazione del 65 per cento alle spese di riqualificazione energetica che non riguardano le parti comuni degli edifici condominiali. Le spese devono essere sostenute nel 2019 e la detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo. La legislazione vigente non prevede agevolazioni per tali tipologie di intervento effettuate dagli enti in oggetto.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo della Legge di Bilancio 2018. Assumendo quindi una spesa annua pari a 150 milioni di euro, sulla base della metodologia richiamata, l'ammontare di spesa annua è ripartito in 75 milioni di euro di spesa base e in ulteriori 75 milioni di euro di spesa aggiuntiva. Considerando le differenze di aliquote di detrazione si stima un minor gettito della singola rata di competenza IRPEF pari a 9,8 milioni di euro annui.

Si stima per il 2019 un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva pari a 18,8 milioni di euro (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti). Applicando un'aliquota pari al 10% a questa spesa, si ottiene una base emersa netta dell'IVA di 17 milioni di euro. Con un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% l'incremento di gettito, conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, è pari a +1,7 milioni di IVA e +5,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP per il 2019.

L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella:

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2029	2030	dal 2031
IRES	-1,5	-15,6	-9,8	-9,8	+7,3	0
IRPEF/IRES	0,0	7,8	-3,3	0	0	0
IRAP	0,0	1,2	-0,5	0	0	0

IVA	1,7	0,0	0,0	0	0	0
Totale	0,2	-6,6	-13,6	-9,8	+7,3	0

In milioni di euro

Gli effetti complessivi delle disposizioni relative alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica sono riportati nella tabella seguente:

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2029	2030	dal 2031
IRPEF/IRES	-28,3	-301,0	-188,2	-188,2	141,0	0
IRPEF/IRES	0	208,2	-89,2	0	0	0
IRAP	0	32,0	-13,7	0	0	0
IVA	45,8	0	0	0	0	0
Totale	17,5	-60,8	-291,1	-188,2	141,0	0

In milioni di euro

Ai fini dell'indebitamento netto totale il profilo risulta il seguente:

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2028	2029	2030	dal 2031
IRPEF/IRES	-45,3	-482,2	-81,4	-175,6	-176,1	132,1	0
IRPEF/IRES	0,0	208,2	-89,2	0	0	0	0
IRAP	0,0	32,0	-13,7	0	0	0	0
IVA	45,8	0,0	0,0	0	0	0	0
Totale	0,5	-242,0	-184,3	-175,6	-176,1	132,1	0

In milioni di euro

Proroga per il 2019 delle disposizioni relative alla detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione

La norma in esame dispone una detrazione del 50% (da suddividere in 10 quote annuali di pari importo) per le spese sostenute nel 2019 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (fino a 10.000 euro).

La legislazione vigente non prevede per il 2019 agevolazioni per tali tipologie di spesa.

Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2017, risulta un ammontare di spesa per il 2016 di circa 1.287 milioni di euro.

Ai fini della stima, a fini prudenziali, si assume un ammontare di spese per l'anno 2019 di circa 1.700 milioni di euro, e una rata annua di detrazione di 85 milioni di euro ($1.700 \times 50\% / 10$). Si stima, inoltre, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto incentivando gli investimenti nel settore, e con conseguenti maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dall'ammontare della spesa totale sopra determinata, sulla base di una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche, si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +30,7 milioni di euro e un incremento di gettito pari a circa +20,9 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa è riportato nella tabella seguente:

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2029	2030	dal 2031
IRPEF	-12,8	-136,0	-85,0	-85,0	+63,8	0
IRPEF/IRES	0,0	+31,7	-13,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+4,9	-2,1	0,0	0,0	0
IVA	+30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+17,9	-99,4	-100,7	-85,0	+63,8	0

In milioni di euro

Di seguito sono riportati **gli effetti complessivi** della proroga delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto mobili:

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2029	2030	dal 2031
IRPEF	-97,8	-1042,1	-651,6	-651,6	488,5	0
IRPEF/IRES	0	542,4	-232,4	0	0	0
IRAP	0	83,4	-35,7	0	0	0
IVA	143	0	0	0	0	0
Totale	45,2	-416,3	-919,7	-651,6	488,5	0

In milioni di euro

Ai fini dell'indebitamento netto totale, il profilo degli effetti complessivi della proroga delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto mobili risulta il seguente:

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2028	2029	2030	dal 2031
IRPEF	-114,8	-1.223,3	-544,8	-639,0	-639,5	479,6	0,0
IRPEF/IRES	0,0	542,4	-232,4	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	83,4	-35,7	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	28,2	-597,5	-812,9	-639,0	-639,5	479,6	0,0

In milioni di euro

Articolo 12

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde

La norma dispone, per l'anno 2019, una detrazione ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali, con un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

La detrazione in esame spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la quota di spesa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei limiti di 5.000 euro sopra indicati devono intendersi ricomprese le connesse spese di progettazione e manutenzione.

Poiché non risultano ancora disponibili i relativi dati nelle dichiarazioni dei redditi, si assume una spesa annua analoga a quella stimata per l'analogo provvedimento per l'anno 2018, quindi pari a 1.200 milioni di euro. Si ipotizza inoltre che la metà di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata e che la restante metà sia una spesa indotta dall'agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame. Considerando l'aliquota di detrazione del 36% e la ripartizione in 10 quote annue di pari importo, si stima una spesa di competenza annua di circa -43,2 milioni di euro.

La norma in esame è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2019 di circa 150 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 136,4 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2019 a +13,6 milioni di IVA e +40,9 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Risulta pertanto l'effetto complessivo riportato nella tabella seguente, in termini finanziari.

in milioni di euro

	2019	2020	2021	dal 2022 al 2029	2030	2031
IRPEF	-6,5	-69,1	-43,2	-43,2	+32,4	0
IRPEF/IRES	0,0	62,0	-26,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	9,5	-4,1	0,0	0,0	0
IVA	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	7,1	2,4	-73,9	-43,2	+32,4	0

Articolo 13

Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

La modifica normativa riduce, a partire dal 2019, l'aliquota di agevolazione dal 50% al 25%, prevedendo che, per alcune tipologie di spese, tale aliquota sia maggiorata al 50%. Inoltre, a partire dal 2019, viene ridotto anche il beneficio massimo concedibile per singola impresa da 20 a 10 milioni di euro.

Ai fini della stima, sono stati analizzati i dati del quadro RU delle dichiarazioni Redditi 2017, anno di imposta 2016, individuando un credito di imposta spettante totale per circa 1,3 miliardi di euro. Per ogni singolo contribuente, a partire da tale credito, è stata stimata la spesa per attività di ricerca e sviluppo. Successivamente, è stato ricostruito il credito di imposta spettante, previsto dalla modifica normativa, pari al 25% della spesa e nel limite di 10 milioni di euro, per circa 654,7 milioni di euro. Considerato che dai dati F24 risulta un maggiore utilizzo del credito nel 2018 rispetto al 2017, il nuovo credito stimato è di circa 967,2 milioni di euro.

In un'ottica prudenziale, tenendo conto dell'attuale andamento dell'utilizzo, di quanto stanziato in bilancio e di quanto sopra stimato, il recupero è stato valutato pari a circa 300 milioni di euro, da cui l'andamento di competenza e cassa riportato nelle tabelle seguenti:

in milioni di euro

Competenza	2019	2020	dal 2021
Credito di imposta	+300	+300	0

in milioni di euro

Cassa	2019	2020	2021	dal 2022
Credito di imposta	0	+300	+300	0

Articolo 14

Canone RAI

La norma prevede che la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato sia pari all'importo di 90 euro anche per gli anni successivi al 2018, stabilendo l'applicazione delle

disposizione in materia di extra-gettito e di esenzione per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni anche per le annualità successive. A questo proposito si segnala che le previsioni delle entrate per il canone di abbonamento per il triennio 2019 – 2021 sono state elaborate sulla base delle entrate previste per il 2018, pertanto la norma non comporta variazioni di gettito rispetto alle previsioni utilizzate per la predisposizione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2019-2021 a legislazione vigente.

Capo II

Misure per lo sviluppo e gli investimenti

Articolo 15

Fondo investimenti Amministrazioni centrali

Comma 1-3 Al fine di favorire gli investimenti pubblici, la disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, con una dotazione finanziaria di 2.900 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3.400 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033. Il predetto Fondo, è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi predisposti dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza entro il 31 gennaio 2019. I decreti individuano inoltre i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dal presente articolo. La proposta di riparto del Fondo e l'assegnazione delle risorse viene definita, tenuto conto delle proposte formulate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in coerenza con gli stanziamenti annualmente disposti e con gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto previsti.

Comma 4 Si prevede che le Amministrazioni beneficiarie presentino entro il 15 settembre di ciascun anno una descrizione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati nell'ambito di una specifica sezione della relazione di monitoraggio prevista dall'art.1, comma 1075 della legge di bilancio 2018-2020. Il comma non determina pertanto effetti finanziari.

Articolo 16

Fondo investimenti enti territoriali

Comma 1 La norma, istituisce un fondo per il rilancio degli investimenti degli enti territoriali nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.600 milioni di euro per l'anno 2022, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 3.400 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, di 3.450 milioni di euro per l'anno 2027, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 1.500 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2034.

Comma 2 Il fondo in questione sarà destinato, oltre che per le finalità previste dagli articoli 42, comma 2, 61, comma 8, 62, comma 12, e 65, comma 2, al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusa la manutenzione e sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Comma 3 Entro il 31 gennaio 2019, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, saranno individuati le risorse destinate a ciascun settore, i comparti,

i criteri di riparto, le modalità di utilizzo e le modalità di monitoraggio tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 relativo, tra l'altro, alle procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

Comma 4 La disposizione sostituisce il comma 5 dell'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici. In particolare, in tema di aggregazioni e centralizzazione delle committenze, stabilisce che in attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano e i Comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici.

Articolo 17

Centrale per la progettazione delle opere pubbliche

Commi 1-3. Viene istituita, presso l'Agenzia del demanio - che assume la denominazione di Agenzia del demanio e della progettazione - la "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche", di cui possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, le amministrazioni centrali e gli enti territoriali interessati. La Centrale può svolgere, con rimborso dei relativi costi, compiti di progettazione di opere pubbliche e attività connesse alla progettazione, gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante, predisposizione di modelli di progettazione e valutazione dei progetti.

Commi 4-5. Per consentire lo svolgimento dei predetti compiti viene autorizzata l'assunzione, a tempo indeterminato a decorrere dal 2019, di un massimo di 300 unità di personale, almeno per il 70% con profilo tecnico, e nei limiti del 5% con qualifica dirigenziale. Per garantire l'immediata operatività, limitatamente alle prime 50 unità di personale, l'Agenzia può procedere al reclutamento attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato, sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di interesse specifico per le stesse amministrazioni, con oneri a carico della predetta Agenzia.

Comma 6, 7 e 8 Recano disposizioni ordinamentali e di coordinamento.

Comma 9 Viene disposta l'esenzione da imposte e tasse per tutti gli atti connessi all'istituzione della Centrale.

Comma 10 Per l'attuazione dei commi relativi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Articolo 18

InvestItalia

La norma prevede l'operatività di una Struttura di missione, denominata "InvestItalia", operante alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, a supporto delle attività del Presidente del Consiglio dei ministri di coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati.

La struttura di missione è istituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ai sensi del comma 4 del predetto articolo 7, la struttura ha durata solo temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che l'ha istituita, e tale durata dovrà essere specificata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che provvederà ad istituirla.

L'autorizzazione di spesa prevista è funzionale all'obiettivo proprio della struttura di missione per l'ottimizzazione delle politiche di investimento in funzione del potenziamento della capacità espansiva degli investimenti pubblici, anche come volano per gli investimenti privati.

L'entità delle risorse è destinata, per la parte più rilevante, non solo all'assolvimento di compiti di analisi e valutazione di programmi di investimento e di progetti infrastrutturali, di elaborazione di studi di fattibilità e di verifiche, ma soprattutto all'adozione di misure per il predetto obiettivo di potenziamento della capacità espansiva degli investimenti pubblici, anche mediante interventi operativi di elaborazione di soluzioni utili al superamento degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti e di soluzioni per tutte le aree di intervento, compresa ogni attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, sia demandata in tale ottica alla struttura stessa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

E' in tale quadro operativo di intervento attivo che solo una parte ridotta dell'autorizzazione di spesa è destinata al limitato contingente di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, che per elevata qualificazione scientifica e professionale è chiamato a collaborare nella struttura stessa, in numero ristretto strettamente necessario e funzionale alle essenziali esigenze di operatività.

In sostanza, la gran parte dell'autorizzazione di spesa è volta a consentire al Presidente del Consiglio dei ministri di operare adeguatamente anche in considerazione dell'atipicità dei compiti attribuiti, rilevabile in particolare dalla previsione dello svolgimento di ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, sia demandata alla struttura dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo e per lo svolgimento dei compiti di InvestItalia è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019.

Articolo 19

Nuova Sabatini, Made in Italy, contratti di sviluppo, microelettronica, aree di crisi, Fondo per il sostegno al *Venture capital*, incentivi agli investimenti in *Venture capital*, Fondo per Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, Voucher Manager PMI

Comma 1 La misura “Beni strumentali - Nuova Sabatini” prevede la concessione di agevolazioni alle PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al: 2,75% per gli investimenti ordinari; 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (contributo maggiorato del 30% introdotto dalla legge di bilancio 2017 per i beni indicati nell'allegato 6/A e nell'allegato 6/B alla circolare 15 febbraio 2017, n. 14036, e ss.mm.ii.).

La norma dispone il rifinanziamento con uno stanziamento di 48 milioni di euro per l'anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 48 milioni di euro per l'anno 2024. Si precisa che le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per la riserva precitata rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

Comma 2 La norma, attraverso l'azione di sostegno straordinaria, ha l'obiettivo di rafforzare la presenza sui mercati internazionali delle imprese italiane e, più in generale, di accrescere il grado di internazionalizzazione del nostro Paese, considerato che i risultati molto positivi fin qui conseguiti dal Piano Straordinario per il Made in Italy e l'attrazione degli investimenti esteri, nel quadriennio 2015 – 2018, ne dimostrano la validità.

Le macro-linee progettuali cui si intende dare priorità nel periodo in esame consentiranno di: consolidare la presenza e visibilità delle imprese italiane, soprattutto PMI, nei principali marketplace ed e-tailer internazionali, attraverso un'adeguata strategia di progetti e-commerce di sistema (in particolare per i settori agroalimentare e del fashion); sostenere la maggior presenza dei prodotti italiani nelle reti della GDO internazionale; rafforzare la strategia di comunicazione multicanale per rilanciare ulteriormente l'immagine del Made in Italy nel mondo; sostenerne la crescita organizzativa e professionale delle aziende italiane, soprattutto PMI, anche attraverso l'utilizzo di temporary export manager; proseguire in un'articolata linea di formazione, per la diffusione delle "competenze abilitanti" indispensabili per avere chance di competere sui mercati internazionali; consolidare la strategia nazionale per l'attrazione degli investimenti dall'estero.

Per la realizzazione delle finalità indicate dalla norma e delle attività sopra descritte, sono stanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ulteriori 90 milioni per il 2019 e 20 milioni per il 2020 da destinare alle linee d'attività di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) ed l) dell'art. 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Si prevede che all'attuazione del Piano provvede l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Comma 3 La norma rfinanzia lo strumento dei contratti di sviluppo, istituito dall'art. 43 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e regolamentato dal DM 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni. Le caratteristiche del contratto di sviluppo e le sue modalità attuative ne fanno lo strumento fondamentale per la realizzazione di grandi investimenti industriali (incluso agroindustria) e turistici, oltre che per interventi per la tutela ambientale e il risparmio energetico.

Nell'ambito dei contratti di sviluppo possono essere concesse agevolazioni, anche combinate, nelle seguenti forme di aiuto:

- a) sovvenzioni e contributi in conto interessi;
- b) prestiti;
- c) garanzie.

L'utilizzo delle varie forme e la loro combinazione è definita in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento, nei limiti delle intensità massime di aiuto consentite.

Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. *Si stima che le risorse stanziate potrebbero essere utilizzate in ragione di 2/3 per contributi a fondo perduto e 1/3 per finanziamenti agevolato.*

Comma 4 La norma si propone di realizzare il primo IPCEI, per la nascita del quale a partire dall'autunno 2016 è stata avviata un'attività prodromica, destinato a favorire il salto tecnologico che permetterà all'Europa di collocarsi in posizione di leadership nelle tecnologie cosiddette IoT (Internet delle Cose), IA (Intelligenza Artificiale), su iniziativa di Italia, Germania, Francia e Regno Unito (sono interessate attivamente oltre 40 imprese nei quattro Paesi – per l'Italia ST Microelectronics, L-Foundry e la Fondazione Bruno Kessler), che a priori, fatte salve tutte le opportune verifiche di compatibilità finanziaria, si sono attivati in questo senso. La procedura intende dare attuazione all'art. 107.3.b del TFUE, che ritiene compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, secondo i "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo" (2014/C 188/02)

dettati dalla Commissione europea, Direzione Generale per la Concorrenza (DGCOMP) il 20 giugno 2014.

E' prevista una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Si prevede inoltre che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto della Decisione della Commissione europea di autorizzazione dell'IPCEI. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.

Comma 5. La norma si propone di dare continuità agli interventi agevolativi previsti dalla legge n. 181/1989, volti a promuovere e sostenere il rilancio di settori e interi territori, caratterizzati da crisi industriale. I programmi di investimento possono riguardare: nuove unità e ampliamenti finalizzati alla produzione di beni e servizi; tutela ambientale; innovazione di processo. Si tratta di interventi che rappresentano un valido strumento di sostegno all'occupazione e agli investimenti nelle aree colpite da crisi produttiva, per cui si rende necessario integrare le residue risorse disponibili.

A tal fine, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di cui si ipotizza 67 milioni di euro per l'anno 2019 e 34 milioni di euro per l'anno 2020 destinati all'erogazione dei finanziamenti agevolati e 33 milioni di euro per l'anno 2019 e 16 milioni di euro per l'anno 2020 destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto.

Comma 6. Si prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 5 sono ripartite tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriali complesse di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e quelli da attuare per le altre situazioni di crisi industriale previste dal comma 8-bis del medesimo articolo 27.

Commi 7, 8, 9 e 10. Il mercato del Venture Capital in Italia presenta ancora un forte ritardo di sviluppo. Sebbene in crescita negli ultimi anni, si stima che il mercato del VC in Italia non superi ad oggi i 250/300 milioni di euro all'anno di capitali investiti e sia ancora molto in ritardo, in termini di raccolta fondi, investimenti finalizzati e transazioni fatte, rispetto agli stadi di sviluppo del VC presenti in Paesi a noi vicini quali Spagna, Francia e Germania. Per ovviare a questo storico ritardo dell'industria dei Fondi di Venture Capital in Italia si prevede di istituire presso il MISE un "Fondo per il sostegno al Venture Capital", con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, che possa investire a sua volta in Fondi di VC. La finalità dell'intervento è quella di aiutare gli istituti nazionali di promozione nella loro attività di fund raising su Fondi di VC nei confronti di investitori istituzionali, pubblici e privati. Lo Stato attraverso il Fondo di sostegno al Venture Capital è autorizzato a investire in classi di quote o azioni di uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di uno o più Fondi di Venture Capital, come definiti dall'art. 31, comma 2, del decreto legge n. 98 del 2011 coprendo tutte le diverse fasi di investimento del VC: dal seed/early stage investment fino all'expansion capital.

La misura comporta maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

Comma 11 (Incentivi agli investimenti in Fondi di VC) La disposizione in esame interviene sull'articolo 31 del decreto-legge n. 98 del 2011 recante un regime di favore volto a incentivare l'accesso al venture capital e a sostenere i processi di crescita di nuove imprese.

In particolare con la lettera a) della disposizione in esame si specifica l'ambito oggettivo di operatività del venture capital riferendosi allo strumento degli OICR chiusi, così come definiti dall'art. 1, comma 1, lett. k-ter) del D.lgs. n. 58/1998; con la lettera b) vengono definiti Fondi per il Venture Capital (FVC) gli OICR residenti in Italia che investano almeno l'85%, in luogo del 75%, del valore degli attivi in PMI non quotate su mercati regolamentati, nella fase di sperimentazione, di costituzione, di avvio dell'attività o di sviluppo del prodotto. Infine con la lettera c) si eliminano alcuni dei requisiti che le società destinatarie dei FVC devono possedere a legislazione vigente ovvero: le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche (lett. c); essere società esercenti attività di impresa da non più di 36 mesi (lett. e); avere un fatturato non superiore ai 50 milioni di euro (lett. f).

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria si segnala che le disposizioni hanno carattere principalmente definitorio e non incidono direttamente sulla disposizione di natura fiscale rappresentata dal comma 4 dell'articolo 31 del DL 98/2011 recante l'esenzione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai FVC. Si evidenzia, in ogni caso, che la finalità dell'intervento è chiaramente quella di facilitare e di semplificare l'offerta di strumenti tramite i Fondi di Venture Capital. Al riguardo, si stima che le disposizioni non determinano variazioni rispetto a quanto attualmente scontato nel bilancio dello Stato, in considerazione sia del limitato mercato del venture capital, legato al fattore di rischio, sia in considerazione del fatto che a legislazione vigente esistono altri strumenti che assicurano rendimenti esenti a fronte di forme di investimenti finanziari.

Commi da 12 a 15 (Chiusura del fondo “Balcani”) L'obiettivo delle disposizioni è quello di procedere alla chiusura del Fondo rotativo “Fondo Balcani di *venture capital*” istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera g) della legge 21 marzo 2001, n.84 e di destinare all'entrata del bilancio dello Stato risorse pari a 2,5 milioni di euro attualmente presenti sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato n. 22050 intestato a Finest SpA. La scelta è riconducibile alla constatazione dello scarso utilizzo dello strumento da parte del tessuto imprenditoriale del Triveneto. Il Fondo Balcani rimarrà operativo limitatamente alle operazioni già deliberate, prevedendo un accantonamento, in via cautelativa, di risorse pari a circa 0,8 milioni di euro per la gestione corrente delle partecipazioni in portafoglio e per il pagamento dei compensi annuali riconosciuti al soggetto gestore.

Le modalità operative per la gestione a stralcio della misura compreso il versamento all'entrata del Bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del Fondo e delle disponibilità derivanti dai rientri relativi dal riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni, saranno disciplinate con apposita Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Finest.

Commi 16, 17, 18 e 19. L'obiettivo della norma è di procedere alla chiusura del Fondo rotativo fuori bilancio “Fondo Start Up” istituito ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e disciplinato dal decreto 4 marzo 2011, n. 102 e destinare le relative risorse, pari a 2,5 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato. La scelta è riconducibile alla constatazione dello scarso utilizzo dello strumento da parte del tessuto imprenditoriale. Alla data di entrata in vigore della presente normativa cessa pertanto l'operatività collegata a nuove iniziative, in quanto termina la ricezione di nuove domande di intervento. Il Fondo Start Up rimarrà operativo limitatamente alle operazioni già deliberate. La gestione a stralcio della misura sarà disciplinata da apposita convenzione tra il Ministero e la Simest SpA.

Comma 20. In considerazione dell'importanza sempre crescente delle tematiche connesse all'Intelligenza Artificiale, alla Blockchain e all'Internet of Things, risulta fondamentale sostenere lo sviluppo di tali tecnologie, favorendo gli investimenti nei suddetti ambiti e garantendo al contempo il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati. A tal fine, la disposizione in esame prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni

2019, 2020 e 2021. In particolare, si specifica che il Fondo ha lo scopo di perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico. Si precisa, inoltre, che il CIPE, nella seduta del 25 ottobre 2018, ha deciso, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, di assegnare 100 milioni di euro per lo sviluppo del Wi-Fi e le tecnologie emergenti (Intelligenza artificiale, Blockchain, Internet delle cose) a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 con contestuale rifinalizzazione delle risorse già assegnate con le delibere CIPE n. 65/2015, n. 71/2017 e successivamente con la delibera n. 105/2017 relative al piano banda ultra larga.

Si prevede che, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia definito l'organismo competente alla gestione delle risorse nonché l'assetto organizzativo atto a consentire l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del venture capital italiano ed estero. Viene inoltre espressamente attribuita al Ministero dello sviluppo economico la funzione di amministrazione vigilante. Si prevede inoltre la possibilità per enti, associazioni, imprese o singoli cittadini di contribuire alla dotazione del Fondo e rimanda al predetto regolamento per la definizione delle modalità di trasferimento dei contributi. La misura comporta un costo pari a 45 milioni di euro nel triennio 2019 – 2021 ripartiti in 15 milioni per ciascuno dei suddetti anni

Commi 21, 22 e 23. La misura introduce un contributo a fondo perduto per agevolare l'inserimento nelle PMI dei cd. manager per l'innovazione, vale a dire professionisti che devono assicurare la gestione delle attività di un'impresa inerenti ai processi di innovazione del business, in termini di processi organizzativi, prodotti/servizi e pensiero manageriale, stimolando la ricerca di soluzioni legate alla digital transformation e favorendo culturalmente l'introduzione e il consolidamento di idee innovative in azienda per lo sviluppo di un vantaggio competitivo sul mercato con la conseguente crescita del business. In particolare, la misura introduce un contributo a fondo perduto sotto forma di voucher per l'acquisizione di competenze professionali di supporto alle imprese che intendono investire in innovazione e tecnologie digitali. L'agevolazione è corrisposta alle piccole e medie imprese, nonché alle reti di imprese che hanno assunto risorse manageriali per favorire processi di digitalizzazione e riorganizzazione aziendale e sviluppare competenze – sul piano tecnico e manageriale – in grado di consentire la gestione dei profili di complessità organizzativa e produttiva che impone la trasformazione tecnologica. L'ammontare del voucher è definito nella misura massima di 40.000 euro su base annua, incrementata a 80.000 euro per le reti di impresa.

Per la copertura della presente disposizione è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, che rappresenta un limite di spesa.

Capo III

Decontribuzione Sud

Articolo 20

Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno

Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, essendo le risorse in questione già previste nei programmi interessati.

Titolo III Misure per il lavoro, l'inclusione sociale, la previdenza, la famiglia ed il risparmio
Capo I Misure per il lavoro, il contrasto alla povertà, l'accesso alla pensione
Articolo 21 Fondi per l'introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico Comma 1 La disposizione istituisce un fondo, denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza», che costituisce limite di spesa, per le finalità indicate dalla stessa, da attuare con successivi provvedimenti normativi diretti a rispettare in ogni caso il predetto limite di spesa, con dotazione di 9.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. E' in ogni caso garantito il riconoscimento delle prestazioni ReI fino alla piena operatività dei nuovi istituti e le relative risorse confluiscono nell'istituendo fondo per la relativa finalità e concorrono alla determinazione del limite di spesa complessivo. Pertanto dalla disposizione in esame conseguono i seguenti maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto alla legislazione vigente: 6.802 milioni di euro per l'anno 2019, 6.842 milioni di euro per l'anno 2020 e 6.870 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Comma 2 La disposizione istituisce un fondo, denominato «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani», che costituisce limite di spesa, per le finalità indicate dalla stessa, da attuare con successivi provvedimenti normativi diretti a rispettare in ogni caso il predetto limite di spesa, con dotazione di 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Dalla disposizione consegue pertanto una maggiore spesa per prestazioni pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui dal 2020. Comma 3 Dalla disposizione non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che la stessa disciplina procedure per il monitoraggio e per la eventuale riallocazione delle risorse e relativi limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, fermo restando l'ammontare complessivo di cui ai commi 1 e 2. Comma 4 Dalla disposizione non derivano maggiori oneri rispetto a quanto già previsto ai sensi del comma 1 in quanto la disposizione prevede una destinazione fino a 1.000 milioni di euro per ciascun anno 2019 e 2020 da destinare ai centri per l'impiego al fine del loro potenziamento e fino a 10 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare quale contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.A., nell'ambito del fondo di cui al comma 1 medesimo.
Articolo 22 Sistema duale La disposizione incrementa di 50 milioni di euro, per l'anno 2019, la quota di finanziamento prevista per i percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti alla alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 . Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con riferimento agli oneri posti a carico del fondo sociale per occupazione e formazione per l'anno 2019 pari a 50 milioni di euro si conferma la sussistenza delle necessarie risorse nel predetto fondo.

Articolo 23

Piani di recupero occupazionali

Il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 ha aggiunto, all'articolo 44 del predetto decreto legislativo n. 148 del 2015, il comma 11-bis, con il quale è stato introdotto un intervento straordinario di integrazione salariale, nel limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, della durata massima di 12 mesi, a favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 185 del 2016 (8.10.2016).

Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, ha modificato l'articolo 44, comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e ha prorogato la misura per il 2017, mediante il finanziamento di 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, con utilizzo delle disponibilità in conto residui.

Con i decreti del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12.12.2006 e n. 12 del 05.04.2017 sono state assegnate le risorse finanziaria alle Regioni, sulla scorta dei fabbisogni dalle stesse comunicate, per un totale di euro 169.781.840 per il 2016 ed euro 117.000.000 per il 2017.

L'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto che le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come ripartite tra le Regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.1 del 12 dicembre 2016 e n.12 del 5 aprile 2017, possano essere destinate dalle Regioni medesime, per la parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai lavoratori siano contestualmente somministrate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'ANPAL ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nel 2018, come previsto dall'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le Regioni hanno proseguito a finanziare le misure sopra illustrate, mediante l'utilizzo delle risorse residue.

Ad oggi, le restanti risorse a cui poter attingere per il 2019, risultano le seguenti:

Lazio € 9.541.737,15

Puglia € 28.948.600,96

Toscana € 33.588.830,11

Friuli V.G. € 18.456.548,65

Sicilia € 31.310.223,56

Molise € 2.722.748,02

Marche € 7.151.077,27

Abruzzo € 7.722.162,80

Sardegna € 64.682,39

Liguria € 23.585.790,33

Umbria € 8.253.573,09

Per quanto riguarda la Sardegna, per la quale risulta un residuo di € 64.682,39 sui precedenti stanziamenti, bisogna considerare la successiva previsione di nove milioni di euro. Attualmente è in corso l'istruttoria finalizzata a verificare la sostenibilità finanziaria dei trattamenti di mobilità per un costo complessivo di 6.347.887. Con riferimento agli oneri posti a carico del fondo sociale per occupazione e formazione per l'anno 2019 pari a 117 milioni di euro si conferma la sussistenza delle necessarie risorse nel predetto fondo.

Articolo 24

ANPAL

La disposizione ha l'obiettivo di finalizzare ad interventi di politica attiva del lavoro i risparmi di spesa realizzati in relazione agli interventi previsti, per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 10 del decreto legge n. 91 del 2017. Inoltre, si prevede di finalizzare ad interventi di politica attiva del lavoro i risparmi di spesa realizzati in relazione di cui all'articolo 2, comma 6, del DL 28 giugno 2013, n. 76. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica trattandosi di risorse già acquisite dal bilancio dell'ANPAL.

Articolo 25

Tavolo del caporalato

Comma 1. La disposizione prevede un incremento di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 del Fondo nazionale per le politiche migratorie.

Comma 2. La disposizione prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Tavolo caporalato per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, i cui oneri di funzionamento sono a carico del medesimo Fondo.

Commi da 3 a 7. Le disposizioni disciplinano la composizione, la durata e le funzioni del Tavolo caporalato.

Comma 8. Prevede che, per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, il Tavolo si avvalga del supporto di una segreteria costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Comma 9. Prevede che la partecipazione al tavolo dei componenti, anche se soggetti esterni all'amministrazione, è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno.

Gli eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione al tavolo dei componenti sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Il comma 10 pone a carico del Fondo di cui al comma 1 gli oneri complessivi di funzionamento del Tavolo.

Articolo 26

Incentivi al contratto di apprendistato

L'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, la lettera d) destina euro 5 milioni per l'anno 2018, 15,8 milioni di euro per l'anno 2019 e 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. L'incremento finanziario previsto a partire dal 2019 dalla citata lettera d) risulta eccedente rispetto al totale finanziario allocato dall'art. 68, comma 4, lett. a), della legge n.

144 del 99 pari a € 289.109.570,46, nell'ambito del quale rientra l'intervento del citato comma 110 dell'articolo 1 della legge 205/2017. Risulta necessario rideterminare la destinazione in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. L'allocatione finanziaria indicata nella disposizione è destinata all'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

All'onere derivante dalla disposizione, pari ad un massimo di euro 5.000.000 annui a decorrere dal 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità, senza, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 27

Investimenti qualificati

Comma 1. La norma prevede un innalzamento del tetto massimo (dal 5% all'8% dell'attivo patrimoniale) degli investimenti effettuati dalle c.d. Casse previdenziali, agevolabili ai sensi del comma 88 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Per quanto riguarda la stima degli effetti finanziari, sono state utilizzate le stesse ipotesi e tipologie di dati impiegate per la relazione tecnica alla legge 232/2016. Considerando che la disposizione implica un ulteriore 3% del patrimonio investito in strumenti finanziari con rendimenti esenti da imposta, e che in base agli ultimi dati pubblicati dalla COVIP il patrimonio complessivo degli enti previdenziali privati è di circa 80 miliardi di euro, si stima una perdita di gettito su base annua di 25 milioni di euro. Ipotizzando un turnover degli strumenti finanziari di 1/3, si stima il seguente profilo di cassa:

2019	2020	2021	dal 2022
-6,0	-14,3	-22,6	-25,0

In milioni di euro

Articolo 28

Assunzioni nella pubblica amministrazione

Comma 1. Prevede il rifinanziamento del Fondo per le assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per euro 130.000.000 per l'anno 2019, per euro 320.000.000 per l'anno 2020 e per euro 420.000.000, a decorrere dall'anno 2021, in favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie. Le assunzioni, nell'ambito delle vacanze di organico, sono individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Commi 2 e 3. Le disposizioni indicano i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 e per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali.

Comma 4. Si autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, con contratto a tempo indeterminato un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui massimo 1.000 unità, nel cui ambito 81 Area III e 919 Area II, a decorrere dall'anno 2019, 1.000 unità Area III a decorrere dall'anno 2020 e 1.000 unità Area II a decorrere dall'anno 2021. Delle predette 1.000 unità di personale da assumere dall'anno 2019, 97

Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2019.

	E m o l u m e n t i				O n e r i A m m i n i s t r a z i o n e			Trattamento accessorio comprensivo oneri a carico PA	Totale onere unitario	
	Stipendio	13^	Ind. Amm.	Totale emolum.	F.do pens.	Opera prev.	IRAP			
					24,20%	5,68%	8,50%			
Terza Area – Fascia 1	22.291,78	1.857,65	5.192,93	29.342,36	7.100,85	1.666,65	2.494,10	11.261,60	1.459,64	42.063,60
Seconda Area – Fascia 2	19.132,15	1.594,35	4.083,30	24.809,80	6.003,97	1.409,20	2.108,83	9.522,00	1.459,64	35.791,44

N. 1.919 unità di II area F2: 68.683.774 (di cui €2.801.050 per trattamento accessorio)

Si riepiloga di seguito il programma assunzioni per il triennio 2019-2021, da attuare attraverso lo scorrimento di graduatorie in corso di validità e mediante svolgimento di procedure concorsuali. Per il primo anno, il contingente di personale è assunto non prima del mese di marzo 2019.

Programma assunzioni 2019-2021	2019	2020	2021
n. 1.000 unità (81 area III, 919 area II)	30.249.571	36.299.485	36.299.485
n. 1.000 unità di III area	0	42.063.600	42.063.600
n. 1.000 unità di II area			35.791.440
Totale	30.249.571	78.363.085	114.154.525

Attività	Spesa
Locazione locali	1.050.000
Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali	250.000
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	80.000
Cancelleria e stampati	120.000
Compensi e trasferte alla Commissioni e gettoni di presenza per la vigilanza	500.000
Totale	2.000.000

Anno 2019	euro 30.249.571
Anno 2020	euro 78.363.085
Anno 2021 (regime)	euro 114.154.525

Relativamente agli oneri per l'espletamento delle prove selettive è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019.

Comma 5. Dal 2019, per le finalità indicate nella disposizione, il Ministero dell'Interno, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, il seguente contingente di personale: a) 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia; b) 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni Centrali; c) 250 unità nell'Area funzionale terza F1; d) 450 unità nell'Area funzionale seconda F2.

Gli oneri assunzionali derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, illustrati nella tabella seguente, sono stati quantificati tenendo conto dell'Accordo economico 2016-2018 e del D.P.R. n.66/2018 per la qualifica di viceprefetto aggiunto, per la qualifica di dirigente dell'Area Prima, di seconda fascia dell'Accordo economico 2006-2009 (euro 114.689,73), mentre per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Area funzionale Terza –F-1 e Seconda–F2, è pari rispettivamente a euro 42.829,42 e euro 36.828,46, calcolato sulla base del CCNL 2016-2018, comprensivi del trattamento medio accessorio al lordo degli oneri riflessi.

Qualifica	Unità	Anno	Onere-pro capite	Onere annuo complessivo
Prefetti	50	2019	53.892,68	2.694.634,18
		2020	53.892,68	2.694.634,18
		2021	94.624,06	4.731.202,78
Qualifica	Unità	Anno	Onere-pro capite	Onere annuo complessivo
DIRIGENTE SECONDA FASCIA	25	2019	114.689,73	2.867.243,25
		2020	114.689,73	2.867.243,25
		2021	114.689,73	2.867.243,25
Qualifica	Unità	Anno	Onere-pro capite	Onere annuo complessivo
AREA TERZA - F1	250	2019	42.829,42	10.707.355,00
		2020	42.829,42	10.707.355,00
		2021	42.829,42	10.707.355,00
Qualifica	Unità	Anno	Onere-pro capite	Onere annuo complessivo
AREA SECONDA - F2	450	2019	36.828,46	16.572.807,00
		2020	36.828,46	16.572.807,00
		2021	36.828,46	16.572.807,00

Il prospetto riassuntivo seguente mostra gli oneri assunzionali complessivi derivanti dal reclutamento del contingente di personale autorizzato con la disposizione distinti per ciascuna annualità del triennio 2019-2021, cui si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Anno	Onere assunzionale
2019	32.842.040
2020	32.842.040
2021	34.878.609

Comma 6. Con la disposizione si autorizza il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere il seguente contingente di personale: a) n. 20 dirigenti di livello non generale; b) n. 350 unità di Area III-F1; c) n. 50 unità di Area II – F1.

Per l’espletamento delle finalità evidenziate nella disposizione si prevede il conseguente incremento della dotazione organica del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013 in misura pari a 20 posizioni di livello dirigenziale non generale ed a 300 unità di personale non dirigenziale.

L’onere totale “a regime”, conseguente al reclutamento del predetto contingente di personale, è pari a euro 19.138.450 ed è, nel dettaglio, illustrato nella tabella seguente:

PERSONALE AREA II F1				
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2019 x 25 unità x 6 mesi	Costo per anno 2020 x 50 unità (25 assunti nel 2019 + 25 assunti nel 2020) a regime	Costo per anno 2021
50	€ 35.103	€ 438.788	€ 1.755.150	€ 1.755.150
PERSONALE AREA III F1				
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2019 x 125 unità x 6 mesi	Costo per anno 2020 x 250 unità (125 assunti nel 2019 + 125 assunti nel 2020) a regime	Costo per anno 2021
350	€ 42.238	€ 2.639.875	€ 10.559.500	€ 14.783.300
AREA DIRIGENZA II FASCIA				
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2019 x 15 unità x 6 mesi	Costo per anno 2020 x 20 unità	Costo per anno 2021
20	€ 130.000	€ 975.000	€ 2.600.000	€ 2.600.000

L’onere per l’anno 2019 è stato valutato tenendo conto dei tempi tecnici necessari per effettuare le procedure concorsuali pubbliche e che le relative assunzioni non potranno verosimilmente essere effettuate prima del mese di giugno 2019 secondo le seguenti misure massime: n. 125 funzionari appartenenti all’Area III – posizione economica F1, n. 25 funzionari appartenenti all’Area II – posizione economica F1 e n. 15 unità di personale di livello dirigenziale non generale.

La retribuzione annua lorda di un funzionario appartenente all’Area III – posizione economica F1 è stimata in 42.238 euro annui.

Pertanto, la spesa per il 2019 relativa all’assunzione del personale dell’Area III-F1 è stimata in 2.639.875 euro. Conseguentemente, a partire dal 2020, si stima un costo pari a euro 10.559.500 (corrispondente a 125 unità immesse in servizio nel 2019 e ad ulteriori 125 unità immesse in servizio nel 2020, per un totale di 250 unità) e, a decorrere dal 2021, un costo totale di euro 14.783.300 (pari a 250 unità a regime dal 2020 e ad ulteriori 100 unità immesse in servizio e nel 2021, per un totale di 350 unità a regime) per la totalità delle 350 assunzioni a tempo indeterminato nell’Area terza, posizione F1.

Inoltre, è stato calcolato che la retribuzione annua lorda di un funzionario appartenente all'Area II – posizione economica F1 è pari a € 35.103 annui.

Pertanto, la spesa per il 2019 relativa alle assunzioni del personale dell'Area II-F1 è stimata in 438.788 euro (pari a n. 25 unità immesse in servizio in servizio per sei mesi del 2019). Conseguentemente, si stima, a decorrere dall'anno 2020, un costo totale di euro 1.755.150 (pari a n. 25 unità immesse in servizio nel 2019 e ad ulteriori n. 25 unità immesse in servizio nel 2020) per la totalità delle 50 assunzioni a tempo indeterminato nell'Area seconda – posizione economica F1.

Con riferimento alle assunzioni di 20 unità di personale di livello dirigenziale non generale, è stato calcolato che la retribuzione annua lorda di un dirigente di livello dirigenziale non generale è pari a circa 130.000 euro annui.

Pertanto, la spesa per il 2019 relativa alle assunzioni del citato personale dirigenziale è stimata in 975.000 euro (pari a n. 15 unità immesse in servizio in servizio per sei mesi del 2019). Conseguentemente, a partire dal 2020, si stima “a regime” un costo totale di 2.600.000 euro annuo per la totalità delle 20 assunzioni a tempo indeterminato di personale di qualifica dirigenziale non generale.

All'onere complessivo determinato dalla norma in argomento, nel limite massimo di spesa pari a 4.053.663 euro per il 2019, a euro 14.914.650 per l'anno 2020 e a euro 19.138.450 a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lett. b), come rifinanziato, ai sensi del comma 1, del presente articolo.

La spesa per lo svolgimento delle procedure concorsuali, che verranno affidate alla Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM, è stata quantificata in euro 800.000 per l'anno 2019. A detta spesa si provvede mediante utilizzo dello stanziamento dell'esercizio finanziario 2019 del “Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi” di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conseguente allocazione di uno stanziamento di pari importo su apposito capitolo di spesa di parte corrente da istituire nel medesimo stato di previsione. La quantificazione dell'onere afferente allo svolgimento delle procedure concorsuali previste dalla disposizione, per l'importo complessivo di euro 800.000 per l'anno 2019, è comprensivo degli oneri per locazioni locali; facchinaggio, allestimento aule e gestione locali; spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie; cancelleria e stampanti; compensi e trasferte alla Commissioni e gettoni di presenza per la vigilanza, detratte le somme da corrispondere a titolo di contributi per la partecipazione a concorsi pubblici prevista dalla normativa vigente.

Le spese di funzionamento conseguenti al completamento delle procedure assunzionali non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero, considerato che i beni e i servizi strumentali che si renderanno necessari rientrano tra quelli già nella disponibilità del Ministero medesimo, per effetto dei servizi di supporto tecnico-specialistico a vario titolo attivati.

Si prevede la progressiva riduzione delle convenzioni vigenti riguardanti attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale, con versamento, per gli anni dal 2019 al 2024, delle risorse derivanti dalle riduzioni delle convenzioni annualmente accertate e relativo versamento all'entrata del bilancio dello Stato ed acquisizione all'erario.

Nell'esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio.

Comma 7. Con la disposizione si autorizza l'Avvocatura Generale dello Stato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere il seguente contingente di personale: a) n. 6 dirigenti di livello non generale; b) n. 35 unità di Area III-F1; c) n. 50 unità di Area II – F1.

Nel dettaglio, gli oneri derivanti dal presente articolo per sono i seguenti:

PERSONALE AREA II-F1				
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2019 x 25 unità x 6 mesi	Costo per anno 2020 x 50 unità (25 assunti nel 2019 + 25 assunti nel 2020) a regime	Costo per anno 2021
50	€ 35.103,00	€ 438.788,00	€ 1.755.150,00	€ 1.755.150,00
PERSONALE AREA III F1				
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2019 x 12 unità x 6 mesi	Costo per anno 2020 x 25 unità (12 assunti nel 2019 + 13 nel 2020)	Costo a regime x 35 unità dall'anno 2021
35	€ 42.238,00	€ 253.428,00	€ 1.055.950,00	€ 1.478.330,00
AREA DIRIGENZA II FASCIA				
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2019 x 6 unità x 6 mesi	Costo per anno 2020 x 6 unità	Costo per anno 2021
6	€ 130.000,00	€ 390.000,00	€ 780.000,00	€ 780.000,00

Il prospetto riassuntivo seguente mostra gli oneri assunzionali complessivi derivanti dal reclutamento del contingente di personale autorizzato con la disposizione distinti per ciascuna annualità del triennio 2019-2021.

Anno	Onere assunzionale
2019	1.082.216
2020	3.591.100
2021	4.013.480

L'onere per l'anno 2019 è stato valutato, anche **considerando** che, in relazione ai tempi tecnici per effettuare le procedure concorsuali, le relative assunzioni non potranno verosimilmente essere effettuate prima del mese di giugno 2019 secondo le seguenti misure massime: n. 12 funzionari appartenenti all'Area III – posizione economica F1, n. 25 funzionari appartenenti all'Area II – posizione economica F1 e n. 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale.

Ciò premesso, è stato calcolato che la retribuzione annua lorda di un funzionario appartenente all'Area III – posizione economica F1 è pari a circa 42.238 euro annui.

Pertanto, la spesa per il 2019 relativa alle assunzioni delle unità di Area III-F1 è stimata in 253.428,00 euro. Conseguentemente, a partire dal 2020, si stima un costo pari a euro 1.055.950,00 (pari a 12 unità immesse in servizio nel 2019 e ad ulteriori 13 unità immesse in servizio nel 2020, per un totale di 25 unità) e a decorrere dal 2021, un costo totale di euro 1.478.330,00 (pari a 25 unità a regime dal 2020

e ad ulteriori 10 unità immesse in servizio e nel 2021, per un totale di 35 unità a regime) per la totalità delle 35 assunzioni a tempo indeterminato nell'Area terza, posizione F1.

Inoltre, è stato calcolato che la retribuzione annua lorda di un funzionario appartenente all'Area II – posizione economica F1 è pari a circa € 35.103,00 annui.

Pertanto, la spesa per il 2019 relativa alle assunzioni delle unità di Area II-F1 è stimata in 438.788,00 euro (pari a n. 25 unità immesse in servizio in servizio per sei mesi del 2019). Conseguentemente, si stima, a decorrere dall'anno 2020, un costo totale di euro 1.755.150,00 (pari a n. 25 unità immesse in servizio nel 2019 e ad ulteriori n. 25 unità immesse in servizio nel 2020) per la totalità delle 50 assunzioni a tempo indeterminato nell'Area seconda – posizione economica F1.

Con riferimento alle assunzioni di 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, è stato calcolato che la retribuzione annua lorda di un dirigente di livello dirigenziale non generale è pari a circa 130.000 euro annui.

Pertanto, la spesa per il 2019 relativa alle assunzioni dei dirigenti non generali è stimata in 390.000,00 euro (pari a n. 6 unità immesse in servizio in servizio per sei mesi del 2019). Conseguentemente, a partire dal 2020, si stima “a regime” un costo totale di 780.000,00 euro annuo per la totalità delle 6 assunzioni a tempo indeterminato di personale di qualifica dirigenziale non generale.

All'onere complessivo determinato dalla norma in argomento, nel limite massimo di spesa pari a 1.082.216 euro per l'anno 2019, a 3.591.100 euro per l'anno 2020 e a 4.013.480 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Comma 8. Per le finalità perseguite con la presente disposizione, è autorizzata l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, in deroga alla vigente normativa in materia di turn over, di Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali Amministrativi regionali.

Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa per un onere massimo complessivo di 4,9 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Nella tabella seguente è illustrata la proiezione decennale della spesa derivante dall'attuazione del presente comma, così come previsto dall'articolo 17 della legge n. 196/2009, che corrisponde ad un contingente di 20 Referendari di T.A.R. e di 12 Consiglieri di Stato. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020.

CRITERIO PER CALCOLO COSTO MEDIO DELLA CARRIERA ECONOMICA DI UN REFERENDARIO T.A.R.																					
				Stipendio	Oneri riflessi	I.L.S.	Oneri riflessi	Indennità Magistratura	Oneri riflessi	13°	Oneri riflessi	totale retribuzione	differenza con tetto retributivo 2015 240.000	Tetto retributivo 2015 240.000,00	oneri riflessi senza 18%	Magg.18%	24,20% su magg. 18%	totale oneri riflessi	TOTALE GENERALE	COSTO TOTALE ANNUO DIN. 20 REFERENDARI T.A.R.	COSTO TOTALE NEL DECENNIO DIN. 20 REFERENDARI T.A.R.
					38,38%		36,11%		32,70%												
Costo referendario alla seconda classe primo anno			59.184,72	59.184,72	22.715,10	12.732,83	4.597,82	13.730,40	4.489,84	5.993,13	2.276,08	91.641,08		91.641,08	34.078,84			34.078,84	125.719,92	2.514.398,34	30.031.631,32
Costo referendario alla terza classe			60.728,96	60.728,96	23.307,77	12.732,83	4.597,82	13.730,40	4.489,84	6.121,82	2.325,47	93.314,01		93.314,01	34.720,91			34.720,91	128.034,91	2.560.698,26	
Costo referendario alla terza classe			60.728,96	60.728,96	23.307,77	12.732,83	4.597,82	13.730,40	4.489,84	6.121,82	2.325,47	93.314,01		93.314,01	34.720,91			34.720,91	128.034,91	2.560.698,26	
Costo referendario alla quarta classe			63.816,87	63.816,87	24.492,91	12.732,83	4.597,82	13.730,40	4.489,84	6.379,14	2.424,23	96.659,24		96.659,24	36.004,81			36.004,81	132.664,05	2.653.281,01	
Costo primo referendario alla terza classe (6 mesi)			71.869,15	71.869,15	27.583,38	13.171,97	4.756,40	13.730,40	4.489,84	7.086,76	2.694,98	105.858,28		105.858,28	39.524,60			39.524,60	72.691,44	1.453.828,80	
Costo primo referendario alla quarta classe			72.732,00	72.732,00	27.914,54	13.171,97	4.756,40	13.730,40	4.489,84	7.158,66	2.722,58	106.793,03		106.793,03	39.883,36			39.883,36	146.676,39	2.933.527,87	
Costo primo referendario alla quarta classe			72.732,00	72.732,00	27.914,54	13.171,97	4.756,40	13.730,40	4.489,84	7.158,66	2.722,58	106.793,03		106.793,03	39.883,36			39.883,36	146.676,39	2.933.527,87	
Costo primo referendario alla quinta classe (18 mesi)			76.251,29	76.251,29	29.265,25	13.171,97	4.756,40	13.730,40	4.489,84	7.451,94	2.835,14	110.605,60		110.605,60	41.346,62			41.346,62	227.928,33	4.558.566,59	
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti			104.758,78	104.758,78	40.206,42	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	9.864,17	3.760,12	141.965,59		141.965,59	53.371,73	5.125,18	1.240,29	54.612,02	196.577,61	3.931.552,16	
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti			104.758,78	104.758,78	40.206,42	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	9.864,17	3.760,12	141.965,59		141.965,59	53.371,73	5.125,18	1.240,29	54.612,02	196.577,61	3.931.552,16	

CRITERIO PER CALCOLO COSTO MEDIO DELLA CARRIERA ECONOMICA DI UN CONSIGLIERE																					
				Stipendio	Oneri riflessi	I.I.S.	Oneri riflessi	Indennità Magistratura	Oneri riflessi	13°	Oneri riflessi	totale retribuzione	differenza con tetto retributivo 2015 240.000	Tetto retributivo 2015 240.000,00	oneri riflessi senza 18%	Magg.18%	24,20% su magg. 18%	totale oneri riflessi	TOTALE GENERALE	COSTO TOTALE ANNUO DI N. 12	COSTO TOTALE NEL DECENNIO DI N. 12 CONSIGLIERI
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti primo anno			104.758,78	104.758,78	40.206,42	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	9.864,17	3.760,12	141.965,59		141.965,59	53.371,73	5.125,18	1.240,29	54.612,02	196.577,61	2.358.931,30	27.827.999,28
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti			104.758,78	104.758,78	40.206,42	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	9.864,17	3.760,12	141.965,59		141.965,59	53.371,73	5.125,18	1.240,29	54.612,02	196.577,61	2.358.931,30	
Costo consigliere all'ottava classe 4 scatti			107.195,03	107.195,03	41.141,45	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	10.067,19	3.838,04	144.604,86		144.604,86	54.384,68	5.563,71	1.346,42	55.731,10	200.335,95	2.404.031,45	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 6° aumento biennale (1 anno)			132.872,32	132.872,32	50.996,40	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.264,60	4.680,10	173.171,24		173.171,24	65.331,45	10.185,62	2.464,92	67.796,37	240.967,61	2.891.611,32	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 7° aumento biennale			134.201,88	134.201,88	51.506,68	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.375,40	4.722,62	174.611,60		174.611,60	65.884,26	10.424,94	2.522,84	68.407,09	243.018,69	2.916.224,29	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 7° aumento biennale			134.201,88	134.201,88	51.506,68	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.375,40	4.722,62	174.611,60		174.611,60	65.884,26	10.424,94	2.522,84	68.407,09	243.018,69	2.916.224,29	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 8° aumento biennale			137.057,16	137.057,16	52.602,54	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.613,34	4.813,94	177.704,82		177.704,82	67.071,43	10.938,89	2.647,21	69.718,64	247.423,46	2.969.081,58	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 8° aumento biennale			137.057,16	137.057,16	52.602,54	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.613,34	4.813,94	177.704,82		177.704,82	67.071,43	10.938,89	2.647,21	69.718,64	247.423,46	2.969.081,58	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 9° aumento biennale			139.912,56	139.912,56	53.698,44	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.851,29	4.905,27	180.798,17		180.798,17	68.258,66	11.452,86	2.771,59	71.030,25	251.828,42	3.021.941,09	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 9° aumento biennale			139.912,56	139.912,56	53.698,44	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.851,29	4.905,27	180.798,17		180.798,17	68.258,66	11.452,86	2.771,59	71.030,25	251.828,42	3.021.941,09	

Anno	COSTO TOTALE ANNUO DI N. 20 REFERENDARI T.A.R. + N. 12 CONSIGLIERI
------	--

1^	4.873.329,64
2^	4.919.629,56
3^	4.964.729,71
4^	5.544.892,33
5^	5.836.817,03
6^	5.849.752,16
7^	5.955.367,71
8^	6.008.125,97
9^	6.953.493,25
10^	6.953.493,25

Comma 9. Per le finalità perseguite con la presente disposizione, per il triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, è autorizzato il reclutamento, con incremento della dotazione organica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sino a 26 unità di personale non dirigenziale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

In considerazione dei tempi tecnici di svolgimento delle procedure concorsuali, il predetto contingente di n. 26 unità di personale sarà verosimilmente assunto non prima del mese di luglio 2019.

Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per il 2019 e di 1,12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Nella tabella seguente sono illustrati gli oneri assunzionali del contingente di personale in parola.

COSTO DEL PERSONALE DELLE QUALIFICHE									
PERSONALE DELLE QUALIFICHE	unità di personale	** Stipendio	193/64	I.I.S.	Indennità di amministrazione	13 ^a mensilità	oneri riflessi	IRAP	TOTALE COMPLESSIVO ANNUO
AREA III									
Funzionario amministrativo F1	22	15.846,00	1.467,96	6.445,80	5.192,88	1.979,98	9.242,67	2.629,27	941.700,31
Ingegnere F1	1	15.846,00	1.467,96	6.445,80	5.192,88	1.979,98	9.242,67	2.629,27	42.804,56
Interprete F1	3	15.846,00	1.467,96	6.445,80	5.192,88	1.979,98	9.242,67	2.629,27	128.413,68
						onere annuale			1.112.918,55

Comma 10. Al fine di poter far fronte alle complesse funzioni affidate alla nuova Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali (ANSFISA), la norma prevede talune modifiche all'articolo 12 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, finalizzate all'ampliamento del contingente di personale da assegnare all'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. Tale ampliamento determina un incremento della dotazione organica complessiva dell'ANSFISA e delle relative assunzioni da effettuare. Le modifiche riguardano:

-il comma 9, lettera b) che prevede l'aumento la dotazione organica complessiva dell'Agenzia di ulteriori 135 unità (incremento da 434 a 569 unità), di cui 7 posizioni dirigenziali di livello non generale (incremento da 35 a 42 unità);

-il comma 12 che prevede l'incremento del contingente aggiuntivo, da assegnare all'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali personale, sia con riferimento alle unità di personale non dirigenziale che passano da 122 a 250 (incrementandole di ulteriori 128) sia ai profili di livello dirigenziale non generale che passano da 8 a 15 posizioni (incrementandoli di ulteriori 7 posizioni);

-il comma 15 che modifica l'autorizzazione all'assunzione prevedendone l'incremento:

- di ulteriori 128 unità di personale non dirigenziale (incremento da 211 a 339 unità), di cui 64 unità da assumere nel 2019 e 64 unità nel 2020;
- di ulteriori 7 posizioni dirigenziali di livello non generale (incremento da 25 a 32 unità), di cui 4 unità da assumere nel 2019 e 3 unità nel 2020.

Nella tabella seguente sono riportati i maggiori oneri derivanti dalla modifica dei predetti commi 9, lettera b), 12 e 15, assumendo che le assunzioni relative al 2019, siano effettuate a partire dal mese di luglio. Ai fini della quantificazione del trattamento economico complessivo, sono stati presi a riferimento i costi unitari medi per singola qualifica sulla base del CCNL delle funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC, che l'ANSFISA applicherà al proprio personale

ai sensi del comma 16. Il costo medio unitario comprende il trattamento fondamentale e accessorio, comprensivo degli oneri riflessi pari al 38,38% (contributi 24,20% + Irap 8,5% + T.f.r. 5,68%).

TABELLA ONERI UNITA' AGGIUNTIVE

CATEGORIA	Unità da assumere dal 1° luglio 2019	Unità complessive da assumere a decorrere dal 2020	Costo unitario nuovi ingressi (livello CCNL iniziale)	Totale oneri anno 2019	Totale oneri a decorrere dal 2020
Dirigenti II Fascia	4	7	€ 164.805	€ 329.611	€ 1.153.637
Professionisti I qualifica	9	18	€ 83.514	€ 375.813	€ 1.503.253
Professionisti II qualifica		1	€ 69.106	€ 0	€ 69.106
Funzionari	33	66	€ 51.685	€ 852.794	€ 3.411.177
Collaboratori	20	39	€ 46.340	€ 463.397	€ 1.807.248
Operatori	2	4	€ 42.275	€ 42.275	€ 169.101
Totale personale ANSFISA	68	135		€ 2.063.891	€ 8.113.523

Ai predetti oneri assunzionali si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lett. b), come rifinanziato, ai sensi del comma 1, del presente articolo.

Sono stati, inoltre, stimati costi pari ad euro 1.000.000 per l'anno 2019 e ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2020, a titolo di oneri di funzionamento che comprendono spese per missioni, assicurazioni, buoni pasto, formazione, interventi assistenziali, materiali di cancelleria, spese di rappresentanza, utenze e canoni, utilizzo beni di terzi, manutenzioni ordinarie e riparazioni, consulenze, servizi amministrativi, servizi informatici, etc.

Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020.

Comma 11 La disposizione prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato con le procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, è rimodulata, in base ai fabbisogni triennali programmati, la dotazione organica del personale della carriera diplomatica.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la rimodulazione dovrà avvenire garantendo la neutralità finanziaria.

Comma 12 Per le finalità perseguite con la presente disposizione, si autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, complessive 1.000 unità di personale non dirigenziale (500 unità dal 2020, di cui 250 unità Area III-F1 e 250 Area II-F1; 500 unità dal 2021, di cui 250 unità Area III-F1 e 250 Area II-F1).

Nella tabella seguente sono illustrati gli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della presente disposizione:

Qualifica	Onere <i>pro capite</i>	Unità	2020	2021
Area III-F1	40.808,31	250	10.202.078	10.202.078
Area II-F1	33.673,31	250	8.418.328	8.418.328

Totale unità e oneri 2020		500	18.620.405	18.620.405
Area III-F1	40.808,31	250	-	10.202.078
Area II-F1	33.673,31	250	-	8.418.328
Totale unità e oneri 2021		500		18.620.405
Totale unità e oneri		1000	18.620.405	37.240.810

Ai predetti oneri assunzionali, pari ad euro 18.620.405 per l'anno 2020 e ad euro 37.240.810 a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Comma 13. La norma autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali a procedere all'esaurimento delle graduatorie di concorso delle procedure di selezione pubblica di cui all'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il numero complessivo delle unità di idonei collocati nelle graduatorie di merito relative ai vari profili professionali è pari a 91, così articolato: a) 1 funzionario architetto; b) 1 funzionario storico dell'arte; c) 11 funzionari archivisti; d) 34 funzionari per la promozione e la comunicazione; e) 16 funzionari archeologi; f) 9 funzionari demoetnoantropologi; g) 6 funzionari bibliotecari; h) 13 funzionari restauratori. L'onere *pro capite* di una unità di Area III – F1 è stimato in euro 40.808,31, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. Con la presente disposizione si autorizza lo scorrimento del predetto contingente di personale nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni.

Alla copertura dei relativi oneri assunzionali, a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Comma 14. La disposizione, prevede una comunicazione da parte delle amministrazioni beneficiarie delle risorse di cui al fondo ex art. 1, c. 365, l. n. 232/2016 e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 29

Magistrati ordinari

Commi 1 e 2. La norma prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 360 posti, bandito con D.M. 19/10/2016, elevabili a 396, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 8 del D.lgs. n. 160/2006 previsto dal D.L. 168/2016 convertito dalla Legge 197/2016, le cui procedure si concluderanno nel corso del 2018; la relativa graduatoria sarà approvata entro il mese di dicembre 2018.

Considerato che dal 1° gennaio al 13 settembre 2018 le cessazioni dei magistrati, a qualsiasi titolo, sono state di 74 unità, mentre per il periodo 13 settembre /31 dicembre 2018 sono previste cessazioni per limiti di età e dimissioni di ulteriori 41 unità, per un totale complessivo di 115 unità, le risorse da destinare al turn over per l'anno 2019, secondo le percentuali previste a legislazione vigente, (pari al 100% delle cessazioni dell'anno precedente), sono da riferire ad un numero di circa 115 unità.

Gli oneri aggiuntivi, per il bilancio dello Stato, riferiti ad un contingente massimo di n. 300 unità, con decorrenza 1° gennaio 2019, come da tabella allegata, tengono conto dell'utilizzo delle risorse del turnover.

Nella tabella seguente sono riportati gli oneri assunzionali secondo la proiezione decennale ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196/2009. A tal fine, è autorizzata la spesa indicata nell'ultima colonna della tabella seguente, che risulta pari ad euro 38.410.320 a decorrere dall'anno 2028.

Tabella oneri stipendiali

[illegible]

Segue:

Tabella oneri stipendiali

	ANNO	MESI	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	300	ONERE
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità	2023	7	0	53.690,03	12.732,87	13.730,39	80.153,29	6.813,03	19.397,10	3.049,59	433,94	29.693,66	109.846,95	7	64.077,39	19.223.217,00	35.423.877,00
	2023	5	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,86	111.041,10	5	46.267,13	13.880.139,00	
	2023		13^	4.546,08	1.061,07		5.607,15	476,61	1.356,93	258,22	36,16	2.127,92	7.735,07	13^	7.735,07	2.320.521,00	
	2024	12	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,86	111.041,10	12	111.041,10	33.312.330,00	35.632.851,00
	2024		13^	4.546,08	1.061,07		5.607,15	476,61	1.356,93	258,22	36,16	2.127,92	7.735,07	13^	7.735,07	2.320.521,00	
	2025	7	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,86	111.041,10	7	64.773,98	19.432.194,00	36.273.804,00
	2025	2	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.209,99	115.314,13	5	48.047,55	14.414.265,00	
	2025		13^	4.803,41	1.061,07		5.864,48	498,48	1.419,20	272,83	36,16	2.226,67	8.091,15	13^	8.091,15	2.427.345,00	
	2026	12	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.209,99	115.314,13	12	115.314,13	34.594.239,00	37.021.584,00
	2026		13^	4.803,41	1.061,07		5.864,48	498,48	1.419,20	272,83	36,16	2.226,67	8.091,15	13^	8.091,15	2.427.345,00	
	2027	7	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.209,99	115.314,13	7	67.266,58	20.179.974,00	37.662.540,00
	2027	5	3	60.728,78	12.732,87	13.730,39	87.192,04	7.411,32	21.100,47	3.449,39	433,94	32.395,12	119.587,16	5	49.827,98	14.948.394,00	
	2027		13^	5.060,73	1.061,07		6.121,80	520,35	1.481,48	287,45	36,16	2.325,44	8.447,24	13^	8.447,24	2.534.172,00	
	2028	12	3	60.728,78	12.732,87	13.730,39	87.192,04	7.411,32	21.100,47	3.449,39	433,94	32.395,12	119.587,16	12	119.587,16	35.876.148,00	38.410.320,00
	2028		13^	5.060,73	1.061,07		6.121,80	520,35	1.481,48	287,45	36,16	2.325,44	8.447,24	13^	8.447,24	2.534.172,00	

Commi 3 e 4. Prevede l'incremento del ruolo organico della magistratura ordinaria di 600 unità nonché la contestuale autorizzazione all'avvio delle relative procedure concorsuali e la conseguente assunzione di contingenti annui di 200 magistrati ordinari nel triennio 2020 - 2022.

L'onere annuo è stato quantificato secondo la proiezione decennale ex articolo 17 della legge n. 196 del 2009 ed è evidenziato dalla seguente tabella:

Anno	200 unità dal 2020	200 unità dal 2021	200 unità dal 2022	Totale Onere
2019	0	0	0	0
2020	13.962.056,00	0	0	13.962.056,00
2021	16.695.800,00	13.962.056,00	0	30.657.856,00
2022	18.258.140,00	16.695.800,00	13.962.056,00	48.915.996,00
2023	18.617.344,00	18.258.140,00	16.695.800,00	53.571.284,00
2024	23.615.918,00	18.617.344,00	18.258.140,00	60.491.402,00
2025	23.755.234,00	23.615.918,00	18.617.344,00	65.988.496,00
2026	24.182.536,00	23.755.234,00	23.615.918,00	71.553.688,00
2027	24.681.056,00	24.182.536,00	23.755.234,00	72.618.826,00
2028	25.108.360,00	24.681.056,00	24.182.536,00	73.971.952,00
2029	25.606.880,00	25.108.360,00	24.681.056,00	75.396.296,00
2030	25.606.880,00	25.606.880,00	25.108.360,00	76.322.120,00
2031	25.606.880,00	25.606.880,00	25.606.880,00	76.820.640,00

A tal fine, è autorizzata la spesa indicata nell'ultima colonna della predetta tabella, che risulta pari ad euro 76.820.640 a decorrere dall'anno 2031.

Articolo 30 Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia

La norma prevede l'assunzione straordinaria di personale delle Forze di polizia, da attuarsi mediante un piano pluriennale, dal 2019 al 2023, allo scopo di potenziare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale.

Tale intervento consente di portare a compimento il piano quinquennale di assunzioni previsto dall'articolo 1, commi 287 e 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l'anno 2018), che già prevedeva il ripianamento del 50% della dotazione organica delle Forze di polizia.

Il **comma 1** prevede, pertanto, l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 6.150 unità delle Forze di polizia nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, contemplando l'immissione in ruolo di

1.043 unità per l'anno 2019, oltre a 362 unità per il Corpo della Polizia penitenziaria disciplinate al comma 2, lettera a), 1.320 unità per l'anno 2020, 1.143 unità per l'anno 2021, 1.143 unità per l'anno 2022 e 1.139 unità per l'anno 2023. Tali assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9 bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 6 agosto 2008, n. 133</u>. La dimostrazione degli oneri per le assunzioni del presente comma sono di seguito riportate nelle tabelle 1, 2, 3.
Il comma 2, prevede, al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché, per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario, l'autorizzazione ad assumere, non prima del 1° marzo 2019 - in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 6 agosto 2008, n. 133</u>, e, quindi, senza necessità di apposito DPCM di cui al comma 1 - nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria: 362 unità, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente; 86 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 200 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 del medesimo articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 652 unità, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 6 agosto 2008, n. 133</u>. La dimostrazione degli oneri per le assunzioni del comma 2, lettere a), b) e c) è riportata nelle tabelle relative. Il comma 2 lettera d) prevede autorizzazioni nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali del 2019 e pertanto, non determina nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate nei limiti della carenza di organico nei ruoli iniziali e tenuto conto di quanto disposto, rispettivamente per la Polizia di Stato e per il Corpo di polizia penitenziaria dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nonché per l'Arma dei Carabinieri dall'articolo 824 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il comma 3 prevede, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire tra i Corpi di Polizia, secondo quanto previsto alla tabella 2 allegata, con una dotazione di euro 4.938.908 per l'anno 2019, di euro 44.385.335 per l'anno 2020, di euro 99.691.180 per l'anno 2021, di euro 148.379.880 per l'anno 2022, di euro 197.050.480 per l'anno 2023, di euro 240.809.990 per l'anno 2024, di euro 249.211.968 per l'anno 2025, di euro 251.673.838 per l'anno 2026, di euro 253.944.548 per l'anno 2027, di euro 256.213.218 per l'anno 2028 e di euro 257.910.130 a decorrere dall'anno 2029.
Il comma 4 prevede, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, che il fondo di cui al comma 3 sia incrementato di euro 17.830.430 per l'anno 2019, di euro 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, euro 22.434.840 per l'anno 2022, euro 14.957.840 per l'anno 2023, euro 15.392.240 per l'anno 2024 e euro 15.479.120 a decorrere dall'anno 2025.
Il comma 5 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) pari a euro 338.410 per l'anno 2019, euro 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, euro 4.340.520 per l'anno 2022, euro 11.817.520 per l'anno 2023, euro 12.160.720 per l'anno 2024, euro 12.229.360 a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con riferimento alle unità previste dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la Polizia

penitenziaria relativamente agli anni 2019 e 2022. Il fondo di cui al comma 3 è incrementato in maniera corrispondente.

Il **comma 6** prevede per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni previste nel presente articolo, l'istituzione di un fondo nel bilancio di previsione del Ministero dell'Interno, da ripartire tra le amministrazioni interessate, tenuto conto delle assunzioni ivi previste, con apposito DPCM. La dotazione del fondo è di 1.000.000 di euro per il 2019 e di 3.000.000 di euro a decorrere dal 2020.

**PIANO QUINQUENNALE STRAORDINARIO
PER LA COMPLETA COPERTURA DEGLI ORGANICI DELLE FORZE DI POLIZIA
VACANZE ORGANICHE**

Forza di polizia	Dotazione organica complessiva	Forza effettiva al 1° luglio 2018	Carenza organica complessiva al 1° luglio 2018	Assunzioni da realizzare che non devono essere finanziate				Residua carenza organica da ripianare in via straordinaria nel quinquennio 2019-2023
				Cessazioni intervenute nel periodo 1/1-30/6/2018 (il cui ripiano avverrà con <i>turn-over</i> 2019)	Assunzioni già autorizzate, ma non ancora effettuate e in corso di autorizzazione (<i>turn-over</i> fino al 2018)	Assunzioni aggiuntive, extra <i>turn-over</i> disposte con legge di bilancio 7 dicembre 2017, n. 205	totale assunzioni finanziate	
Polizia di Stato	106.242	98.901	7.341	1.056	2.389	1.953	5.398	1.943
Arma dei Carabinieri	117.950	109.537	8.413	1.461	2.662	2.155	6.278	2.135
Guardia di Finanza	62.791	57.835	4.956	1.301	1.397	1.125	3.823	1.133
Polizia Penitenziaria	41.274	37.362	3.912	674	1.438	861	2.973	939
TOTALE FORZE DI POLIZIA	328.257	303.635	24.622	4.492	7.886	6.094	18.472	6.150

**Tabella di ripianamento del 50% delle carenze della dotazione organica
delle Forze di Polizia - quinquennio 2019-2023**

Annualità	POLIZIA DI STATO	ARMA CARABINIERI	GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA PENITENZIARIA	RIPIANAMENTO DOTAZIONE ORGANICA 50 %
2019	389	427	227	362	1.405
2020	389	427	227	277	1.320
2021	389	427	227	100	1.143
2022	389	427	227	100	1.143
2023	387	427	225	100	1.139
RIPIANAMENTO DOTAZIONE ORGANICA RESIDUO 50 %	1.943	2.135	1.133	939	6.150

* Per mera necessità di calcolo degli oneri complessivi a regime, il totale delle assunzioni è stato ripartito aritmeticamente per ognuno dei cinque anni presi in considerazione. Rimane impregiudicata ogni diversa articolazione annuale si renda necessaria. Per il 2019, le assunzioni della polizia penitenziaria sono coperte finanziariamente al comma 4.

RIPIANAMENTO ORGANICI FORZE DI POLIZIA												
ONERI RELATIVI ALLE ASSUNZIONI DI CUI AL COMMA 1												
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	ENTI TA'	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere complessivo A REGIME
POLIZIA DI STATO	1. 943	€ 1.530.715,00	€ 15.396.620,00	€ 31.843.540,00	€ 48.290.460,00	€ 64.729.510,00	€ 79.839.035,00	€ 83.433.740,00	€ 84.460.700,00	€ 85.487.660,00	€ 86.513.300,00	€ 87.279.560,00
ARMA DEI CARABINIERI	2. 135	€ 2.247.087,50	€ 18.194.470,00	€ 36.461.530,00	€ 54.728.590,00	€ 72.995.650,00	€ 89.208.840,00	€ 92.301.387,50	€ 93.074.257,50	€ 93.847.127,50	€ 94.619.997,50	€ 95.199.650,00
GUARDIA DI FINANZA	1. 133	€ 1.161.105,00	€ 9.704.250,00	€ 19.546.970,00	€ 29.389.690,00	€ 39.222.180,00	€ 47.920.475,00	€ 49.535.480,00	€ 49.862.360,00	€ 50.189.240,00	€ 50.515.400,00	€ 50.758.400,00
POLIZIA PENITENZIAR IA	5 77	€ 0,00	€ 1.089.995,00	€ 11.839.140,00	€ 15.971.140,00	€ 20.103.140,00	€ 23.841.640,00	€ 23.941.360,00	€ 24.276.520,00	€ 24.420.520,00	€ 24.564.520,00	€ 24.672.520,00

Totale	5. 788	€ 4.938.907,50	€ 44.385.335,00	€ 99.691.180,00	€ 148.379.880,00	€ 197.050.480,00	€ 240.809.990,00	€ 249.211.967,50	€ 251.673.837,50	€ 253.944.547,50	€ 256.213.217,50	€ 257.910.130,00

Tabella 2 Finanziamento per ciascun anno							
RIPIANAMENTO ORGANICI - RIEPILOGO GENERALE							
	ENTITA' COMPLESSIVE	ASSUNZIONI 2019	ASSUNZIONI 2020	ASSUNZIONI 2021	ASSUNZIONI 2022	ASSUNZIONI 2023	Totale
		STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME	STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME	STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME	STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME	STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME	
POLIZIA DI STATO	1.943	€ 17.473.880,00	€ 17.473.880,00	€ 17.473.880,00	€ 17.473.880,00	€ 17.384.040,00	
ARMA DEI CARABINIERI	2.135	€ 19.039.930,00	€ 19.039.930,00	€ 19.039.930,00	€ 19.039.930,00	€ 19.039.930,00	
GUARDIA DI FINANZA	1.133	€ 10.169.600,00	€ 10.169.600,00	€ 10.169.600,00	€ 10.169.600,00	€ 10.080.000,00	
POLIZIA PENITENZIARIA	577	€ 0,00	€ 11.844.520,00	€ 4.276.000,00	€ 4.276.000,00	€ 4.276.000,00	
TOTALE	5.788	€ 46.683.410,00	€ 58.527.930,00	€ 50.959.410,00	€ 50.959.410,00	€ 50.779.970,00	

Tabella 3 anno 2019

RIPIANAMENTO ORGANICI 50% - ANNO 2019

				onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)			2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		oneri a regime	
	TIPOL. ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	base	accessorio (dato medio 2017 FESI + straord.)	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
POLIZIA	STRAOR.	389	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 1.530.715,00	3	€ 1.530.715,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 38.010,00	€ 4.270,00	€ 42.280,00		€ 0,00	9	€ 12.335.190,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	9	€ 12.335.190,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.470,00	€ 44.920,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	3	€ 4.368.470,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00
			Totale oneri				3	€ 1.530.715,00	12	€ 13.865.905,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.703.660,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00
ARMA	STRAOR.	427	Allievo Car.	€ 21.050,00	€ 0,00	€ 21.050,00	3	€ 2.247.087,50	3	€ 2.247.087,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Carabiniere	€ 38.010,00	€ 4.770,00	€ 42.780,00	0	€ 0,00	9	€ 13.700.295,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	9	€ 13.700.295,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Car. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.140,00	€ 44.590,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 4.759.982,50	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00
			Totale oneri				3	€ 2.247.087,50	12	€ 15.947.382,50	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.460.277,50	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00
G. D. F.	STRAOR.	227	Allievo Fin.	€ 20.460,00	€ 0,00	€ 20.460,00	3	€ 1.161.105,00	3	€ 1.161.105,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Finanziere	€ 38.010,00	€ 5.350,00	€ 43.360,00	0	€ 0,00	9	€ 7.382.040,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	9	€ 7.382.040,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Fin. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.350,00	€ 44.800,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.542.400,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00
			Totale oneri				3	€ 1.161.105,00	12	€ 8.543.145,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.924.440,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00
POL. PEN.	STRAOR.	0	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 38.010,00	€ 3.310,00	€ 41.320,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	€ 42.760,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Totale oneri				0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
STRAOR.						€ 0,00	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	9	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
						€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00
						€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Totale oneri				3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00
Totale unità		1.043	totale oneri Forze di Polizia					€ 4.938.907,50		€ 38.356.432,50		€ 44.556.700,00		€ 44.556.700,00		€ 44.556.700,00		€ 45.088.377,50		€ 46.683.410,00		€ 46.683.410,00		€ 46.683.410,00

RIPIANAMENTO ORGANICI 50% - ANNO 2020

				onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		oneri a regime	
	TIPOL. ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	base	accessorio (dalo medio 2017 FESI + straord.)	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
POLIZIA	STRAOR.	389	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 1.530.715,00	3	€ 1.530.715,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Agente	€ 38.010,00	€ 4.270,00	€ 42.280,00		€ 0,00	9	€ 12.335.190,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	9	€ 12.335.190,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.470,00	€ 44.920,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	3	€ 4.368.470,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00		
			Totale oneri			3	€ 1.530.715,00	12	€ 13.865.905,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.703.660,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00	
ARMA	STRAOR.	427	Allievo Car.	€ 21.050,00	€ 0,00	€ 21.050,00	3	€ 2.247.087,50	3	€ 2.247.087,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Carabinieriere	€ 38.010,00	€ 4.770,00	€ 42.780,00	0	€ 0,00	9	€ 13.700.295,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	9	€ 13.700.295,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Car. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.140,00	€ 44.590,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 4.759.982,50	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00		
			Totale oneri			3	€ 2.247.087,50	12	€ 15.947.382,50	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.460.277,50	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	
G. D. F.	STRAOR.	227	Allievo Fin.	€ 20.460,00	€ 0,00	€ 20.460,00	3	€ 1.161.105,00	3	€ 1.161.105,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Finanziere	€ 38.010,00	€ 5.350,00	€ 43.360,00	0	€ 0,00	9	€ 7.382.040,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	9	€ 7.382.040,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Fin. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.350,00	€ 44.800,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.542.400,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00		
			Totale oneri			3	€ 1.161.105,00	12	€ 8.543.145,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.924.440,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00	
POL. PEN.	STRAOR.	277	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 1.089.995,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Agente	€ 38.010,00	€ 3.310,00	€ 41.320,00	0	€ 0,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.445.640,00	9	€ 8.584.230,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	€ 42.760,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.961.130,00	12	€ 11.844.520,00	12	€ 11.844.520,00	12	€ 11.844.520,00		
			Totale oneri			3	€ 1.089.995,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.545.360,00	12	€ 11.844.520,00	12	€ 11.844.520,00	12	€ 11.844.520,00	
	STRAOR.			€ 0,00			3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	9	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
				€ 0,00			0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00				
				€ 0,00			0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00				
			Totale oneri			3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00			
Totale unità		1.320	totale oneri Forze di Polizia			€ 6.028.902,50	€ 49.802.072,50	€ 56.002.340,00	€ 56.002.340,00	€ 56.002.340,00	€ 56.002.340,00	€ 56.002.340,00	€ 56.633.737,50	€ 58.527.930,00	€ 58.527.930,00	€ 58.527.930,00								

RIPIANAMENTO ORGANICI 50% - ANNO 2021

				onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		oneri a regime	
	TIPOL. ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	base	accessorio (dato medio 2017 FESI + straord.)	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
POLIZIA	STRAOR.	389	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 1.530.715,00	3	€ 1.530.715,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Agente	€ 38.010,00	€ 4.270,00	€ 42.280,00		€ 0,00	9	€ 12.335.190,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	9	€ 12.335.190,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.470,00	€ 44.920,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	3	€ 4.368.470,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00		
			Totale oneri				3	€ 1.530.715,00	12	€ 13.865.905,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.703.660,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00		
ARMA	STRAOR.	427	Allievo Car.	€ 21.050,00	€ 0,00	€ 21.050,00	3	€ 2.247.087,50	3	€ 2.247.087,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Carabiniere	€ 38.010,00	€ 4.770,00	€ 42.780,00	0	€ 0,00	9	€ 13.700.295,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	9	€ 13.700.295,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Car. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.140,00	€ 44.590,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 4.759.982,50	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00		
			Totale oneri				3	€ 2.247.087,50	12	€ 15.947.382,50	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.460.277,50	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00		
G. D. F.	STRAOR.	227	Allievo Fin.	€ 20.460,00	€ 0,00	€ 20.460,00	3	€ 1.161.105,00	3	€ 1.161.105,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Finanziere	€ 38.010,00	€ 5.350,00	€ 43.360,00	0	€ 0,00	9	€ 7.382.040,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	9	€ 7.382.040,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Fin. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.350,00	€ 44.800,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.542.400,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00		
			Totale oneri				3	€ 1.161.105,00	12	€ 8.543.145,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.924.440,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00		
POL. PEN.	STRAOR.	100	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 393.500,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Agente	€ 38.010,00	€ 3.310,00	€ 41.320,00	0	€ 0,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	9	€ 3.099.000,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	€ 42.760,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 1.069.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00		
			Totale oneri				3	€ 393.500,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.168.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00		
	STRAOR.						€ 0,00	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	9	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00			
							€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00			
							€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00			
			Totale oneri				3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00		
Totale unità		1.143	totale oneri Forze di Polizia				€ 5.332.407,50	€ 42.488.432,50		€ 48.688.700,00		€ 48.688.700,00		€ 48.688.700,00		€ 49.256.377,50		€ 50.959.410,00		€ 50.959.410,00		€ 50.959.410,00		

Tabella 3 anno 2022

RIPIANAMENTO ORGANICI 50% - ANNO 2022

				onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)			2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		onere a regime	
	TIPOLOGIA ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	base	accessorio (dato medio 2017 FESI + straord.)	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
POLIZIA	STRAOR.	389	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 1.530.715,00	3	€ 1.530.715,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Agente	€ 38.010,00	€ 4.270,00	€ 42.280,00		€ 0,00	9	€ 12.335.190,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	9	€ 12.335.190,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.470,00	€ 44.920,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	3	€ 4.368.470,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00		
			Totale oneri			3	€ 1.530.715,00	12	€ 13.865.905,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.703.660,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00	
ARMA	STRAOR.	427	Allievo Car.	€ 21.050,00	€ 0,00	€ 21.050,00	3	€ 2.247.087,50	3	€ 2.247.087,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Carabiniere	€ 38.010,00	€ 4.770,00	€ 42.780,00	0	€ 0,00	9	€ 13.700.295,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	9	€ 13.700.295,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Car. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.140,00	€ 44.590,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 4.759.982,50	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00		
			Totale oneri			3	€ 2.247.087,50	12	€ 15.947.382,50	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.460.277,50	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	
G. D. F.	STRAOR.	227	Allievo Fin.	€ 20.460,00	€ 0,00	€ 20.460,00	3	€ 1.161.105,00	3	€ 1.161.105,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Finanziere	€ 38.010,00	€ 5.350,00	€ 43.360,00	0	€ 0,00	9	€ 7.382.040,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	9	€ 7.382.040,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Fin. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.350,00	€ 44.800,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.542.400,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00		
			Totale oneri			3	€ 1.161.105,00	12	€ 8.543.145,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.924.440,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00	
POL. PEN.	STRAOR.	100	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 393.500,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Agente	€ 38.010,00	€ 3.310,00	€ 41.320,00	0	€ 0,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	9	€ 3.099.000,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	€ 42.760,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 1.069.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00		
			Totale oneri			3	€ 393.500,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.168.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00	
	STRAOR.			€ 0,00		3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	9	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00			
				€ 0,00		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00			
				€ 0,00		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00			
			Totale oneri			3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	
Totale unità		1.143	totale oneri Forze di Polizia				€ 5.332.407,50	€ 42.488.432,50	€ 48.688.700,00	€ 48.688.700,00	€ 48.688.700,00	€ 49.256.377,50	€ 50.959.410,00	€ 50.959.410,00	€ 50.959.410,00									

RIPIANAMENTO ORGANICI 50% - ANNO 2023

				onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		oneri a regime	
	TIPOL. ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	base	accessorio (dato medio 2017 FESI + straord.)	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
POLIZIA	STRAOR.	387	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 1.522.845,00	3	€ 1.522.845,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Agente	€ 38.010,00	€ 4.270,00	€ 42.280,00		€ 0,00	9	€ 12.271.770,00	12	€ 16.362.360,00	12	€ 16.362.360,00	12	€ 16.362.360,00	9	€ 12.271.770,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.470,00	€ 44.920,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	3	€ 4.346.010,00	12	€ 17.384.040,00	12	€ 17.384.040,00	12	€ 17.384.040,00		
			Totale oneri				3	€ 1.522.845,00	12	€ 13.794.615,00	12	€ 16.362.360,00	12	€ 16.362.360,00	12	€ 16.362.360,00	12	€ 16.617.780,00	12	€ 17.384.040,00	12	€ 17.384.040,00	12	€ 17.384.040,00
ARMA	STRAOR.	427	Allievo Car.	€ 21.050,00	€ 0,00	€ 21.050,00	3	€ 2.247.087,50	3	€ 2.247.087,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Carabinieri	€ 38.010,00	€ 4.770,00	€ 42.780,00	0	€ 0,00	9	€ 13.700.295,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	9	€ 13.700.295,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Car. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.140,00	€ 44.590,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 4.759.982,50	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00
			Totale oneri				3	€ 2.247.087,50	12	€ 15.947.382,50	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.460.277,50	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00
G. D. F.	STRAOR.	225	Allievo Fin.	€ 20.460,00	€ 0,00	€ 20.460,00	3	€ 1.150.875,00	3	€ 1.150.875,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Finanziere	€ 38.010,00	€ 5.350,00	€ 43.360,00	0	€ 0,00	9	€ 7.317.000,00	12	€ 9.756.000,00	12	€ 9.756.000,00	12	€ 9.756.000,00	9	€ 7.317.000,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Fin. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.350,00	€ 44.800,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.520.000,00	12	€ 10.080.000,00	12	€ 10.080.000,00	12	€ 10.080.000,00
			Totale oneri				3	€ 1.150.875,00	12	€ 8.467.875,00	12	€ 9.756.000,00	12	€ 9.756.000,00	12	€ 9.756.000,00	12	€ 9.837.000,00	12	€ 10.080.000,00	12	€ 10.080.000,00	12	€ 10.080.000,00
POL. PEN.	STRAOR.	100	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 393.500,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Agente	€ 38.010,00	€ 3.310,00	€ 41.320,00	0	€ 0,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	9	€ 3.099.000,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	€ 42.760,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 1.069.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00
			Totale oneri				3	€ 393.500,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.168.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00
	STRAOR.					€ 0,00	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	9	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
						€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00		
						€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Totale oneri				3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00
Totale unità		1.139	totale oneri Forze di Polizia					€ 5.314.307,50		€ 42.341.872,50		€ 48.517.420,00		€ 48.517.420,00		€ 48.517.420,00		€ 49.083.057,50		€ 50.779.970,00		€ 50.779.970,00		€ 50.779.970,00

Tabella comma 2, lett. a) - POLIZIA PENITENZIARIA

RIPIANAMENTO ORGANICO 50% - ANNO 2019

				onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)			2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		oneri a regime	
	TIPOL. ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	base	accessorio (dato medio 2017 FESI + straord.)	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
POL. PEN.	STRAOR.	362	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 1.424.470,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 38.010,00	€ 3.310,00	€ 41.320,00	7	€ 8.725.406,67	12	€ 14.957.840,00	12	€ 14.957.840,00	12	€ 14.957.840,00	12	€ 14.957.840,00	2	€ 2.492.973,33	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	€ 42.760,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	10	€ 12.899.266,67	12	€ 15.479.120,00	12	€ 15.479.120,00	12	€ 15.479.120,00
			Totale oneri				10	€ 10.149.876,67	12	€ 14.957.840,00	12	€ 14.957.840,00	12	€ 14.957.840,00	12	€ 14.957.840,00	12	€ 15.392.240,00	12	€ 15.479.120,00	12	€ 15.479.120,00	12	€ 15.479.120,00

TABELLA ONERI ANTICIPO 286 UNITA'

				onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)			2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		oneri a regime	
	TIPOL. ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	base	accessorio (dato medio 2017 FESI + straord.)	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
POL. PEN.	STRAOR.	86	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 338.410,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 38.010,00	€ 3.310,00	€ 41.320,00	7	€ 2.072.886,67	12	€ 3.553.520,00	12	€ 3.553.520,00	12	€ 3.553.520,00	12	€ 3.553.520,00	2	€ 592.253,33	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	€ 42.760,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	10	€ 3.064.466,67	12	€ 3.677.360,00	12	€ 3.677.360,00	12	€ 3.677.360,00	12	€ 3.677.360,00
			Totale oneri						10	€ 2.411.296,67	12	€ 3.553.520,00	12	€ 3.553.520,00	12	€ 3.553.520,00	12	€ 3.656.720,00	12	€ 3.677.360,00	12	€ 3.677.360,00	12	€ 3.677.360,00
POL. PEN.	STRAOR.	200	Allievo Ag.	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00	3	€ 787.000,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 38.010,00	€ 3.310,00	€ 41.320,00	7	€ 4.820.666,67	12	€ 8.264.000,00	12	€ 8.264.000,00	12	€ 8.264.000,00	12	€ 8.264.000,00	2	€ 1.377.333,33	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	€ 42.760,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	10	€ 7.126.666,67	12	€ 8.552.000,00	12	€ 8.552.000,00	12	€ 8.552.000,00	12	€ 8.552.000,00
			Totale oneri						10	€ 5.607.666,67	12	€ 8.264.000,00	12	€ 8.264.000,00	12	€ 8.264.000,00	12	€ 8.504.000,00	12	€ 8.552.000,00	12	€ 8.552.000,00	12	€ 8.552.000,00
Totale unità		286	totale oneri			€ 8.018.963,33		€ 11.817.520,00		€ 11.817.520,00		€ 11.817.520,00		€ 11.817.520,00		€ 12.160.720,00		€ 12.229.360,00		€ 12.229.360,00		€ 12.229.360,00		

Articolo 31

Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

La norma autorizza l'assunzione, nel biennio 2019-2020, di complessive 1.500 unità nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con conseguente incremento della dotazione organica relativamente al ruolo "vigili del fuoco".

Commi 1 – 3. Prevedono l'assunzione di 650 unità a decorrere dal 10 maggio 2019, di ulteriori 200 unità a decorrere dal 1° settembre 2019 e di ulteriori 650 unità a decorrere dal 1° aprile 2020 e le modalità di reclutamento .

Comma 4 prevede, per le assunzioni di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa nel limite massimo di euro 20.406.142 per l'anno 2019, di euro 56.317.262 per l'anno 2020, di euro 63.138.529 per gli anni 2021, 2022 e 2023, di euro 63.526.047 per l'anno 2024, di euro 64.208.008 per l'anno 2025, di euro 64.337.545 per gli anni 2026, 2027 e 2028, di euro 64.466.655 per l'anno 2029, di euro 64.693.864 per l'anno 2030 e di euro 64.737.022 annui a decorrere dall'anno 2031.

Ai fini del calcolo dei predetti oneri, nella sottostante tabella n. 1 sono indicate, con proiezione per i prossimi 12 anni, le tempistiche delle assunzioni e delle correlate promozioni a ruolo aperto in base alle vigenti disposizioni ordinamentali.

Tab. n.1 – Unità assunte e proiezione sviluppi di carriera

ES. FIN.	ASSUNZIONI qualifica vigile del fuoco (VF)			PROMOZIONI				Anni/Persona			
	annuali	decorrenza	progressiv e	vigile del fuoco qualificato (VFQ)		vigile del fuoco esperto (VFE)		VF	VFQ	VFE	Tot.
2019	650	10/05/2019									
	200	01/09/2019	1000					484,8			484,8
2020	650	01/04/2020	1500					1.337,9			1.337,9
2021			1500					1.500,0			1.500
2022			1500					1.500,0			1.500
2023			1500					1.500,0			1.500
2024			1500	650	01/10/2023						
				200	15/12/2023			1.015,2	484,8		1.500
2025			1500	650	15/05/2024			162,1	1.337,9		1.500
2026			1500						1.500,0		1.500
2027			1500						1.500,0		1.500
2028			1500						1.500,0		1.500
2029			1500			650	01/10/2028				-
			1500			200	15/12/2028		1.015,2	484,8	1.500
2030			1500			650	15/05/2029		162,1	1.337,9	1.500

Nelle tabelle seguenti, sulla base delle proiezioni precedenti e della retribuzione unitaria fissa ed accessoria (al lordo degli oneri a carico dello Stato) si è operata la quantificazione dell'onere annuo. Al riguardo si specifica che l'onere a regime è calcolato prendendo a riferimento il costo retributivo della qualifica di vigile del fuoco esperto, in considerazione dello sviluppo di carriera del personale in un arco decennale.

qualifiche	retribuzione pro-capite (lordo Stato)		
	fissa	accessoria	totale
VIGILE DEL FUOCO	37.917,35	4.175,00	42.092,35
VIGILE QUALIFICATO	38.716,70	4.175,00	42.891,70
VIGILE ESPERTO	38.983,01	4.175,00	43.158,01

* Ai sensi della legge n. 196 del 2009, l'importo a regime viene commisurato alla qualifica di Vigile del Fuoco Esperto assunta dal personale a seguito dello sviluppo di carriera considerato in un arco decennale

qualifiche	retribuzione pro-capite (lordo Stato)		
	fissa	accessoria	totale
VIGILE DEL FUOCO	37.917,35	4.175,00	42.092,35
VIGILE QUALIFICATO	38.716,70	4.175,00	42.891,70
VIGILE ESPERTO	38.983,01	4.175,00	43.158,01

* Ai sensi della legge n. 196 del 2009, l'importo a regime viene commisurato alla qualifica di Vigile del Fuoco Esperto assunta dal personale a seguito dello sviluppo di carriera considerato in un arco decennale

Tab. 3 – Calcolo Oneri finanziaria annui ed a regime

ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)			
	VF	VFQ	VFE	Tot.	VF (importo unitario € 42.092,35)	VFQ (importo unitario € 42.891,70)	VFE (importo unitario € 43.158,01)	Importo complessivo annuo
2019	484,8			484,8	20.406.142	-	-	20.406.142
2020	1.337,90			1.337,90	56.317.262	-	-	56.317.262
2021	1.500,00			1.500	63.138.529	-	-	63.138.529
2022	1.500,00			1.500	63.138.529	-	-	63.138.529
2023	1.500,00			1.500	63.138.529	-	-	63.138.529
2024	484,8			484,8	42.732.387	20.793.660	-	63.526.047
2025	162,1	1.337,90		1.500	6.821.268	57.386.740	-	64.208.008
2026		1.500,00		1.500	-	64.337.545	-	64.337.545
2027		1.500,00		1.500	-	64.337.545	-	64.337.545
2028		1.500,00		1.500	-	64.337.545	-	64.337.545
2029		1.015,20	484,8	1.500	-	43.543.886	20.922.769	64.466.655
2030		162,1	1.337,90	1.500	-	6.950.805	57.743.059	64.693.864
Onere a regime (qualifica Vigile esperto):								64.737.022

Comma 5 Prevede per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al presente articolo, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, l'autorizzazione di spesa di 200.000 euro nel 2019 e di 1.000.000 di euro a decorrere dal 2020.

Articolo 32

Assunzione straordinaria di 1000 ricercatori

Comma 1 – Con il piano straordinario di reclutamento di ricercatori universitari, si prevede l'integrazione dello stanziamento del fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali con apposite risorse finalizzate al reclutamento fino a 1.000 ricercatori di tipo *b*). Si prevede uno stanziamento complessivo di 20 milioni per il 2019 e 58,63 milioni dall'anno 2020 di euro. Tenuto conto anche dell'esperienza dei precedenti piani straordinari, tra tempi di assegnazione e di svolgimento dei concorsi, si ritiene che la presa di servizio non possa avvenire prima del mese di settembre. Nella tabella sottostante sono riportati i costi calcolati tenendo conto che il costo unitario annuo del ricercatore di tipo *b*) è di € 58.625.

DESCRIZIONE	COSTO ANNUO	
costo ricercatore tipo b) Università	€ 58.625	
NUMERO RICERCATORI da assumere	1.000	

ANNO	2019	dal 2020
NUMERO MENSILITA'	4	12
COSTO TOTALE	€ 19,5 mln	€ 58,63 mln

Comma 2: la norma non determina effetti finanziari a carico della finanza pubblica; è infatti previsto che la partecipazione alle commissioni, non dà diritto a compensi o gettoni di presenza. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate è proporzionalmente posto a carico dei bilanci degli enti che propongono le assunzioni, che vi provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 33

INAIL

La norma appronta strumenti per ampliare ulteriormente le aree di intervento dell'Inail e consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria, scolastica, di elevata utilità sociale e per la realizzazione di *federal building*, in coerenza con il modello assicurativo di finanziamento adottato.

Le disposizioni che ne sono oggetto permettono all'Inail di acquisire risorse dotate di specifiche competenze tecniche, allo stato non rinvenibili al proprio interno, e nuovi strumenti di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare.

Quanto agli strumenti, si prevede l'istituzione, da parte dell'Inail, di un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari.

La disposizione contenuta **al comma 1, lett. a)** prevede che l'INAIL sia autorizzato, ad incrementare la propria dotazione organica di 60 unità, da coprire attraverso procedure concorsuali pubbliche e apposito bando di mobilità.

Per quanto riguarda il reclutamento tramite procedure concorsuali le stesse saranno avviate dall'INAIL, in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, per un contingente aggiuntivo di complessive 30 unità di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative in materia di investimenti mobiliari e immobiliari, oltre a specifiche conoscenze teorico-pratiche in materia di appalti pubblici, da inquadrare nel livello economico iniziale dell'Area C del vigente sistema di classificazione del personale non dirigente del CCNL comparto Funzioni centrali secondo le tabelle retributive degli Enti pubblici non economici (livello C1). Di seguito la tabella con i relativi oneri complessivi da sostenere a regime.

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO			
Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate
Area C1	30	€ 52.938,82	€ 1.588.164,60
Totale unità autorizzate	30	Totale oneri	€ 1.588.164,60

In considerazione dei tempi tecnici occorrenti per l'espletamento delle relative procedure, le assunzioni avranno decorrenza, presumibilmente, nel mese di ottobre dell'anno 2019. Con riferimento alle procedure di mobilità, l'INAIL è autorizzato a reclutare un contingente aggiuntivo di 30 unità di personale delle amministrazioni pubbliche di qualifica non dirigenziale, in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari, oltre a specifiche conoscenze teorico-pratiche in materia di appalti pubblici, selezionato con apposito bando di mobilità. Sempre in ragione della professionalità richiesta, la procedura di mobilità riguarda, anche in questo caso, personale dell'area C del vigente sistema di classificazione del personale non dirigente del comparto funzioni centrali - Enti pubblici non economici, ovvero personale di altri comparti di contrattazione con inquadramento corrispondente all'Area C. Tenuto conto che la mobilità tra amministrazioni sottoposte a disciplina limitativa delle assunzioni è neutrale dal punto di vista finanziario e che in caso contrario il reclutamento avverrà e a valere sulle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per l'Istituto, la norma non reca maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione contenuta **alla lettera b) dell'articolo 1**, prevede che l'Inail istituisca un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, il cui funzionamento è disciplinato con apposito regolamento dell'Istituto secondo criteri volti a valorizzare la peculiarità delle diverse tipologie di investimento, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti.

In ordine alla composizione del nucleo, si dispone che esso è costituito da dieci unità selezionate tramite apposita procedura di valutazione comparativa svolta tra soggetti in possesso di specifica professionalità, scelti tra i dipendenti dell'Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando e, nel numero massimo di cinque, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

In merito al trattamento da corrispondere ai componenti, si prevede che esso, comprensivo di rimborsi spese, è fissato con determinazione del presidente dell'Istituto, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell'Istituto ovvero dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando in misura non superiore al trenta per cento del trattamento

di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, n. 262, e, per i componenti esterni alla pubblica amministrazione, in misura non superiore al cinquanta per cento del trattamento di cui al medesimo articolo 3, comma 5. Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale. Il citato articolo 3, comma 5, prevede un trattamento non superiore a 83.000,00 euro annui lordi. Tenuto conto della composizione del nucleo, che prevede la presenza di componenti esterni alla pubblica amministrazione nel numero massimo di cinque unità, la tabella che segue indica l'importo massimo del trattamento lordo dei componenti, comprensivo di rimborsi spese. Di seguito la tabella con i relativi oneri.

NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI			
Componente	Unità	Trattamento complessivo (individuale annuo lordo)	Trattamento complessivo (annuo lordo)
Dipendente Inail oppure dipendente PA in posizione di comando	5	€ 24.900,00 *	€ 124.500,00 *
Esterno alla PA	5	€ 41.500,00	€ 207.500,00
Totale unità	10	Totale oneri	€ 332.000,00
* La disposizione prevede che "Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale". Il trattamento accessorio totale, comprensivo degli oneri riflessi, in base all'attuale "Costo medio personale delle aree professionali livello economico C1" dell'Istituto, è pari ad € 18.802,95. Pertanto, il maggior costo effettivo per i componenti del nucleo con qualifica non dirigenziale, che siano dipendenti dell'Istituto ovvero dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, ammonta ad € 6.097,05 (€ 24.900,00 - € 18.802,95) individuali annui lordi e ad € 30.485,25 (€ 6.097,05 x 5) complessivi annui lordi.			

L'Istituto assicura il funzionamento del nucleo avvalendosi delle risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente. In considerazione dei tempi tecnici occorrenti per l'espletamento dell'apposita procedura di valutazione comparativa, il nucleo inizierà ad operare, presumibilmente, nella seconda metà dell'anno 2019.

In relazione alla copertura degli oneri derivanti dalle suindicate disposizioni, in particolare, il **comma 2** prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) primo periodo, e b), in quanto relative all'efficace svolgimento di attività connesse e strumentali alla realizzazione degli investimenti e alla relativa valorizzazione, l'Inail provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, commi 488 e 491, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo, l'istituzione di un apposito fondo di parte corrente nell'ambito del bilancio dell'Istituto, con una dotazione non superiore, per l'anno 2019, a 600.000 euro e, a decorrere dall'anno 2020, a 2 milioni di euro. Il citato articolo 2, comma 488, consente agli enti previdenziali pubblici di effettuare investimenti nel limite del 7% dei fondi disponibili. Per Inail tale consistenza, con esclusione degli investimenti a carattere strumentale, è prevista, per il triennio 2018/2020, pari a euro 950 milioni sia per l'anno 2018 che per l'anno 2019 e a euro 850 milioni per l'anno 2020; per il precedente triennio, gli importi da destinare agli investimenti sono risultati pari a euro 920 milioni per l'anno 2017, a euro 950 milioni per l'anno 2016 e a euro 1.100 milioni per l'anno 2015.

Rinnovo contrattuale

Comma 1: indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, le risorse finanziarie per il triennio contrattuale 2019-2021 pari a 1.100 mln di euro per il 2019, 1.425 mln di euro per il 2020 e 1.775 mln di euro a decorrere dal 2021, per il personale statale contrattualizzato (in regime privatistico e di diritto pubblico) e per i miglioramenti economici del restante personale in regime di diritto pubblico.

Comma 2: precisa che gli stanziamenti previsti per la copertura degli oneri recati dal comma 1, comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (contributi previdenziali ed IRAP) e concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lett. e), della legge n. 196/2009.

Comma 3: gli incrementi di cui al comma 1 si applicano anche al personale contrattualizzato delle amministrazioni non statali per le quali, in applicazione della normativa vigente, gli oneri contrattuali restano a carico dei rispettivi bilanci.

Comma 4: prevede che le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Comma 5: prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

- a) dell'anticipazione prevista dall'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e degli analoghi trattamenti previsti dai provvedimenti negoziali relativi al personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019, e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019 (dettaglio oneri in tabella n. 1);
- b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165, dell'elemento perequativo *tantum* introdotto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro per il triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi previsti e con decorrenza dal primo gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei predetti contratti collettivi nazionali relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento (tabella n. 1 per il personale statale contrattualizzato e tabella 2 per il personale non statale contrattualizzato).

Le risorse stanziolate dal comma 1, pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, 1.425 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.775 milioni di euro a decorrere dal 2021, corrispondono ad un incremento delle retribuzioni medie complessive del personale appartenente al settore Stato pari all'1,3 per cento per l'anno 2019, all'1,65 per cento (1,3 per cento + 0,35 per cento) per l'anno 2020 e all'1,95 (1,3 per cento + 0,35 per cento + 0,3 per cento) per cento a decorrere dal 2021, considerando anche gli effetti dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato.

In particolare, sono state considerate (incluse le unità di cui è prevista dalla presente legge di bilancio l'assunzione in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali) circa 1,88 milioni unità di personale "contrattualizzato" ed una retribuzione annua media stimata - sulla base dei dati del conto annuale 2016 e considerando la rivalutazione del 3,48 per cento per tener conto dei benefici strutturali previsti dal triennio contrattuale 2016-2018 - in circa 32.600 euro lordo dipendente.

L'adozione della predetta percentuale per i settori non statali del pubblico impiego, determina oneri, per il rinnovo dei relativi contratti per il triennio 2019-2021, stimabili in 940 milioni di euro per l'anno 2019, 1.200 milioni di euro per l'anno 2020 ed in 1.415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali valori sono stati ottenuti prendendo a riferimento circa 1,4 milioni di unità di

personale ed una retribuzione annua media di circa 35.300 euro lordo dipendente (retribuzione da conto annuale 2016, rivalutata del 3,48 per cento).

Tabella n. 1. Stato.

Anni	Personale pubblico statale contrattualizzato Unità di riferimento 1,88 mln – retribuzione media 32.600 <i>Importi in milioni di euro al lordo degli oneri riflessi e imposte a carico dell'amministrazione</i> <i>Quota di risorse di cui al comma 1, relative alla contrattazione 2019-2021, anticipate per legge e da riassorbirsi nei benefici contrattuali</i>		
	<i>Anticipazione contrattuale</i> (comma 5 lett. a)	<i>Elemento perequativo</i> (comma 5 lett. b)	<i>Contrattazione / Incremento Fondi trattamento accessorio</i> (comma 6)
2019	310	250	210
2020	500	250	210
dal 2021	500	250	210

Tabella n. 2. Non Stato

Anni	Personale pubblico non statale contrattualizzato (articolo 48, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001) Unità di riferimento 1.410.628 – retribuzione media 35.300 <i>Importi in milioni di euro al lordo degli oneri riflessi e imposte a carico dell'amministrazione</i> <i>Quota di risorse di cui al comma 1 necessarie per le anticipazioni di cui al comma 5, lettere a) e b)</i>	
	<i>Anticipazione contrattuale</i> (comma 5, lettera a)	<i>Elemento perequativo</i> (comma 5 lett. b)
2019	235	285
2020	348	285
dal 2021	348	285

L'onere per l'anticipazione di cui al **comma 5, lettera a)**, è stato quantificato prendendo a riferimento l'IPCA per l'anno 2019 come stimato dall'ISTAT a maggio 2018 (1,4%); valore confermato nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Sulla base di quanto previsto, al riguardo, dai recenti CCNL, l'anticipazione dovrà essere corrisposta riconoscendo il 30% dell'IPCA (30% dell'1,4%, ovvero lo 0,42%), dal 1° aprile 2019 al 30 giugno

2019 e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nella misura del 50% dell'IPCA (50% dell'1,4% ovvero lo 0,7%), applicato sulle sole voci stipendiali (stima stipendio medio 25.184 euro per il settore Stato). Il personale interessato dall'emolumento in questione è quello contrattualizzato ovvero destinatario di provvedimenti negoziali. Resta escluso, pertanto, il personale in regime di diritto pubblico destinatario dei miglioramenti automatici della retribuzione. Gli oneri per l'anticipazione in questione sono pertanto ricompresi tra quelli indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo in esame e verranno riassorbiti nei miglioramenti stipendiali all'atto del rinnovo contrattuale 2019-2021.

Gli oneri indicati al comma 1 includono i seguenti importi già stanziati nel bilancio dello Stato a legislazione vigente (dati in milioni di euro lordo amministrazione):

	2019	2020	Dal 2021
Anticipazione articolo 47bis, comma 2, D.Lgs. 165/2001	310	500	500
Residui (comma 7)	140		

Quantificazione Oneri per l'emolumento perequativo di cui al comma 5, lettera b)

Gli oneri per l'erogazione dell'emolumento perequativo previsto dai CCNL relativi al triennio 2016-2018, sono stati quantificati prendendo a riferimento i predetti contratti e conteggiando il beneficio in parola, di natura accessoria, per 12 mensilità. Di seguito una tabella di sintesi:

Settori	Stima unità di personale beneficiario	Stima beneficio medio per 12 mensilità loro dipendente	Onere lordo amministrazione (euro milioni)
Stato	981.145	16,00	250
Non Stato	1.050.114	17,14	285

Comma 6: prevede che, per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e di cui agli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui al comma 1, l'importo di 210 mln può essere destinato, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019–2021, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori per la valorizzazione dei servizi di natura operativa. La norma prevede, inoltre, che, previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione, in caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, il citato importo annuale di 210 mln di euro è destinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del Comparto Sicurezza-Difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale dei Vigili del Fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019–2021 (tabella n. 1).

Comma 7. Prevede che, nell'anno 2019, sono versati all'entrata al bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario, 140 milioni di euro iscritti sul conto dei residui ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 35

Assunzioni presso l'ispettorato nazionale del lavoro.

Comma 1. Per le finalità perseguite con la disposizione, si autorizza (**lettera a**) l'Ispettorato nazionale del lavoro ad assumere, con incremento della dotazione organica, un contingente di personale ispettivo di Area III pari a 300 unità a decorrere dall'anno 2019, a 300 unità a decorrere dal 2020 e a 400 unità a decorrere dal 2021. Si precisa che ai fini della quantificazione della spesa complessiva è stata presa in considerazione una retribuzione *pro capite* per l'area III pari a euro 40.655 (37.255 euro trattamento fondamentale e 3.400 euro trattamento accessorio). Inoltre, considerati i tempi necessari per il reclutamento del suddetto contingente, si ipotizza che le prime 300 unità non siano assunte prima del mese di luglio 2019. Nelle tabelle seguenti sono illustrati gli oneri assunzionali per il triennio considerato:

ASSUNZIONI INL					
Qualifica	unità di personale	Retribuzione pro capite	Anno 2019 (rateo)	Anno 2020	Anno 2021
AREA III					
Ispettori	300	40.655,00	6.098.250,00	12.196.500,00	12.196.500,00
Ispettori	300	40.655,00		12.196.500,00	12.196.500,00
Ispettori	400	40.655,00			16.262.000,00
TOT oneri	1000	-	6.098.250,00	24.393.000,00	40.655.000,00

La **lettera b)** prevede un incremento delle sanzioni relative ad alcune violazioni in materia di lavoro irregolare indicate in norma. Le somme di cui alla lettera b), punti 1) e 2) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in apposito capitolo destinato alle spese di funzionamento nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al miglioramento dell'efficacia ed efficienza dell'azione dell'Agenzia.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia viene determinato l'ammontare delle risorse destinate annualmente all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa. Tale ammontare non può essere superiore al 15 per cento dell'ammontare complessivo della componente variabile della retribuzione accessoria di ciascun fondo legata alla produttività. L'utilizzo delle predette risorse avviene secondo i criteri da definirsi mediante la contrattazione collettiva integrativa sulla base della performance individuale e collettiva di cui al D.Lgs. n. 150/2009 e successive modificazioni.

La **lettera c)** finalizza le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 relativi a eventuali introiti dell'Ispettorato in materia di contenzioso, destinandole fino a 500.000 euro ad incentivare l'attività di rappresentanza in giudizio dell'Ente. Trattasi di risorse che a legislazione vigente risultano già essere parte integrante delle

dotazioni finanziarie dell'Ispettorato, pertanto la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Comma 2. Ai predetti oneri assunzionali derivanti dal reclutamento del contingente di personale in questione, pari ad euro 6.100.000 per l'anno 2019, ad euro 24.393.000 per l'anno 2020 e ad euro 40.655.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 del provvedimento in esame.
Articolo 36 Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate La disposizione prevede l'incremento del fondo, di cui all'articolo 35, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, di euro 70.000.000 a decorrere dall'anno 2020. Tale fondo è finalizzato all'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare il <u>decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94</u>, e il <u>decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95</u>.
Capo II Politiche giovanili
Art. 37 Fondo per le politiche giovanili La disposizione prevede un incremento di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, del Fondo per le Politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La disposizione comporta oneri pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Capo III Misure a tutela dei risparmiatori
Articolo 38 Fondo per il ristoro dei risparmiatori La norma istituisce un nuovo Fondo di ristoro finanziario provvisto di una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 in favore dei risparmiatori danneggiati dalle pratiche non conformi alle leggi vigenti in materia di sottoscrizione e di collocamento di azioni riconducibili alle banche nazionali prive di mezzi patrimoniali adeguati ai fini risarcitori perché poste in liquidazione coatta amministrativa. Il comma 1 dispone che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sia istituito il Fondo di ristoro con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Alla copertura finanziaria del predetto onere, si provvede per l'importo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal vigente articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e per l'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 mediante acquisizione all'Erario delle risorse

della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019. Tale contabilità speciale è alimentata dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario e dagli altri importi previsti dall'articolo 1, commi 343 e successivi della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

Il **comma 7** dispone il potenziamento dell'attività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie da parte della CONSOB, mediante l'incremento dei Collegi arbitrali fino a dieci prevedendo Collegi specializzati riservati ai risparmiatori in situazioni di debolezza economica. Gli oneri per il funzionamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, nonché le spese del procedimento non altrimenti recuperabili sono poste a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58. Tale fondo è istituito nel bilancio della Consob e ha canali di alimentazione autonomi: dal suo utilizzo per le finalità di cui al presente comma non discendono pertanto oneri per la finanza pubblica non essendo incrementato il contributo statale al fondo. Le disponibilità finanziarie per il funzionamento dell'ACF affluiscono in appositi fondi speciali, separati dal patrimonio della Consob e dagli altri fondi, per essere utilizzate esclusivamente per gli scopi indicati. Esaurita la loro funzione, le disponibilità residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di ristoro.

Comma 8. La disposizione autorizza la CONSOB ad assumere, mediante selezione pubblica, in aggiunta alla dotazione della pianta organica vigente per un massimo di cinque anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato fino a 55 unità di personale in possesso di idonee professionalità e competenze, comportante un onere pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Per gli anni dal 2019 al 2021 ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di ristoro finanziario di cui al comma 1.

L'onere relativo a tali assunzioni a tempo determinato è stato quantificato assumendo che la procedura di selezione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, riguardi 50 unità nella qualifica di coadiutore e 5 unità nella qualifica di vice assistente, come di seguito indicato.

Qualifica	Unità a t.d.	Costo annuo	Totale
Coadiutore	50	83.000	4.150.000
Vice-assistente	5	68.000	340.000
Totale	55		4.490.000

Il **comma 10** consente la stipula di apposito protocollo tra CONSOB e Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, per l'acquisizione della documentazione occorrente per l'adozione della decisione dell'ACF che il risparmiatore non è in grado di produrre e che si trovano nella disponibilità delle banche. La disposizione prevede espressamente che dalla stipula non derivino oneri per il bilancio dello Stato.

Titolo IV

Misure di settore esigenze Ministeri

Articolo 39

Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie

La disposizione, per le finalità ivi previste, dispone per il triennio 2019-2021, una specifica autorizzazione di spesa di conto capitale di 50 milioni di euro annui da ripartire tra le regioni secondo modalità demandate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il predetto finanziamento si rende necessario per implementare i sistemi di prenotazione regionali al fine di favorire la capillarizzazione ed il massimo decentramento dei luoghi di primo accesso con il servizio sanitario regionale, ampliando e unificando la rete dei punti di accesso dei cittadini.

Articolo 40

Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019-2021

Commi da 1 a 3. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è stato fissato per l'anno 2019 in 115.000 milioni di euro dall'articolo 1, comma 392, della legge n. 232 del 2016 ed è stato successivamente rideterminato in 114.435 milioni di euro dal combinato disposto del Decreto interministeriale 5 giugno 2017, dell'articolo 18-bis, comma 3, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, dell'articolo 1, commi 435 e 827, della legge n. 205 del 2017, nonché dell'articolo 9 della legge n. 4 del 2018.

La presente disposizione conferma per il 2019 il predetto valore e lo incrementa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021. Come noto il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è garantito in parte dalle entrate proprie degli enti sanitari (tipicamente i ticket sulle prestazioni) e dai gettiti derivanti dall'applicazione delle aliquote base di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF e, per la quota residuale del fabbisogno stabilito dalla legge, dagli stanziamenti del bilancio statale a titolo di compartecipazione all'IVA e di fondo sanitario nazionale. Le autonomie speciali compartecipano alla spesa sanitaria non coperta dai gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF a valere sulle maggiori entrate del loro bilancio derivanti dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali che lo Stato ha loro ceduto.

Comma 4. La norma integra l'attuale finanziamento destinato alle borse di studio, pari a circa 38,7 milioni di euro annui, in favore dei medici che si formano per svolgere la medicina generale al fine di aumentarne il numero. Trattandosi di un limite di spesa, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, il maggiore onere a carico del SSN sarà limitato al predetto importo.

Articolo 41

Contratti di formazione specialistica

L'incremento delle vigenti autorizzazioni di spesa per i contratti di formazione specialistica dei medici, di cui alla norma proposta, è così determinato.

Il costo unitario di un contratto di formazione specialistica medica, come previsto dal D.P.C.M. 7 marzo 2007, è di € 25.000 lordi per i primi due anni di corso di specializzazione e di € 26.000 lordi dal terzo anno in poi.

Per cui, a seconda della durata di ciascun corso, che può variare da 4 a 5 anni (a fini di completezza si precisa che sono tuttora previste alcune tipologie residuali di specializzazioni della durata di 6 anni), il costo complessivo di un contratto di specializzazione varia da € 102.000 lordi (per una scuola di specializzazione della durata di 4 anni) ad € 128.000 lordi (per una scuola di specializzazione della durata di 5 anni).

A tale valore deve essere aggiunta una somma che tenga conto delle eventuali sospensioni di frequenza (es. gravidanze, malattie) o la presenza di contenziosi per il mancato accesso al primo anno.

A legislazione vigente il finanziamento complessivamente disponibile a valere sul bilancio statale per la finalità in oggetto è pari a 708 milioni di euro per il 2019 e a 702 milioni di euro a decorrere dal 2020. Pertanto, con l'incremento di 22,5 milioni di euro per il 2019, di 45 milioni di euro per il 2020, di 68,4 milioni di euro per il 2021, di 91,8 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 rispetto agli stanziamenti vigenti, si consente di poter aumentare, a partire dal 2019, di circa 900 il numero dei contratti di formazione specialistica, cui si provvede con specifica autorizzazione di spesa, destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti.

	1° anno formazione	2° anno formazione	3° anno formazione	4° anno formazione	5° anno formazione	N. totale specializzandi in corso	fabbisogno finanziario
costo annuo	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
2019	900					900	22.500.000
2020	900	900				1.800	45.000.000
2021	900	900	900			2.700	68.400.000
2022	900	900	900	900		3.600	91.800.000
2023	900	900	900	900	315	3.915	99.990.000

In ogni caso si osserva come il rispetto dei limiti del finanziamento per la finalità in oggetto sia garantito dal procedimento amministrativo in base al quale al primo anno di formazione specialistica si ammette un numero di medici strettamente compatibile con le disponibilità finanziarie, tenuto conto dell'assorbimento di risorse recato dalla remunerazione dei medici già inseriti in formazione specialistica - in corso dal 2° all'ultimo anno di specializzazione- che risulta variabile in relazione alla durata della specializzazione (prevalentemente 4 o 5 anni e, per una quota residuale, derivante dal previgente regime, 6 anni di formazione) e dai comportamenti dei singoli, quali le sospensioni dei corsi o l'eventuale abbandono.

Articolo 42

Programmi di edilizia sanitaria

La disposizione è diretta ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, innalzandolo dall'attuale valore di 24 miliardi di euro (stabilito dall'articolo 2, comma 69, della legge n. 191 del 2009) a 26 miliardi. La relativa realizzazione, a seguito della ripartizione delle risorse con delibere del CIPE alle regioni e agli enti interessati, si realizza mediante la sottoscrizione degli Accordi di programma che avviano il complessivo iter di realizzazione delle opere. I trasferimenti di risorse avvengono per stati di avanzamento dei lavori.

Ai fini della copertura dell'incremento delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico, complessivamente pari a 2 miliardi di euro, si prevede che il fondo di cui all'articolo 16 sia ridotto di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 200 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2031 e di 100 milioni di euro nel 2032.

Articolo 43

Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario

La disposizione è tesa ad ampliare la possibilità di utilizzo delle risorse del Fondo, destinato all'attuazione della legge 103/2017, anche al finanziamento di interventi urgenti per la funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili. In particolare si prevede che le risorse non utilizzate per la copertura dei decreti legislativi di riforma dell'ordinamento penitenziario, possano essere destinate ad interventi urgenti di edilizia penitenziaria e manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili dell'amministrazione penitenziaria e minorile.

La disposizione è tesa ad ampliare la possibilità di utilizzo degli stanziamenti del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 475, della Legge 205/2017 per l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 in materia di riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, anche ad interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli istituti e servizi penitenziari e minorili. In particolare, una quota delle risorse del Fondo, pari a circa 10.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019, consentirà il finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili dell'amministrazione penitenziaria e minorile.

La disposizione non comporta oneri in quanto gli stanziamenti del Fondo sono già iscritti nel bilancio del Ministero della giustizia sul Programma 1.1 - Amministrazione penitenziaria – all'azione *“Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie”*, Capitolo 1773.

Articolo 44

Modifiche all'articolo 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 recante modifiche per il riequilibrio territoriale

L'articolo 7-bis del D.L. n. 243/2016 è finalizzato a definire le modalità con le quali verificare se ed in quale misura le amministrazioni centrali dello Stato si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità.

L'articolo 7-bis trova il suo fondamento nel comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione che prevede la destinazione da parte dello Stato di risorse aggiuntive in favore di determinati territori per rimuovere gli squilibri economico sociali.

In prima attuazione della disposizione si è evidenziata la possibilità di rendere più incisiva la norma dell'articolo 7-bis, in tal senso si propongono delle modifiche al testo originario.

Il **comma 1** modifica la locuzione “Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno” con la dizione “Ministro per il Sud”.

Il **comma 2** prevede che la previsione dell'emanazione di una direttiva da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri relativa alla individuazione dei programmi di spesa oggetto della verifica del rispetto della destinazione territoriale delle risorse è sostituita con l'individuazione degli stessi programmi nel Documento di Economia e Finanza.

Comma 3. Si prevede che le Amministrazioni interessate entro il 28 febbraio di ogni anno trasmettano l'elenco dei programmi di propria competenza al Ministro per il Sud (*comma 2-bis*), in prima applicazione tale trasmissione è effettuata entro il 31 agosto 2019 (*comma 2- quater*). La disposizione del *comma 2-ter* prevede che, anche le risorse allocate nei contratti di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a. ed i contratti di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., siano predisposti in conformità all'obiettivo della destinazione territoriale di cui all'articolo 7-bis. Parimenti, la norma prevede che anche i contratti di programma vigenti siano sottoposti al monitoraggio dell'articolo 7-bis del D.L. n.243/2016. Inoltre, per l'anno 2019, si prevede che l'individuazione dei programmi

è demandata alla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza di prossima presentazione, in quanto la direttiva non è stata ancora emanata (*comma 2-quater*).

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 45

Modifiche alla misura “Resto al Sud”

La norma modifica il comma 1, lettera a), della misura “Resto al Sud” ampliando la platea dei potenziali beneficiari della medesima misura rivolgendosi anche ai soggetti di età compresa tra i 36 e i 45 anni di età.

La disposizione di modifica di cui al comma 1, lettera b), invece, prevede l'estensione delle agevolazioni anche ai liberi professionisti, rimasti inizialmente esclusi. Inoltre, si vuole sostenere le attività libero professionali al fine di consentire loro di affrontare correttamente i mercati, nella gestione del cambiamento economico connesso all'evoluzione tecnologica.

Le modifiche in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla misura Resto al Sud, così come innovata, continua a provvedersi nel limite delle risorse di cui all'art. articolo 1, comma 16 del decreto-legge n. 91 del 2017, rispetto alle quali con la delibera CIPE n. 74 del 7 agosto 2017 sono stati assegnati 715 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.

Articolo 46

Risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche

La norma dispone la proroga per gli anni 2019 e 2020 delle funzioni del commissario straordinario, previsto dal decreto-legge n. 91 del 2013 nell'ambito della procedura di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche in crisi avviata appunto nel 2013. Contestualmente si conferma la possibilità di supportare l'attività del commissario con 3 esperti, nominati dalla Direzione generale Spettacolo del Ministero. La disposizione comporta oneri per la finanza pubblica nel limite massimo di 175.000 euro annui per 2019 e per il 2020 per il compenso del Commissario e degli esperti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Articolo 47

Sport bonus

La disposizione in esame stabilisce, per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2019, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è altresì riconosciuto qualora l'erogazione in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Per quanto riguarda la stima sul gettito IRPEF, sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017 risulta che le vigenti erogazioni liberali in denaro, per un tetto non superiore a

1.500 euro, effettuate a favore alle società ed associazioni sportive dilettantistiche sono pari a 11,4 milioni di euro. Ai fini della stima, considerando la tipologia di intervento e il tetto massimo di spesa del credito in esame si ipotizza un ammontare di erogazioni per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture pari a 22,8 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 65% e considerando la suddivisione del credito in 3 quote annuali, si stima una variazione di gettito Irpef di competenza annua di -4,9 milioni di euro.

Per quanto riguarda la stima per le imprese, sono stati rilevati i dati sulle erogazioni liberali, effettuate in base all'articolo 100 del TUIR che generano complessivamente minore IRES/IRPEF, come desunto dai dati delle dichiarazioni dei redditi anno di imposta 2016, per circa 37,5 milioni di euro riferiti a nove differenti tipologie di erogazioni. Ipotizzando una distribuzione lineare per tipologia, in media, l'ammontare dell'imposta corrispondente ad ognuna di esse si stima in circa 4,17 milioni di euro. A tale importo si riferiscono erogazioni per circa 20,5 milioni di euro. Non avendo a disposizione ulteriori dati puntuali relativi alla fattispecie in oggetto, si stima prudenzialmente un credito di imposta massimo al 65%, pari a circa 13,3 milioni di euro, ripartito in 3 esercizi.

Di seguito l'andamento di cassa, considerando la validità per il solo 2019:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Irpef	0,0	-8,6	-4,9	-4,9	+3,7	0,0
Credito Imprese	-4,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	0,0
Totale	-4,4	-13,0	-9,3	-4,9	+3,7	0,0

In milioni di euro

Il **comma 8** dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge n. 96 del 2018, relativa alle società dilettantistiche sportive, di 4,4 milioni di euro nell'anno 2019, 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 9,3 milioni di euro nell'anno 2021 e di 4,9 milioni di euro nell'anno 2022.

Articolo 48

Disposizioni in materia di sport

Il comma 1 cambia la denominazione di CONI servizi SpA, in Sport e Salute SpA..

Il comma 2 modifica il meccanismo di finanziamento da parte dello Stato dell'attività sportiva nazionale e l'attribuzione delle competenze in tali materie tra il Coni e la Sport e Salute SpA.

Il meccanismo di finanziamento del settore dello sport non viene più determinato sulla base di una autorizzazione di spesa fissata per legge, ma viene parametrato ad una percentuale (32 per cento) delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. In ogni caso tale contributo non potrà essere inferiore a 410 milioni di euro (circa 5 milioni in più rispetto a quanto previsto a legislazione vigente).

Nella tabella che segue sono riportati i dati di consuntivo relativi agli anni 2013-2015 delle imposte per i settori sopra indicati

Anno 2013	Numero soggetti totali	IVA	IRAP	IRES	IRPEF	TOTALE IMPOSTE
		IVA dovuta (VL3)	Imposta netta da dichiarazione	Imposta netta da dichiarazione	Imposta netta da dichiarazione	
Gestione di impianti sportivi	8.771	152.013.005	10.475.438	7.252.774	1.698.921	171.440.138
Attività di club sportivi	25.523	513.896.061	29.642.789	6.409.692	375.765	550.324.307
Palestre	7.911	52.456.589	2.421.027	1.322.786	1.697.224	57.897.626
Altre attività sportive	126.280	412.231.434	20.749.213	16.921.436	24.144.662	474.046.745
Attività sportive	168.485	1.130.597.089	63.288.467	31.906.688	27.916.572	1.253.708.816
<i>Importi espressi in euro</i>						
Anno 2014	Numero soggetti totali	IVA	IRAP	IRES	IRPEF	TOTALE IMPOSTE
		IVA dovuta (VL3)	Imposta netta da dichiarazione	Imposta netta da dichiarazione	Imposta netta da dichiarazione	
Gestione di impianti sportivi	8.974	145.753.181	8.607.240	5.205.450	1.254.614	160.820.485
Attività di club sportivi	28.249	508.001.671	39.913.863	3.737.507	405.594	552.058.635
Palestre	8.159	55.813.122	2.246.060	3.127.356	1.800.603	62.987.141
Altre attività sportive	130.712	421.553.338	23.520.872	27.245.688	25.136.569	497.456.467
Attività sportive	176.094	1.131.121.312	74.288.035	39.316.001	28.597.380	1.273.322.728
<i>Importi espressi in euro</i>						
Anno 2015	Numero soggetti totali	IVA	IRAP	IRES	IRPEF	TOTALE IMPOSTE
		IVA dovuta (VL3)	Imposta netta da dichiarazione	Imposta netta da dichiarazione	Imposta netta da dichiarazione	
Gestione di impianti sportivi	9.187	142.394.528	8.002.056	7.006.991	1.424.724	158.828.299
Attività di club sportivi	30.672	504.275.335	44.988.252	4.038.774	464.032	553.766.393
Palestre	8.414	55.161.606	1.805.975	1.646.398	1.794.605	60.408.584
Altre attività sportive	135.336	426.154.858	24.926.495	30.555.130	27.000.814	508.637.297
Attività sportive	183.609	1.127.986.327	79.722.778	43.247.293	30.684.175	1.281.640.573
<i>Importi espressi in euro</i>						

La tabella include il totale delle entrate (IVA, IRAP, IRES e IRPEF) che sono affluite nel 2013, nel 2014 e nel 2015 dai soggetti che operano nelle attività individuate con specifici codici Ateco relative a “gestione di impianti sportivi”, “attività di club sportivi”, “palestre” e “altre attività sportive”.

Il numero di soggetti varia da 168 mila nel 2013 a 184 mila nel 2015.

Le entrate derivano sostanzialmente dall’Iva e mostrano una sostanziale stabilità negli anni considerati.

L’aliquota del 32 per cento è determinata tenendo conto dell’ammontare delle entrate effettivamente incassate

La somma complessiva di 410 milioni annui è destinata: al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento, alle attività istituzionali, nonché alla copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e il supporto alla delegazione italiana; per 370 milioni di euro annui, a Sport e Salute Spa, di cui una quota non inferiore a 260 milioni di euro annui da trasferire alle Federazioni sportive nazionali. In via transitoria, per l’anno 2019 sono confermati nel loro ammontare gli importi che il CONI comunicherà alle Federazioni ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.

In sede di prima applicazione, il comma 3 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità politica delegata, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il CONI, possono essere rimodulati gli importi di cui al comma 3.

Il comma 4 è di natura ordinamentale e ridisegna parzialmente la Governance della nuova società attribuendo all’Autorità di governo in materia di sport la designazione dei membri del CDA, ferma restando l’attribuzione delle azioni al Ministero dell’economia e delle finanze.

I commi 5 e 6 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7 prevede l'autorizzazione di spesa pari a 450.000 euro annui, a decorrere dal 2019, per il finanziamento di un assegno straordinario vitalizio, intitolato «Giulio Onesti», previsto dalla legge 15 aprile 2003, n. 86, in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico qualora, nel corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la Patria. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a 15.000 euro annui.

Il comma 8 modifica l'articolo 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B annesso al D.P.R. n. 642/1972, e successive modificazioni, estendendo l'esenzione dall'imposta di bollo anche agli atti posti in essere o richiesti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI.

Dai dati acquisiti dai soggetti interessati dalla disposizione in esame, risulta che la potenziale platea dei beneficiari della norma è pari a 25.000 soggetti; ipotizzando prudenzialmente un'imposta di bollo pari complessivamente a 100 euro, si stima una perdita di gettito, a decorrere dal 2019, pari a 2,5 milioni di euro su base annua.

Articolo 49

Contributo per l'attività di Pesca sportiva

Commi 1-3. Il 31/12/2018 è prevista la scadenza della Comunicazione obbligatoria, a cui sono state già effettuate, da parte del Ministero, quattro deroghe negli anni precedenti. Acquisiti i dati in riferimento al volume e alla consistenza dell'attività della pesca sportiva e ricreativa in Italia, si ritiene necessario estendere il monitoraggio ad aspetti più strettamente legati all'impatto e alla sostenibilità della citata attività di pesca sulla risorsa ittica e sull'ambiente.

Dal 2011, anno della prima attivazione del monitoraggio del MIPAAF, all'anno 2018, ai fini autorizzativi per la pesca sportiva in mare, risultano oltre 1.100.000 richieste di registrazione per esercitare la pesca sportiva e ricreativa in Mare. Tale mole numerica evidenzia la potenzialità dell'utenza e l'affermazione della presenza di un rilevante settore socio-economico, confermando la necessità di nuove strategie politiche per promuoverne le potenzialità.

Per l'impatto economico della norma, calcolando annualmente una media di 142.800 richieste di registrazione, sono ipotizzabili maggiori entrate che oscillano fra 1.428.000 (se venisse applicato a tutti l'importo minimo di 10 euro) e i 142.800.000 (se venisse applicato alla totalità l'importo massimo di 100 euro). Con decreto sono individuate le categorie di soggetti esentati dal pagamento del contributo annuale.

Comma 4. I proventi sono riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato:

- per l'ottanta per cento ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Siffatte risorse sono destinate nella misura del 50 per cento alle attività di ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima per interventi a salvaguardia della risorsa ittica e nella misura del 50 per cento alla promozione della pesca sportiva;
- per il restante venti per cento è versato al fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera.

Articolo 50

Interventi per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali

Commi da 1 a 3. In considerazione della costante diminuzione del tasso di natalità in Italia, la norma mira a favorire la crescita demografica coniugando la nascita del terzo figlio allo sviluppo

delle attività produttive nelle aree rurali. La disposizione è finalizzata a favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali e la crescita demografica attraverso il sostegno alla famiglia. Le famiglie con terzo figlio nato negli anni 2019, 2020 e 2021 hanno in concessione gratuita per 20 anni un terreno fra quelli messi a disposizione del demanio. Medesimo beneficio viene destinato alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota societaria ai predetti nuclei familiari pari al 30%. Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente alle misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e ricambio generazionale, di cui al decreto legislativo 185/2000. Per incentivare lo sviluppo e il ripopolamento delle aree rurali, le famiglie concessionarie del terreno possono accedere ad un mutuo a tasso zero, fino a 200.000 euro, per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno. Per l'attuazione del comma 2 viene istituito nello stato di previsione del ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per l'anno 2020.

Comma 4. Al fine di superare l'emergenza causata da Xylella fastidiosa e rilanciare il settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio, l'articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018), ha modificato l'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, prevedendo l'estensione del Fondo per la competitività del comparto cerealicolo, anche al settore olivicolo nelle aree colpite dall'emergenza fitosanitaria.

Le risorse già stanziare, pari a 1 milione di euro per ciascuna annualità 2018, 2019 e 2020, sono destinate a coloro che reimpiantano piante tolleranti o resistenti nella zona infetta della Regione Puglia sottoposta a misure di contenimento, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, ad eccezione dell'area di 20 chilometri adiacente alla zona cuscinetto.

La misura risulta di difficile attuazione, a causa della sovrapposizione con un analogo intervento attivato dalla Regione Puglia attraverso il proprio Programma di sviluppo rurale.

Si propone quindi di estendere il campo di applicazione della norma, prevedendo, ad invarianza di spesa, anche le azioni di cui al comma 126 della stessa legge (contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio).

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 51

Bonus Occupazionale Giovani Eccellenze

La disposizione prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di assunzione per i datori di lavoro privati che nell'anno 2019 assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato laureati, ovvero di dottori di ricerca, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.

L'incentivo viene riconosciuto solo in relazione alle assunzioni di giovani in possesso della laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode entro la durata legale del corso di studi, prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane o estere se riconosciute equipollenti in base alla legislazione vigente in materia, ad eccezione delle Università telematiche e di giovani in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute italiane ad eccezione delle Università telematiche.

Al riguardo, ai fini della stima degli oneri si riportano i dati degli studenti ottenuti dall'anagrafe nazionale degli studenti del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca:

- . Laureati in corso con 110 e lode, con età inferiore ai 30 anni (da gennaio 2017 a giugno 2018), escluse telematiche n. 42.989;
- i. Dottori di ricerca anni 2017 e 2018, con età inferiore ai 35 (da gennaio 2017 fino a giugno 2018) - Università statali e non statali escluse telematiche n. 14.588.

La disposizione prevede l'utilizzo di risorse nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che corrisponderanno a circa 6.000 assunzioni, nell'ipotesi che per ogni assunzione venga fruito il beneficio massimo di euro 8.000.

La copertura individuata dal comma 12 viene posta a carico delle risorse previste nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO). Le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono integrare il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate.

Articolo 52

Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

La disposizione è volta a prevedere la non applicazione, fino al 31 dicembre 2021, delle disposizioni secondo cui, in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni:

- a) l'alienazione di partecipazioni sociali, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al fine di individuare quelle che devono essere alienate;
- b) in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini prestabiliti, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica, atteso che alle disposizioni di cui si prevede la non applicazione, non erano associati risparmi di spesa.

Articolo 53

Équipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole

Commi 1 e 3 – La norma prevede l'esonero di un numero massimo di 120 docenti in ciascuno degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021.

Ciascun esonero comporta la nomina di un supplente sino al termine delle attività didattiche.

Supponendo, prudenzialmente, che ad essere esonerati siano docenti della scuola secondaria di secondo grado, caratterizzati dal maggior stipendio, e considerando che lo stipendio di un supplente fino alle attività didattiche al 30 giugno è pari a euro 29.918,91, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP e incluso l'elemento perequativo, in caso venga prorogato da altra disposizione della presente legge, ne segue che:

- l'onere conseguente alla stipula di 120 contratti di supplente fino alle attività didattiche al 30 giugno è pari, al massimo, a 3,60 milioni per anno scolastico, riferiti per 4/10mi al periodo settembre-dicembre e per i rimanenti 6/10mi al periodo gennaio-giugno;

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• l'onere che si verificherà nell'anno 2019 è pari a 1,44 milioni;• l'onere che si verificherà nell'anno 2020 è pari a 3,60 milioni;• l'onere che si verificherà nell'anno 2021 è pari a 2,16 milioni. |
| <p>Comma 2 – Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al piano nazionale della scuola digitale, per la quota iscritta in bilancio in parte corrente. L'autorizzazione è capiente, essendo iscritta per 14 milioni di euro l'anno, non gravati da obbligazioni pregresse.</p> |

Articolo 54

Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali

Comma 1 – Per ciascuno dei 400 posti in più nell'organico dei docenti dei licei musicali è incrementato corrispondentemente la previsione di spesa per il personale a tempo indeterminato. I docenti in questione sono caratterizzati da anzianità più elevate rispetto agli altri neo-assunti, trattandosi in molti casi di docenti utilizzati da anni presso i licei in questione. In via prudenziale, si stima che possano accedere, al termine del periodo di prova, alla classe di anzianità da 21 a 27 anni.

Pertanto, nel tempo si distribuiranno come segue tra le classi di anzianità:

TAB. A	2019/20	'20/21	'21/22	'22/23	'23/24	'24/25	'25/26	'26/27	'27/28	'28/29
0-8	400									
9-14										
15-20										
21-27		400	400	400	400	400	400			
28-34								400	400	400
35-∞										

Sulla base del CCNL sottoscritto il 19 aprile 2018 si ricava il seguente costo individuale per stipendi, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, e tenuto conto dell'elemento perequativo confermato da altra disposizione della presente legge:

TAB. B	SECONDARIA II GRADO
0-8	35.902,69
9-14	40.596,54
15-20	44.808,27
21-27	49.398,34
28-34	53.409,70
35-∞	55.820,28

Ciò corrisponde alla seguente spesa, per anno scolastico (milioni di euro):

TAB. C	2019/20	'20/21	'21/22	'22/23	'23/24	'24/25	'25/26	'26/27	'27/28	'28/29
0-8	14,36									
9-14										
15-20										
21-27		19,76	19,76	19,76	19,76	19,76	19,76			
28-34								21,36	21,36	21,36
35-∞										

A detta spesa, si somma quella per gli arretrati conseguenti alla ricostruzione di carriera, pari a 400 x 13.495,65 = 5,40 milioni nel solo anno 2020, nonché quella per la corresponsione della carta del docente, pari a 0,20 milioni a decorrere dal 2019.

In totale, la spesa è pari a:

TAB. D	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SNF	4,85	18,16	23,56	19,96	19,96	19,96	19,96	20,49	21,56	21,56

Articolo 55

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale ex co.co.co. presso le istituzioni

scolastiche

Commi 1-3 – La norma ha l'obiettivo di rimediare ad una situazione di difficoltà venutasi a determinare in attuazione dell'articolo 1, commi 619 e seguenti, della legge n. 205 del 2019.

La predetta legge stanziava 16,20 milioni di euro a regime per l'assunzione in ruolo di personale già titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso le scuole, per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici.

In attuazione della legge, è stata formata una graduatoria con 789 posizioni, e sono stati assunti 779 assistenti (10 ex co.co.co., infatti, sono stati nel frattempo collocati a riposo per raggiunti limiti di età).

I 779 assistenti sono stati assunti a tempo parziale al 50%, con una spesa pro-capite, tenendo conto dell'inserimento nella prima classe di anzianità e del consolidamento a regime dell'elemento perequativo, **nel caso fosse** previsto da altra disposizione della presente legge, di 27.702,85 x 50% = 13.851,42 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Si tratta, dunque, di una spesa di 10,79 milioni annui, inferiore allo stanziamento di 16,20 milioni annui.

Col tempo, la spesa aumenterà per il maturare di una maggiore anzianità di servizio corrispondente alla classe di anzianità da 15 a 20 anni **per raggiungere** al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, **nel caso** di un assistente con 15-20 anni di servizio, al 50% di part-time, **una retribuzione** pari a 16.119,47 euro, corrispondenti a una spesa complessiva non superiore a 12,56 milioni a regime inferiore allo stanziamento disponibile di euro 16,21 milioni.

Perciò, si propone di utilizzare la quota residua dello stanziamento, per ottenere la trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti ex co.co.co. La trasformazione avverrà in favore dei soggetti posizionati nelle prime posizioni della graduatoria utilizzata per assumerli.

Si stima che le risorse disponibili, pari ad almeno a $16,21 - 12,56 = 3,65$ milioni, siano sufficienti a portare a tempo pieno almeno 226 assistenti ($= 3,65 \text{ mln} / 16.119,47$).

Conseguentemente alla trasformazione dal tempo parziale a tempo pieno **è possibile** incrementare la dotazione organica del personale amministrativo, nei limiti dello stanziamento originariamente disponibile. L'incremento della dotazione, nell'ipotesi sopra riportata, sarebbe pari ai posti in più occorrenti per portare 226 assistenti dal tempo parziale al 50% sino al tempo pieno. Poiché gli assistenti in questione occupano, oggi, mezzo posto, e ne occuperanno uno intero a seguito dell'entrata in vigore della norma, occorrono $226/2 = 113$ posti in più.

Articolo 56

Fondo per l'attuazione del programma di Governo

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni euro a decorrere dall'anno 2020, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri. La disposizione comporta un onere pari all'autorizzazione di spesa.

Titolo V Politiche invariate

Articolo 57

Politiche invariate

Comma 1. La disposizione finanzia l'acquisto dei servizi di pulizia delle scuole di ulteriori 94 milioni per l'esercizio 2019, al fine di consentire la conclusione dell'anno scolastico 2018/2019.

Per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, l'incremento delle risorse da destinare ai servizi di pulizia è pari a 194 milioni per l'esercizio 2020 e 100 milioni per il 2021 e consentirà alle istituzioni scolastiche di provvedere all'acquisto dei servizi di pulizia che risulteranno incrementati di ulteriori servizi ausiliari e di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili.

Comma 2. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo finalizzato al pagamento degli oneri che derivano dai contenziosi relativi all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Lo stanziamento del fondo può essere incrementato con le risorse relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno, che si rendono disponibili nel corso dell'anno.

Titolo VI

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica

Articolo 58

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica

Il **comma 1** prevede la soppressione dei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119. Per effetto della soppressione del comma 1 viene meno l'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, alimentato dagli effetti migliorativi del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018, pari a 390.335 milioni di euro per l'anno 2019, 1.639,135 milioni di euro per l'anno 2020, 2.471,935 milioni di euro per l'anno 2021, 2.303,135 milioni di euro per l'anno 2022, 2.354,735 milioni di euro per l'anno 2023, 1.292.735 milioni di euro per l'anno 2024, 1.437,735 milioni di euro per l'anno 2025, 1.579,735 milioni di euro per l'anno 2026, 1.630,735 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.648,735 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Parimenti per effetto della soppressione del comma 2 del predetto articolo 26 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, viene meno l'incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, alimentato dagli effetti migliorativi del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.050 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.150 milioni di euro per l'anno 2023. Tali risorse concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici della presente legge.

Il **comma 2** prevede che il Ministero dell'interno ponga in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione conseguenti alla contrazione del fenomeno migratorio, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti. Tali interventi, è previsto che generino risparmi di spesa connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a euro 400 milioni nel 2019, a euro 550 milioni nel 2020 e a euro 650 milioni a decorrere dall'anno 2021, previa estinzione dei debiti relativi agli esercizi finanziari precedenti. La norma, prevede, inoltre, che eventuali ulteriori risparmi, da accertare annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, confluiscono in un apposito fondo da istituire nel programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" del Ministero dell'Interno, da destinare alle esigenze di funzionamento del medesimo Ministero.

Il **comma 3** prevede, altresì, che le somme accertate ai sensi del comma 1 e iscritte sul fondo, siano ripartite tra i capitoli di funzionamento con decreti del Ministro dell'interno, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio.

Il comma 4 prevede una riduzione delle risorse da destinare alle attività ICT svolte da Consip S.p.A. a supporto delle amministrazioni nell'ambito del Piano di razionalizzazione degli acquisti del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo di destinare a tale attività minori risorse a decorrere dal 2019 pari a 2,7 milioni di euro annui.
Il comma 5 Consip S.p.A.sostiene annualmente oneri per più di 2 milioni di euro per rappresentanza legale in giudizio nelle cause relative alle gare da essa svolte in attuazione del Programma di Razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione, anche rivolgendosi a professionisti esterni. Tali oneri sono successivamente rimborsati dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del predetto Programma. La norma, pertanto, affidando all'Avvocatura Generale dello Stato il patrocinio di tali contenziosi, permette un risparmio di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020.
I commi da 6 a 9 dispongono la soppressione delle riduzioni tariffarie e dei contributi per le imprese editrici e radiotelevisive a partire dal 1° gennaio 2020. La disposizione determina un risparmio netto di 28.252.000 euro a decorrere dal 2020.
Il comma 10 dispone che il corrispettivo riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze alla società CONSIP S.p.A. in forza della convenzione sottoscritta non potrà essere superiore a 1 milione di euro, oltre IVA e sarà dedicato esclusivamente alla copertura degli oneri connessi alla retribuzione lorda delle risorse umane allocate da CONSIP S.p.A. sulle linee di attività disciplinate dal rapporto convenzionale con il Ministero dell'economia e delle finanze". La norma determina un impatto sui saldi di finanza pubblica nella misura almeno pari a 550.000 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Il comma 11 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, gli oneri sostenuti dalla Banca d'Italia per la gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. degli strumenti finanziari di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze sono posti a carico delle società emittenti tali strumenti determinando un impatto sui saldi di finanza pubblica in misura di 152.632 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Comma 12. Gli interventi della legge 808/85 sono finanziamenti a tasso zero, che, una volta concluso l'iter delle erogazioni (15 anni mediamente) vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento. Le restituzioni vengono effettuate sul capitolo 3597 (entrate extratributarie). La norma eleva il limite della riassegnazione in spesa, da 5 milioni di euro (già previsti all'articolo 1 - comma 695, della legge 27/12/2017, n. 205) a 8 milioni di euro, delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese a decorrere dal 2019, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente. Ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'incremento di tre milioni di euro previsti. I dati degli incassi degli ultimi anni (2015 pari ad euro 23.120.885, 2016 pari ad euro 24.727.720, 2017 pari a euro 79.126.700 e 2018, dati al 30/09/2018, pari ad euro 120.673.513) dimostrano che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare.
Comma 13. La norma limita al 31 dicembre 2018 la possibilità di portare in riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (attuale Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA) prevista dall'articolo 5, comma 2, del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69. La riduzione della componente A2 della tariffa elettrica prevista dall'articolo 5, comma 2, del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 in combinato disposto con l'articolo 61 del medesimo decreto è pari a 15,1 milioni di euro ed è iscritta sul capitolo di spesa del MISE n. 3602. Pertanto, dal 1° gennaio 2019 la predetta somma è acquisita all'erario determinando, di conseguenza, un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per il medesimo importo.
Comma 14. L'articolo 21-quater del decreto-legge n. 83/2015 ha previsto una specifica autorizzazione di spesa per finanziare la riqualificazione del personale dell'amministrazione

giudiziaria per ricompattazione del profilo di cancelliere e di ufficiale giudiziario, attualmente ripartito tra la II e III area funzionale, riservata ai dipendenti già in servizio alla data del 14 settembre 2009, alla cui copertura si provvedeva mediante utilizzo del fondo per l'efficientamento del sistema giudiziario di cui all'articolo 1, comma 96 della legge n. 190/2014.

La predetta autorizzazione di spesa è stata parametrata sull'intera platea di possibili beneficiari ammontanti complessivamente a 7.035 unità di personale da inquadrare nella III° Area (profili professionali dei cancellieri ed UNEP provenienti dalla II° Area) e prevede un importo di euro 25.781.938 all'anno, sulla base dei differenziali stipendiali tra la II e la III area.

Le disposizioni vigenti in materia consentono di riqualificare un numero di unità, da un'area all'altra, in misura equivalente al numero di accessi dall'esterno per nuove assunzioni o per procedure di mobilità extra comparto, nel rispetto delle previsioni del C.C.N.L. comparto ministeri. Si prevede difatti che il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e i posti riservati agli accessi dall'esterno, è fissato nella percentuale del 50%, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte e bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato C.C.N.L., compresi scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e procedure di mobilità esterna.

Dei circa 6.100 dipendenti che hanno partecipato alle prove selettive finali, 5.675 sono risultati idonei, a cui si aggiungono 709 unità di contabili, di assistenti informatici e linguistici da riqualificare in applicazione della norma contenuta nella legge di bilancio 2018 per un totale di 6.384 unità da riqualificare.

A tutt'oggi, le unità di personale riqualificate ammontano a 1.808 con un onere annuo a regime di euro 7.078.266 calcolato sulla base del differenziale stipendiale tra l'Area II F3 e l'area III F1, rimodulato a seguito del rinnovo contrattuale per il pubblico impiego, pari unitariamente a euro 3.914,97.

Pertanto, rimangono da riqualificare 4.576 unità (6.384-1.808), il cui costo massimo è pari ad euro 17.914.902,72, (4.576 unità* euro 3.914,97 pro-capite).

Se si considera che la disponibilità residua in bilancio per le predette riqualificazioni ammonta ad euro 18.703.939 (25.781.938-7.078.266) e che l'onere complessivo per le eventuali ulteriori riqualificazioni delle restanti unità di personale ammonta ad euro 17.914.903, rimarrà inutilizzata una somma pari ad euro 788.769.

Inoltre, tenuto conto che non si potrà procedere ad ulteriori scorrimenti delle vigenti graduatorie delle procedure di riqualificazione fino a quando non si verificheranno nuovi accessi dall'esterno di personale della III area, di fatto le risorse residue pari ad euro 18.703.939 saranno utilizzate solo parzialmente e gradualmente. È quindi possibile ipotizzare una riduzione del fondo per l'efficientamento del sistema giudiziario di euro 5.829.712 per l'anno 2019, di euro 5.883.593 per l'anno 2020, di euro 6.171.555 per l'anno 2021, di euro 6.192.447 per l'anno 2022 e di euro 788.769 a decorrere dall'anno 2023, tale da garantire nel tempo la completa riqualificazione di tutti gli idonei. Infatti, potranno essere riqualificate, fino al 2022, fino a 3.195 unità di personale, ((18.703.939-6.192.447 (riduzione a cui corrisponde la disponibilità minima nel quadriennio 2019-2022) =12.511.225/3.914,97) e dal 2023 tutte le unità restanti.

Tali risparmi, in coerenza con la modalità di contabilizzazione del fondo in esame nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge 190/2014 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 2 del decreto-legge n. 83/2015, hanno effetti equivalenti su tutti i saldi di finanza pubblica.

La norma prevede, inoltre, che il Ministero della giustizia comunichi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'assunzione, le unità di personale effettivamente reclutate ai sensi del comma 1 dell'articolo 21-quater del decreto-legge n. 83/2015 e la relativa spesa a regime.

Comma 15. La disposizione normativa prevede la riduzione del contributo erogato in favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, attraverso una rinegoziazione dello stesso in ragione

dell'adeguamento della chiave di contribuzione dell'Italia, da cui potranno derivare risparmi di spesa di 35.354.607 euro per l'anno 2019 e di 32.354.607 euro a decorrere dall'anno 2020.

Comma 16. La disposizione mira a intervenire sui meccanismi di formazione dei seggi elettorali da istituirsi presso le rappresentanze diplomatiche e consolari in occasione dell'indizione delle prossime elezioni europee previste per l'anno 2019. A legislazione vigente, l'articolo 4, comma 5, del D.L. 408/1994, dispone che a ciascuna sezione elettorale, istituita all'estero per consentire il voto dei cittadini italiani ivi residenti per le elezioni del Parlamento Europeo, venga assegnato un numero di elettori non superiore a 1.600. In attuazione di tale dettato normativo, nelle elezioni del 2014 sono state istituite n. 672 sezioni in tutti i Paesi dell'UE, escluso il Regno Unito. In base a quanto risultante dall'ultimo elenco disponibile degli elettori residenti all'estero, utilizzato in occasione delle elezioni politiche del 2018, gli elettori residenti in Paesi dell'UE nel 2019 saranno più di un milione e mezzo, con un incremento rispetto al 2014 di oltre il 22 per cento. Applicando la norma attuale, che prevede il tetto di 1.600 elettori, nel 2019 le sedi diplomatico-consolari dovrebbero istituire almeno 932 sezioni elettorali, con un incremento di 260 sezioni rispetto a quelle del 2014.

Tuttavia, tenuto conto della bassissima percentuale di votanti costantemente registrata all'estero, si propone, con la norma in esame, di diminuire in modo significativo il numero delle sezioni da istituire, sottolineando che la citata riduzione non produrrà effetti negativi sugli elettori, in termini di distanza e, dunque, in termini di accesso all'esercizio del diritto di voto. L'elevazione del limite massimo di elettori per ciascuna sezione da 1.600 a 5.000 comporterà - nell'ipotesi verosimile di circa 1,5 milioni di aventi diritto al voto - l'approntamento nel 2019 di n. 298 sezioni in luogo delle 932 necessarie a normativa vigente, con un conseguente risparmio stimato in 2 milioni di euro per l'anno 2019.

Comma 17. Il MIUR, sulla base delle ricognizioni effettuate presso le istituzioni scolastiche, stima che nel 2019 le medesime possano effettuare versamenti in conto entrate superiori ad euro 22,5 milioni, in attuazione dell'articolo 1-*bis*, del decreto-legge n. 134 del 2009. Quest'ultimo importo costituirà quindi un'economia di bilancio mentre eventuali importi aggiuntivi rispetto a tale somma confluiranno nel fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche per l'anno 2019. Nelle more dell'esecuzione dei predetti versamenti da parte dei dirigenti competenti, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere provvisoriamente indisponibile per l'anno 2019 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il suddetto importo.

La disposizione comporta maggiori entrate per lo Stato, nella misura di 22,5 milioni, con effetti sia sul saldo netto da finanziare, sia sull'indebitamento netto, garantiti dalla clausola di salvaguardia.

Infatti, le somme giacenti presso il conto corrente postale sono poste al di fuori del perimetro pubblico, e dunque rilevano ai fini del saldo dell'indebitamento netto. Quanto a quelle versate dalle scuole, che invece sono inserite nel sistema di tesoreria unica, viene meno la facoltà, prevista a legislazione vigente dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 134 del 2009, di riassegnarle alle spese, con effetti positivi sull'indebitamento netto.

Commi da 18 a 21. La norma riduce l'entità dell'orario complessivo da destinare obbligatoriamente ai percorsi per le competenze trasversali (precedentemente di alternanza scuola-lavoro) nelle tre classi terminali dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado:

- negli istituti professionali, da 400 ore nel triennio, a non meno di 180;
- negli istituti tecnici, da 400 ore nel triennio, a non meno di 150;
- nei licei, da 200 ore nel triennio, a non meno di 90.

Inoltre, si prevede che le risorse finanziarie stanziata a copertura delle spese sostenute dalle scuole per i percorsi di alternanza, **compresi gli oneri di funzionamento ivi compresi quelli derivanti da spese aggiuntive destinate al personale**, siano assegnate in ragione di tale orario minimo. Le scuole

potranno svolgere i percorsi anche per un numero di ore superiore, purchè nel limite delle risorse così assegnate oppure reperendo diversamente i necessari fondi.

Pertanto, la norma comporta un risparmio di spesa, in considerazione della riduzione delle ore finanziate a carico dello Stato.

Il numero di studenti ai quali si applica l'obbligo di frequenza dei percorsi d'alternanza, nell'a.s. 2017/2018, è il seguente:

- professionali: 291.061
- tecnici: 471.155
- licei: 658.734

Prudenzialmente, si assume che il numero degli studenti rimanga costante anche negli anni successivi, sebbene la previsione demografica effettuata da ISTAT faccia presumere che vi possa essere una riduzione.

Moltiplicando tali consistenze per i nuovi orari, a rapporto con i precedenti, si riscontra una riduzione del 58,23 per cento nelle ore da finanziare, con conseguente riduzione nel fabbisogno di spesa di 56,52 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 (su uno stanziamento di 97,05 milioni a regime).

Ciò corrisponde a una riduzione di spesa di 56,52 milioni a decorrere dal 2019, tenuto conto che le risorse stanziare per il periodo settembre-dicembre 2018 sono state già erogate.

Comma 22. La disposizione abroga la procedura di reclutamento cosiddetta delle “cattedre universitarie del merito”, in considerazione del fatto che, a distanza di 3 anni dall’entrata in vigore, non è stata attuata.

L’abrogazione delle cattedre natta comporta risparmi di spesa pari allo stanziamento iscritto sul relativo fondo di euro 22 milioni nel 2019 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Art. 59

Revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici (Modificazioni al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59)

Commi da 1 a 5. La norma modifica il reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, prevedendo il venir meno del percorso di specializzazione post-concorso. Conseguentemente, non è più necessario remunerare i vincitori del concorso nei primi due anni del percorso in questione, né coprire i costi sostenuti dalle Università per organizzarlo.

Rimane, invece, necessario coprire i costi per l’organizzazione delle procedure concorsuali, stimati in una media di 13,426 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

La norma comporta, dunque, ingenti risparmi di spesa, dei quali la quota di 12 milioni rimane acquisita all’erario, mentre la quota rimanente è iscritta nel fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, per essere quindi destinata alle esigenze del sistema scolastico.

Più in dettaglio, gli effetti finanziari dovuti alla norma sono i seguenti.

dlgs 59 – articolo 1 – le modificazioni apportate all’articolo 1 hanno carattere ordinamentale, e dunque non comportano nuovi o maggiori oneri.

dlgs 59 – articolo 2 – le modificazioni apportate all’articolo 2, unitamente a quelle di cui agli articoli successivi, sostituiscono al percorso triennale FIT un meno oneroso percorso annuale di formazione iniziale e di prova. Per gli effetti finanziari, si rimanda agli articoli successivi.

dlgs 59 – articolo 3 – le modificazioni apportate all’articolo 3, unitamente a quelle di cui agli articoli successivi, sostituiscono al percorso triennale FIT un meno oneroso percorso annuale di formazione iniziale e di prova. Sia il nuovo percorso sia il precedente percorso triennale FIT sono, comunque, preceduti da un concorso per titoli ed esami.

Il nuovo articolato semplifica anche il concorso, nei seguenti aspetti:

- ciascun candidato può partecipare solo a un massimo di quattro procedure concorsuali, dovendo scegliere una sola classe di concorso per i posti comuni della scuola secondaria di primo, così come in quella di secondo grado. Ciò comporta una riduzione del costo della procedura concorsuale;
- il concorso per i posti di sostegno prevede una sola prova scritta, in luogo delle tre precedentemente previste.

Queste modifiche comportano una riduzione di spesa, consentendo di contenere l’onere per lo svolgimento del concorso rispetto ai 11.123.265,47 euro da sostenere con cadenza biennale previsti dall’originaria relazione tecnica. Tuttavia, per ragioni prudenziali, si ritiene di non rivedere detta stima. Alla copertura si provvede ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo, come sostituito dalla norma in esame, che stanZIA 13.426.000 euro a regime, con cadenza annuale, sicuramente esuberanti rispetto alle necessità. La maggiore disponibilità sarà utilizzata per incrementare i compensi riconosciuti ai segretari e ai componenti delle commissioni giudicatrici.

dlgs 59 – articolo 4 – le modificazioni apportate all’articolo 4 hanno natura ordinamentale e, pertanto, non hanno riflessi sulle finanze pubbliche.

dlgs 59 – articolo 5 – le modificazioni apportate all’articolo 5 hanno natura ordinamentale e, pertanto, non hanno riflessi sulle finanze pubbliche.

dlgs 59 – articolo 6 – le modificazioni apportate all’articolo 6 potrebbero comportare riduzioni di spesa, essendo di natura tale da semplificare la procedura concorsuale. Tuttavia, come indicato alla relazione all’articolo 3, si è ritenuto di non tener conto, prudenzialmente, di questi effetti.

dlgs 59 – articolo 7 – le modificazioni apportate all’articolo 7 potrebbero comportare riduzioni di spesa, essendo rivolte a limitare il numero di soggetti iscritti nelle graduatorie di merito. Tuttavia, si è ritenuto di non tener conto, prudenzialmente, di questi effetti.

Anche il venir meno dell’istituto dell’individuazione per competenze potrebbe comportare risparmi di spesa, sgravando l’amministrazione e le scuole da gravami amministrativi di non poco conto. Anche in questo caso, si sceglie prudenzialmente di non tenerne conto, ai fini della stima degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

dlgs 59 – articoli 8, 9, 10, 11, 12 – Gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 59 del 2017 vengono abrogati. Conseguentemente, vengono meno tutti gli oneri connessi:

- allo svolgimento del primo anno di specializzazione. Si tratta degli oneri per la remunerazione dei candidati e per compensare le Università impegnate nell’erogazione dei percorsi;
- allo svolgimento del secondo anno di tirocinio. Anche in questo caso, si tratta degli oneri per la remunerazione dei candidati e per compensare le Università impegnate nell’erogazione dei percorsi.

Non vengono meno, invece, gli oneri connessi al terzo anno, che assolveva alle funzioni dell'anno di prova. Gli oneri per la remunerazione dei candidati impegnati nell'anno di prova rimangono a carico delle facoltà assunzionali del Ministero, mentre quelli per la loro formazione vengono posti a carico degli ordinari stanziamenti, pari a 40 milioni annui, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015. Cioè, per l'anno di prova, non vi sono oneri a carico degli stanziamenti recati dal decreto legislativo n. 59 del 2017.

Ne consegue che tutti gli oneri previsti dal citato decreto legislativo, nella versione previgente, vengono meno, salvo quelli legati all'organizzazione dei concorsi.

dlgs 59 – articolo 13 – le modificazioni apportate all'articolo 13 hanno natura ordinamentale, e dunque non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

dlgs 59 – articoli 14, 15 e 16 – Gli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 59 del 2017 vengono abrogati. Si trattava di disposizioni ordinamentali, e dunque la loro abrogazione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

dlgs 59 – articolo 17 – si prevede il venir meno della procedura concorsuale riservata al personale con almeno tre anni di anzianità di servizio. Il predetto personale potrà comunque partecipare al concorso ordinario, dunque non si prevedono effetti finanziari.

dlgs 59 – articolo 19 – Il venir meno di tutti gli oneri diversi da quelli correlati allo svolgimento dei concorsi, comporta che occorra conservare in bilancio unicamente i fondi ad essi destinati. L'originaria relazione tecnica li stimava in 11,12 milioni di euro con cadenza biennale.

Per ragioni prudenziali, dell'originario stanziamento si decide di mantenere in bilancio, per lo svolgimento dei concorsi, la somma di 13,426 milioni annui, così da consentire l'incremento dei compensi ai componenti delle commissioni di concorso e ai relativi segretari e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma 6. Per i primi, si tratta di compensi che appare opportuno rivedere in aumento e che oggi ammontano a:

- Presidente: 502,00 euro + 1 euro per ciascun candidato esaminato;
- Componenti: 418,48 euro + 1 euro per ciascun candidato esaminato
- Segretario: un compenso base lordo pari ad euro 371,84, ed un compenso integrativo lordo dipendente pari ad 1,00 euro per ciascun elaborato o candidato esaminato
- Per le sottocommissioni, i compensi per ciascun componente ammontano a 251 euro + 0,50 per ciascun candidato esaminato.
- In ogni caso, il compenso complessivo non può superare l'importo lordo di 4.103,40.

Dalle restanti disposizioni recate dall'intero provvedimento legislativo, ivi compreso in particolare il decreto attuativo del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca previsto dall'articolo 13 (accesso al ruolo) finalizzato a disciplinare taluni aspetti del nuovo percorso di valutazione dell'anno di prova in sostituzione del precedente percorso FIT, non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

Pertanto, complessivamente la nuova versione del decreto legislativo n. 59 del 2017 comporta una riduzione di spesa di spesa (milioni di euro):

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
------	------	------	------	------	------	------	------	------

13,00	12,81	39,12	41,59	69,14	70,42	84,75	87,79	121,60
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Di tale somma, quota parte pari a 12,0 milioni di euro a decorrere dal 2019 concorre al miglioramento dei saldi della manovra di finanza pubblica e la quota rimanente viene iscritta nel fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 per i seguenti importi (milioni di euro):

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1,00	0,81	27,12	29,59	57,14	58,42	72,75	75,79	109,60

Art. 60

Ulteriori misure di riduzione della spesa

Comma 1. Prevedere che il contributo del Ministero della difesa alla manovra di finanza pubblica è assicurato mediante una riduzione delle spese militari in particolare vengono tagliate le suddette spese militari per:

- 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019
- 531 milioni nel periodo 2019-2031 mediante riduzione dei programmi di spesa di cui all'articolo 1, comma 140 lett. f) della legge 11 dicembre 2016 per gli importi e gli anni nella tabella sottoindicata.

Tabella in milioni di euro

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totale
25	25	31						80	90	120	120	40	531

In conseguenza della riduzione delle predette spese militari, il Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, ridetermina i programmi di spesa nei settori interessati dal predetto taglio.

Comma 2. Si prevede la riprogrammazione delle spese per investimento per complessivi 78 milioni di euro nel 2019, per 95 milioni di euro nel 2020 e per 45 milioni di euro nel 2021, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di cui alla legge luglio 1997 n. 266, articolo 4 comma 3 e di cui alla Legge 23 dicembre 2005, n. 266 articolo 1 comma 95, come rifinanziata dall'articolo 1 comma 140, lettera f) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La riprogrammazione per ciascuna delle due autorizzazioni è riportata nella tavola seguente.

Tabella in milioni di euro

autorizzazione	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Tot.
L 266/1997 articolo 4 co.3 - Programmi del settore aeronautico	-38	-90	-40				38	90	40	0
L. 232/2016 articolo 1 comma 140 lettera f) programmi per la difesa dichiarati di massima urgenza	-40	-5	-5				40	5	5	0
	-78	-95	-45				78	95	45	0

I commi 3-4. non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'incremento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di euro 20.227.042 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, è compensato dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa prevista dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

Il **comma 5.** dispone che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sia ulteriormente incrementato, nell'anno 2019, con le risorse impegnate a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, che, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate allo stesso Fondo. Pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 6. Per l'anno 2018, nel testo dello schema di decreto interministeriale, in fase di adozione, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Amministrazione capofila), di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante le modalità relative al pagamento delle indennità per misure di arresto temporaneo non obbligatorio, di cui all'articolo dall'articolo 1, comma 135, della citata legge 27 dicembre 2017 n. 205, è previsto che la predetta indennità è concessa se la sospensione dell'attività lavorativa è conseguente:

a) all'adozione di provvedimenti delle amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali:

- limitazioni all'uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite dall'Autorità marittima in base all'articolo 62 del Codice della Navigazione;
- periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente allorquando siano stabiliti, su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell'areale delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l'efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitano quel determinato tipo di pesca nell'area in cui opera il consorzio medesimo;

b) all'indisponibilità per malattia del comandante della nave da pesca, certificata dall'Autorità sanitaria marittima;

c) ad arresto o interdizione temporanei dell'attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell'Unione europea;

d) ad allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell'Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare.

Si precisa che la citata indennità è di nuova istituzione a decorrere dall'anno 2018 e, pur non essendo in possesso di dati gestionali pregressi, vista la casistica molto specifica dell'intervento le risorse al netto della riduzione proposta risultano sufficienti a erogare le indennità previste.

Comma 7. La misura riduce il contributo volto al potenziamento e sviluppo della cultura, c.d. "Bonus cultura", tenuto anche conto del trend di utilizzo registrato nelle prime due edizioni (il 72% degli aventi diritto), inferiore rispetto a quanto stanziato.

Nel 2016, infatti, all'applicazione dedicata si sono registrati 356.273 diciottenni, con un tetto massimo spendibile di 178.136.500,00 euro, tenuto conto della quota a disposizione per ciascuno diciottenne pari a euro 500,00, per altro non completamente utilizzato.

Anche con riferimento all'edizione 2017, la spesa massima teorizzabile pari a euro 208.359.000,00 sulla base delle avvenute registrazioni aggiornate alla data del 19 settembre 2018- 416.718 diciottenni –, è lontana dallo stanziamento disponibile in bilancio.

Considerando prudenzialmente un numero di utilizzatori del bonus pari a 529.873 unità (pari al 90% del valore mediano delle previsioni demografiche dell'ISTAT per il numero di diciottenni nel 2019) la spesa per il 2019 ammonterebbe a 264.936.600 euro. Pertanto, alla luce dei dati evidenziati, la proposta di riduzione, pari a 20 milioni di euro per il 2019, appare sostenibile non influenzando negativamente sulla misura incentivante di cui trattasi.
Comma 8. La disposizione in esame intende escludere, dalle norme di contenimento della spesa previste a legislazione vigente, gli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 al fine di potenziarne l'attivazione, nonché assicurarne il pieno ed efficace raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali, quali le funzioni di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale mediante un'implementazione delle entrate proprie. A decorrere dall'anno 2019 le risorse finanziarie per il funzionamento, afferenti ai Centri di responsabilità amministrativa che esercitano la vigilanza sugli istituti dotati di autonomia speciale in questione, sono ridotte secondo la seguente ripartizione: - CDR 5 - Direzione generale archivi - capitolo 3030, piano gestionale 21: € 43.750 - CDR 6 - Direzione generale biblioteche e istituti culturali - capitolo 3530, piano gestionale 21: € 131.250 - CDR 17 - Direzione generale educazione e ricerca – capitolo 2044 piano gestionale 1: € 131.250 - CDR 19 - Direzione generale musei - capitolo 5650, piano gestionale 7: € 2.000.000,00 - CDR 21 - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio – capitolo 4550 piano gestionale 19: € 43.750
Comma 9. La disposizione agisce sulla fruizione dei crediti d'imposta di cui all'elenco n.1, rispettivamente in favore degli esercenti delle sale cinematografiche, degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, nonché delle imprese produttrici di prodotti editoriali che investono in beni strumentali o in programmi di ristrutturazione economica, e di conseguenza, anche sull'ammontare delle risorse disponibili in bilancio che in definitiva dovranno allinearsi alla fruizione effettiva. Si rinvia all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, la definizione della riduzione delle quote percentuali di fruizione delle singole agevolazioni, sulla base di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva dei crediti d'imposta, in maniera tale da assicurare, a decorrere dall'anno 2020, effetti positivi non inferiori complessivamente ad euro 5.590.250 Il risparmio complessivo è stato prudenzialmente stimato, sulla base di una ipotesi di riduzione percentuale delle misure, rispettivamente del 15 per cento per l'agevolazione degli esercenti delle sale cinematografiche, del 25 per cento per quelle afferenti gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, nonché delle imprese produttrici di prodotti editoriali che investono in beni strumentali o in programmi di ristrutturazione economica.
Titolo VII Regioni ed Enti locali
Articolo 61 Semplificazione delle regole di finanza pubblica I commi da 1 a 6 dispongono che, a decorrere dall'anno 2019, i comuni, le province, le città metropolitane, le province autonome di Trento e Bolzano e le regioni a statuto speciale e, dall'anno 2021, le regioni a statuto ordinario, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Di conseguenza, detti enti territoriali possono

utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

La disposizione in argomento comporta oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno a decorrere dall'anno 2020, come da prospetto sotto riportato.

Enti	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 (a decorrere)
Enti locali	-	349	466	695	500	500	500	500	500	500
Regioni a statuto speciale	-	55	66	106	220	264	155	200	200	200
Regioni a statuto ordinario	-	-	179	533	808	1.167	1.395	1.191	978	800
Totale	-	404	711	1.334	1.528	1.931	2.050	1.891	1.678	1.500

(milioni di euro)

La base dati di riferimento utilizzata è rappresentata dai rendiconti di gestione per l'anno 2017 e, in assenza degli stessi, dai rendiconti di gestione per l'anno 2016 che hanno permesso di coprire quasi interamente l'universo di riferimento degli avanzi di amministrazione disponibili per il comparto in esame. In particolare, per gli enti territoriali in disavanzo, è stato previsto l'utilizzo di tutte le quote del risultato di amministrazione, a condizione che presentino una copertura finanziaria (nel limite positivo del risultato di amministrazione, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità e del Fondo anticipazioni di liquidità, cui va sommata la quota di disavanzo applicata nell'esercizio successivo).

Si è ipotizzato, poi, che l'utilizzo dell'avanzo, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nell'avanzo di amministrazione, per la parte non coperta dal Fondo crediti dubbia esigibilità (bilancio di previsione), dei Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione e delle quote di capitale di rimborso prestiti, venga programmato dagli enti in un arco temporale compreso tra 3 e 5 anni. Per la quota riferita a ciascun anno, si è ipotizzato un utilizzo, nello stesso anno, del 30% mentre, per il restante 70%, è stato applicato uno sviluppo teorico dei SAL supponendo che vengano realizzate opere pluriennali.

A ciò vanno aggiunte le informazioni desunte dal monitoraggio del saldo di finanza pubblica per l'anno 2017, al fine di determinare il fondo pluriennale vincolato derivante da debito, nonché i dati desunti dall'indagine condotta sui mutui contratti dai comuni per il finanziamento degli investimenti, a cura MEF-RGS, dalla media del periodo 2009-2016 dell'accensione prestiti per comuni, province, città metropolitane e dalla media del periodo 2011-2015 per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (al netto delle anticipazioni di liquidità e delle operazioni di *buy back bond*). Ciò al fine di determinare l'ammontare del debito potenziale degli enti territoriali.

Si è ipotizzato, poi, che il "Debito potenziale" – prima di entrare a regime nel quinto anno – abbia una crescita graduale. Alle somme così individuate è stato applicato, quindi, lo sviluppo teorico dei SAL, supponendo che vengano realizzate opere pluriennali. Per determinare gli impatti finanziari è stata considerata esclusivamente la parte non coperta dal Fondo crediti dubbia esigibilità (bilancio di previsione), dei Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione e delle quote di capitale di rimborso prestiti (al netto della quota già calcolata per gli avanzi di amministrazione). Da ultimo, per gli enti locali, la stima degli oneri ha tenuto conto della possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione già a decorrere dall'esercizio 2018, per effetto del fondo di cui all'articolo 13, comma 04, del decreto legge n. 91 del 2018, mentre per quanto concerne la stima degli oneri riferita al comparto delle regioni a statuto ordinario si tiene conto del potenziale avanzo già utilizzabile per effetto delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi 495 e 495-ter, della legge n. 232 del 2016 per gli anni 2018 e 2019.

Gli oneri derivanti dalle stime sopra richiamate tengono conto, infine, degli effetti derivanti dalle risorse già disponibili a legislazione previgente, ovvero, per gli enti locali, dell'articolo 1, comma

485, della legge n. 232 del 2016, dell'articolo 43-*bis* del decreto legge n. 50 del 2017 per enti colpiti dal sisma del 2016 e dell'articolo 13, comma 04, del decreto legge n. 91 del 2018.

Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, il comma 8 prevede che il fondo di cui all'articolo 16 sia ridotto di 404 milioni di euro per l'anno 2020, di 711 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.334 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.528 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.931 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.678 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

Articolo 62

Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario

Il **comma 1**, prevedendo che il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66 del 2014, sia ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020, comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto per 750 milioni di euro per il medesimo anno 2020.

Il **comma 2**, concernente l'attribuzione di un contributo per gli investimenti a favore delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2019, comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare per 2.496,20 milioni di euro per il medesimo anno 2019 e in termini di indebitamento netto (come indicato al successivo **comma 3**) per un importo pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 565,40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Il **comma 4**, concernente l'attribuzione di un contributo per gli investimenti a favore delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2020, comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare per 1.746,20 milioni di euro per l'anno 2019 e in termini di indebitamento netto (come indicato al successivo **comma 5**) per un importo pari a 343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,80 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467,70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

I **commi 6, 7, 8 e 9**, concernenti i criteri necessari per la definizione di nuovi investimenti, le tipologie di investimenti da realizzare, il monitoraggio, la certificazioni e le sanzioni per i mancati investimenti, avendo carattere procedurale, non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 10** (concernente le modalità con cui le regioni a statuto ordinario devono conseguire il contributo alla finanza pubblica per gli anni 2019 e 2020 mediante i contributi di cui ai commi precedenti) definisce la quota residua, rispetto a quanto indicato ai commi precedenti, degli effetti in termini di indebitamento netto da realizzare per gli anni 2019 e 2020, mediante la previsione per cui le regioni a statuto ordinario devono conseguire un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per un importo pari a 1.696,20 milioni di euro per l'anno 2019 e 837,80 milioni di euro per l'anno 2020.

Il concorso regionale alla finanza pubblica è, quindi, realizzato in termini di saldo netto da finanziare:

- nell'esercizio 2019, per un importo pari a 2.496,20 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato del contributo di cui al comma 2;
- nell'esercizio 2020, per un importo pari a 1.746,20 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato del contributo di cui al comma 4;

In termini di indebitamento netto il concorso è realizzato:

- per l'anno 2019, per un importo pari a 800 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato del contributo di cui al comma 2 e per un importo pari a 1.696,20 milioni di euro mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- per l'anno 2020, per un importo pari a 908,40 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato dei contributi di cui ai commi 2 (565,40 milioni di euro) e 4 (343 milioni di euro) e per un importo pari a 837,80 milioni di euro mediante il

conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il **comma 11** subordina l'efficacia dei commi da 2 a 10 di cui al presente articolo al raggiungimento entro il 31 gennaio 2019 dell'Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai DPCM previsti dagli articoli 15 e 16. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni recate dai commi da 2 a 10 divengono comunque efficaci.

Il **comma 12** individua la copertura degli oneri di cui al presente articolo nel fondo investimenti enti territoriali di cui all'articolo 16 per 2.496,20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

RIEPILOGO EFFETTI

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO				
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
Contributo Regioni investimenti 2019 (a)	2.496,20	-	-	800,00	565,40	565,40	565,40	-
Contributo Regioni investimenti 2020 (b)	-	1.746,20		-	343,00	467,80	467,70	467,70
Compensazione effetto sentenza 103 (c)	-	750,00	-	-	750,00	-		-
<i>Totale effetti (d) = (a) + (b) + (c)</i>	<i>2.496,20</i>	<i>2.496,20</i>	<i>-</i>	<i>800,00</i>	<i>1.658,40</i>	<i>1.033,20</i>	<i>1.033,10</i>	<i>467,70</i>
Saldo positivo pareggio (e)	-	-	-	1.696,20	837,80			
TOTALE (f) = (a) + (b) + (e)	2.496,20	1.746,20	-	2.496,20	1.746,20	1.033,20	1.033,10	467,70

Articolo 63

Compensazione dei crediti e debiti delle regioni e delle province autonome in materia di tassa automobilistica

La norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le compensazioni tra crediti e debiti in materia di tassa automobilistica sono circoscritte all'ambito regionale e considerato che le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta risultano a credito.

Articolo 64

Rapporti finanziari con le autonomie speciali

La disposizione è finalizzata a definire a regime, attraverso lo strumento dell'accordo, il livello di concorso alla finanza pubblica delle regioni Valle d'Aosta, Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia Giulia, in analogia con quanto convenuto con la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto anche delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.

La disposizione è neutrale per il bilancio dello Stato, tenuto conto che i relativi effetti finanziari sono già scontati nei tendenziali di bilancio.

Articolo 65

Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province delle regioni a statuto ordinario

La disposizione prevede un contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033, finalizzato al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole.

La norma in esame determina effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033, in quanto si prevede che il contributo assegnato a ciascuna provincia è integralmente utilizzato per il finanziamento dell'annualità di interesse del piano di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. A garanzia del pieno utilizzo delle somme in parola nell'anno di erogazione, si prevede altresì che le spese finanziate dalle predette risorse devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo n.118/2011 entro il 31 dicembre di ogni anno.

Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al **comma 2** è previsto che il fondo di cui all'articolo 16 sia ridotto di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033.

La disposizione, al **comma 3**, stabilisce le modalità di monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo in esame da effettuarsi secondo i criteri di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche.

Articolo 66

Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo

La norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto limita la possibilità degli enti in disavanzo di applicare al bilancio il proprio risultato di amministrazione a copertura di nuove e maggiori spese o di minori entrate.

In particolare, il **comma 3** consente alle regioni a statuto ordinario, le quali nelle annualità 2019-2020 sono ancora soggette alla disciplina del pareggio di bilancio a differenza degli enti locali, di poter utilizzare le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare, ai fini del calcolo delle risorse disponibili, la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità, prevista ai commi 1 e 2 della disposizione.

La norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto le regioni a statuto ordinario per le annualità 2019-2020 sono soggette alla disciplina del pareggio di bilancio.

Articolo 67

Semplificazione adempimenti contabili

Le modifiche introdotte dalla disposizione, volte a semplificare gli obblighi informativi da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane, con particolare riferimento alle informazioni relative ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la norma comporta minori oneri amministrativi per gli enti locali e per il Ministero dell'interno, in quanto elimina la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno, da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane.

Articolo 68

Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici

La norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto si limita ad adeguare le norme contabili al nuovo codice degli appalti, con superamento di parte delle difficoltà applicative.

Articolo 69

Disposizioni concernenti il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia

Il **comma 1** prescrive di mantenere al Fondo di provenienza le risorse finanziarie derivanti dalle economie e dai residui comunque realizzati nella realizzazione degli interventi da parte degli enti interessati (comuni capoluogo di provincia e città metropolitane). Ciò vale: per i primi 24 enti nella graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti, per i quali già è prevista una disposizione in tal senso nelle convenzioni in essere e il Fondo di riferimento è istituito presso la PCM ai sensi dell'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; i successivi 96 enti, per il cui finanziamento è utilizzato il Fondo sviluppo e coesione, ai sensi dell'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Tali risorse saranno destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento di spese di investimento dei comuni e delle città metropolitane. La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica, in quanto prevede un diverso utilizzo di risorse già stimate negli andamenti tendenziali.

Il **comma 2** disciplina, con riguardo al 2019, l'efficacia delle convenzioni in essere, stipulate nell'ambito del citato Programma. Infatti, a seguito dell'entrata in vigore del comma 02 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2017, n. 108, era stata differita al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse con i 96 enti successivi ai primi 24 e le corrispondenti risorse erano state destinate a un apposito fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Viene adesso previsto dal **comma 2** che tali convenzioni producono effetti nel corso dell'anno 2019, con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma. Non sarà possibile pertanto erogare, come già previsto dalle convenzioni, il finanziamento nella misura del 20 per cento per ogni intervento facente parte del progetto di ogni ente, alla presentazione dei progetti definitivi o esecutivi. Verranno invece erogate le risorse in base alle spese effettivamente sostenute e documentate dagli enti. Il comma 2 può pertanto determinare l'obbligo di rimborso di un importo complessivo che, tenendo conto degli attuali cronoprogrammi trasmessi dagli enti, non potrà superare entro il 2019 i 450 milioni di euro.

Il **comma 3** stabilisce che al rimborso delle spese effettivamente sostenute ed erogate si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti sul Fondo di sviluppo e coesione per le medesime finalità di cui al Programma. Tali residui ammontano a 530 milioni di euro e la loro erogazione è già scontata negli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

Il **comma 4** ha carattere esclusivamente procedurale. Stabilisce infatti che le convenzioni debbano essere adeguate alle novelle legislative entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Articolo 70

Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale

Gli oneri conseguenti ai **commi 1, 2 e 3** trovano copertura nella originaria dotazione finanziaria prevista per le finalità connesse all'attuazione del piano di rientro di cui all'articolo 4, commi 177 e seguenti, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. L'utilizzo di tali contributi è stato espressamente autorizzato dal decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2011.

Da un punto di vista della quantificazione degli oneri, gli stessi trovano considerazione nell'importo oggetto di ricognizione, da parte del documento di accertamento del debito al 30 luglio 2010, ex articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, del debito finanziario, pari ad euro 7.123.847.955,31, per la quota capitale, e a euro 6.688.326.626,57, per la quota interessi.

Gli oneri conseguenti ai **commi 4 e 5** trovano copertura nella originaria dotazione finanziaria prevista per le finalità connesse all'attuazione del piano di rientro di cui all'articolo 4, commi 177 e seguenti della legge 24 dicembre 2003, n. 350. L'utilizzo di tali contributi è stato espressamente autorizzato dal decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2011.

Da un punto di vista della quantificazione degli oneri, gli stessi sono inclusi nell'importo oggetto di ricognizione da parte del documento di accertamento del debito al 30 luglio 2010, ex articolo 14 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, destinato al ripiano del debito derivante da procedure espropriative pregresse pari a euro 1.000.000.000. Tale importo attualmente risulta pari a euro 974.315.542 per effetto delle movimentazioni nelle more intervenute.

I **commi da 6 a 10** della disposizione non determinano effetti finanziari negativi, in quanto restano fermi l'importo del finanziamento statale in favore della gestione commissariale e i limiti alle spese che possono essere sostenute annualmente dalla stessa.

Articolo 71

Disposizione per il finanziamento degli investimenti regionali

La norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. In particolare, consentendo il ricorso al debito solo in presenza di effettive esigenze di cassa, comporta effetti positivi sul debito e relativi interessi. Restano comunque fermi i vincoli di finanza pubblica.

Articolo 72

Variazioni di bilancio amministrative

La norma consente alle regioni di evitare la contrazione dei mutui previsti in bilancio per dare copertura ad impegni per investimenti in caso di maggiori accertamenti di entrata che rendono non necessario il ricorso al debito, prevedendo, a seguito dell'accertamento di maggiori entrate correnti tributarie ed extra-tributarie rispetto a quelle previste in bilancio, la possibilità, per le regioni che rispettano i tempi di pagamento, di variare il bilancio per sostituire la copertura degli investimenti costituita dal ricorso al debito con i maggiori accertamenti di entrate e attribuendo al responsabile finanziario la competenza a modificare l'elenco delle coperture degli investimenti previsto nella nota integrativa al bilancio, al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli investimenti già programmati. La norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 73

Tavolo di lavoro per favorire l'attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le attività del tavolo tecnico, finalizzato a consentire la piena attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, come declinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono svolte senza alcun compenso in favore dei partecipanti. Gli eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione al tavolo dei componenti sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Articolo 74

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale

La norma in esame, in considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell'*iter* di accoglimento o diniego da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267/2000, facoltizza gli enti che accedono alla procedura del cosiddetto predissesto a richiedere una anticipazione del fondo di rotazione nella misura massima del 50 per cento dell'importo ordinariamente erogabile a seguito dell'approvazione definitiva del piano stesso da parte della Corte dei conti. La norma non comporta oneri, in quanto l'anticipazione del 50 per cento concessa agli enti richiedenti è recuperata in sede di erogazione dell'anticipazione complessivamente dovuta all'ente stesso a seguito dell'approvazione da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero riversata al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* dello stesso decreto legislativo n. 267/2000, previo recupero secondo le modalità dettate dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, qualora la Corte dei Conti non esprima il proprio avviso favorevole al piano di riequilibrio presentato dall'ente beneficiario.

Articolo 75

Rinegoziazione del debito degli enti locali relativo ai prestiti gestiti da Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze

La disposizione è finalizzata a consentire la rinegoziazione dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, determinando una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

La disposizione comporta oneri per la finanza pubblica per un importo pari, in ciascun anno, alla riduzione dell'importo delle rate di ammortamento determinate a seguito dell'operazione di rinegoziazione rispetto ai piani di rimborso attualmente vigenti.

Tale effetto è colto, in termini di saldo netto da finanziare, come maggiore spesa in quanto gli introiti relativi ai rimborsi dei mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze sono destinati a concorrere al pagamento degli interessi sui Buoni postali fruttiferi e, pertanto, un minore ricavo derivante dai rimborsi dei mutui comporta la necessità di iscrivere un maggiore importo nell'apposito capitolo di spesa per interessi al fine di garantire il pagamento degli interessi dovuti sui BPF. In termini di fabbisogno e indebitamento netto, l'onere è equivalente, essendo pari alle maggiori potenzialità di spesa per gli enti locali, derivanti dalla riduzione dell'importo delle rate.

Considerati i mutui potenzialmente oggetto di rinegoziazione, sulla base delle informazioni fornite dalla Cassa Depositi e Prestiti, gli oneri recati dalla disposizione sono i seguenti:

Anno	Onere (in milioni di euro)
2019	13,485
2020	13,485
2021	13,485
2022	13,485
2023	13,485
2024	8,513
2025	8,063
2026	7,178

	2027	7,178
	2028	7,178
	2029	7,178
	2030	6,92
	2031	5,832
	2032	5,832
	2033	5,832
	2034	5,832
	2035	5,435
	2036	5,051
	2037	5,051
	2038	5,051
	2039	5,051
	2040	4,944
	2041	1,401
	2042	1,401
	2043	1,401
	2044	1,16

Articolo 76

Riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome.

Le disposizioni di cui al presente articolo, essendo volte a garantire una riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome, sono suscettibili di determinare risparmi di spesa per la finanza pubblica, in atto, non quantificabili.

Al fine di indurre le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome ad adottare le misure di contenimento della spesa previsti dall'articolo in esame, la norma prevede che una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali disposti a loro favore, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, possa essere erogata solo a condizione della realizzazione delle misure stesse.

Il mancato adeguamento, da parte delle regioni a statuto speciale, ordinario e delle province autonome, alle prescrizioni recate dall'articolo in discorso, inoltre, è considerato grave violazione ai sensi dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione.

Articolo 77

Fondo aree confine

La disposizione prevede l'incremento del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 6, comma 7 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, per un importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 15 milioni di euro per l'anno 2021. La disposizione comporta oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 15 milioni di euro per l'anno 2021.

Articolo 78
Fondo montagna

La disposizione prevede il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. La disposizione comporta oneri pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Articolo 79
Fabbisogno finanziario Università

Le disposizioni stabiliscono la crescita annuale del fabbisogno finanziario delle università statali, al netto delle riscossioni e dei pagamenti per investimenti e ricerca, mantenendo inalterata la dinamica di crescita del comparto per il periodo 2019-2025. Al riguardo, si precisa che le riscossioni ed i pagamenti per la ricerca, oggetto di esclusione, si riferiscono esclusivamente alle riscossioni ed ai pagamenti direttamente imputabili all'attività progettuale degli atenei.

È previsto, inoltre, un incremento annuale del fabbisogno programmato calcolato sul fabbisogno realizzato nell'esercizio precedente, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La disciplina ed il monitoraggio del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale, per il periodo 2019-2025, è finalizzata ad evitare che il comparto possa, in assenza di regole, generare un livello di fabbisogno non compatibile con gli equilibri di finanza pubblica e contestualmente sostenere il rilancio degli investimenti e della ricerca sul territorio nazionale. In particolare, considerato che a legislazione vigente dal 2019 non è previsto alcun limite al fabbisogno finanziario delle università e che, a livello di comparto, le riscossioni ed i pagamenti per investimenti e ricerca hanno avuto un andamento costante nell'ultimo quinquennio, la norma produce effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non quantificabili.

Titolo VIII
Esigenze emergenziali

Articolo 80
Esigenze emergenziali

Comma 1. La disposizione, al comma 1, proroga l'agevolazione IMU per i fabbricati inagibili a seguito del sisma 2012 limitatamente ai fabbricati ubicati nei comuni per i quali l'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto legge n. 148/2017 proroga lo stato di emergenza a decorrere dal 2 gennaio 2019 e che rappresentano quindi solo una parte dell'originario cratere del sisma.

In particolare, la presente proposta dispone la proroga dell'esenzione fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

Per quanto concerne i profili di natura finanziaria sulla base di dati dei fabbricati inagibili forniti dalle strutture commissariali per la quantificazione del rimborso ai comuni interessati del minor gettito per l'anno 2018, considerata la nuova platea di applicazione della proroga e l'andamento della ricostruzione, si stimano i seguenti effetti finanziari negativi:

Esenzione IMU immobili inagibili sisma Emilia	2019	2020	2021
--	-------------	-------------	-------------

IMU quota comune	-12,18	-	-
IMU quota Stato	-3,57	-	-
Totale	-15,75	-	-

mln di euro

Comma 2. La disposizione proroga al 2019 il termine, da ultimo prorogato dal comma 726 della legge di bilancio 2018, al fine di consentire ai cittadini privati che hanno acceso un mutuo su una abitazione residenziale danneggiata dal sisma del maggio 2012 ed oggi ancora inagibile, di vedersi sospese le rate di rimborso sino al 31 dicembre 2019. Ai relativi oneri, nel limite di 200.000 mila euro, si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

Comma 3. La disposizione proroga al 31 dicembre 2019 lo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi sismici del Centro Italia 2016-2017, la cui scadenza è attualmente prevista per il 31 dicembre 2018 ai sensi del comma 4-*bis* dell'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016.

Tenuto conto delle esigenze finanziarie derivanti dal quadro normativo (leggi e ordinanze) consolidato, i relativi oneri, concernenti essenzialmente le spese emergenziali quali quelle relative all'assistenza alla popolazione, ai moduli abitativi, al completamento delle opere di messa in sicurezza e alla mobilitazione delle Strutture operative, determinano un fabbisogno complessivo per l'anno 2019 stimabile in 360 milioni di euro.

Comma 4. La disposizione prevede la proroga fino al 31 dicembre 2020 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione *post* sisma 2016 che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016 dovrebbe cessare il 31 dicembre 2018. In sostanza, vengono prorogate le funzioni e i poteri commissariali e contestualmente tutte le strutture che attualmente gestiscono le procedure di ricostruzione, sia a livello centrale che locale. La proroga, in quanto strettamente connessa alle esigenze della ricostruzione, non interessa altre disposizioni del decreto legge n. 189 e non comporta oneri diversi da quelle derivanti dal funzionamento delle strutture e dalle proroghe relative al personale. In particolare, si fa riferimento agli articoli 3, 50 e 50 bis del decreto legge n. 189 del 2016; i relativi oneri per ciascuno degli anni 2019 e 2020 sono i medesimi previsti a legislazione vigente per l'anno 2018, e sono così determinati:

- a) 18,5 milioni di euro complessivi al fine di far fronte agli oneri di cui all'articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016, riguardante la dotazione di personale della struttura commissariale, pari a 225 unità complessive, oltre al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pari a 17 unità, comprensive di tre dirigenti, e a 10 esperti;
- b) 14 milioni complessivi, al fine di fare fronte alle spese di personale degli uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 3, comma 1 e comma 1-ter del decreto legge n. 189 del 2016;
- c) 29 milioni complessivi, destinati all'assunzione, da parte dei comuni colpiti dagli eventi sismici, di fino a un massimo di 700 unità di personale, ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto legge n. 189 del 2016.

Si prevede pertanto che l'onere derivante dalla proroga al 2020 sia quantificato nella misura di 61,5 milioni di euro annui, come da tabella riepilogativa di seguito riportata.

SPESE PERSONALE E FUNZIONAMENTO					
NORMA	2017	2018	2019	2020	
DL 189/2016, art. 50, co. 8	-€ 18.500.000,00	-€ 18.500.000,00	-€ 18.500.000,00	-€ 18.500.000,00	
DL 189/2016, art. 3, co. 1, 4° periodo	-€ 3.750.000,00	-€ 3.000.000,00	-€ 3.000.000,00	-€ 3.000.000,00	
DL 189/2016, art. 3, co. 1, 6° periodo	-€ 10.000.000,00	-€ 10.000.000,00	-€ 10.000.000,00	-€ 10.000.000,00	
DL 189/2016, art. 3, co. 1-ter	-€ 1.000.000,00	-€ 1.000.000,00	-€ 1.000.000,00	-€ 1.000.000,00	
DL 189/2016, art. 50-bis	-€ 24.000.000,00	-€ 29.000.000,00	-€ 29.000.000,00	-€ 29.000.000,00	
totale per esercizio	-€ 57.250.000,00	-€ 61.500.000,00	-€ 61.500.000,00	-€ 61.500.000,00	

Comma 5. La disposizione assegna agli autotrasportatori 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, al fine di compensare il settore delle maggiori spese conseguenti al crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018.

Comma 6. L'articolo 8, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, in corso di conversione, ha previsto l'istituzione di una zona franca urbana nel territorio della Città metropolitana di Genova quale misura a sostegno delle imprese che hanno subito una significativa riduzione del fatturato a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018. Le agevolazioni connesse alla zona franca urbana sono concesse alle imprese per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 109 del 2018 ed a tal fine sono stanziati risorse per 20 milioni di euro per l'anno 2018.

In relazione a quanto sopra, l'articolo in esame stanziava ulteriori risorse, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, che potranno essere utilizzate, con successivo provvedimento legislativo e previa conversione in legge del decreto legge n. 109 del 2018, per la proroga della zona franca urbana.

La disposizione comporta oneri corrispondenti allo stanziamento di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Commi 7 e 8. La disposizione riconosce all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 per la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell'intermodalità e dell'integrazione città-porto, nonché al completamento di opere in corso, all'attuazione di accordi di programma e di piani di recupero di beni demaniali dismessi.

Titolo IX Disposizioni in materia di entrate

Capo I

Disposizioni in materia di entrate tributarie

Articolo 81

Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento (PREU)

Il gioco pubblico e, in particolare, il settore degli apparecchi da divertimento e intrattenimento (AWP e VLT) è oggi un mercato in contrazione, per effetto di alcune leggi regionali che prevedono forti limitazioni al gioco.

La norma in esame incrementa le misure del PREU previste dall'articolo 9, comma 6, del D.L. n. 87/2018, in relazione sia alle AWP sia alle VLT dello 0,50.

AWP

La raccolta relativa al 2017 è stata pari a 25,4 miliardi di euro.

Nel 2018, i dati in possesso dell'Agenzia, proiettati al 31 dicembre, registrano una contrazione della raccolta, che si stima sarà pari a 24,1 miliardi di euro.

L'incremento del PREU nella misura dello 0,50% delle somme giocate darà un maggior gettito stimato pari a 120,1 milioni di euro, a raccolta invariata.

VLT

La raccolta relativa al 2017 è stata pari a 23,5 miliardi di euro.

Nel 2018, i dati in possesso dell'Agenzia, proiettati al 31 dicembre, consentono di stimare una raccolta pari a 24,3 miliardi di euro.

Per quanto concerne le VLT si segnala che il *payout* di mercato è superiore a quello minimo stabilito per legge (85%), per cui, considerato l'aumento già intervenuto con il D.L. n. 87 del 2018, è probabile che i concessionari riducano la percentuale destinata alle vincite a partire dal mese di aprile, allorché dovranno aggiornare tutti i sistemi di gioco alle nuove regole tecniche fissate dal d.d. 4 aprile 2017, anche in relazione agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Ciò darebbe luogo ad un aumento del prezzo del gioco, circostanza che potrebbe comportare una riduzione della domanda. Tale effetto è stato già considerato in sede di relazione tecnica relativa al D.L. Dignità nella quale era stata stimata una riduzione di raccolta del 3% con riferimento all'anno 2018.

Sulla base dei dati dei primi nove mesi del 2018, è possibile calcolare il citato decremento del 3% rispetto a livelli di raccolta più attendibili (in sede di relazione tecnica del D.L. Dignità la raccolta 2018 era stata, invece, stimata in linea con quella del 2017).

Considerando, pertanto, una raccolta 2018 pari a 24,3 miliardi di euro e tenendo conto che la riduzione del *payout* non interverrà prima del mese di aprile 2019, può stimarsi una raccolta 2019 pari a 23,8 miliardi di euro.

Per gli anni successivi al 2019, per i quali l'effetto di decremento dovuto alla riduzione del *payout* si verificherà per l'intero anno, si stima una raccolta di 23,6 miliardi di euro.

L'incremento del PREU, pari allo 0,50% delle somme giocate quindi, darà un maggior gettito pari a 119 milioni di euro per il 2019 e di 117,5 milioni di euro per gli anni successivi, a condizioni di gioco invariate.

Effetto complessivo di maggior gettito

- incremento gettito AWP: 120,1 M€ /anno

- incremento gettito VLT: 119 M€ per il 2019 e 117,5 M€ /anno per le annualità successive

Totale incremento gettito:

Anno	Incremento gettito (M€)
2019	239,1

Articolo 82**Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni**

La modifica normativa prevede la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° gennaio 2019.

I versamenti F24 relativi ai codici tributo 8055 (imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati) e 8056 (imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di terreni edificabili e con destinazione agricola) presentano valori rilevanti e crescenti dal 2016 al 2018 (non completo), rispettivamente di 951 milioni di euro nel 2016, 1.018 nel 2017 e 1.328 nel 2018. Gli importi indicati contengono le rate riferite agli anni precedenti e, pertanto, devono essere ridotti attraverso la ricostruzione delle rate precedenti; per il 2018, dei 1.328 milioni di euro versati, circa 682 milioni di euro costituiscono la prima e l'unica rata riferibile alla rivalutazione per i beni posseduti al 1° gennaio 2018 *ex art.* 1 comma 998 della Legge n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

Considerando che la normativa è stata riproposta già negli ultimi tre esercizi e i contribuenti hanno manifestato tassi di adesione superiori rispetto a quanto ci si attendeva, si assume in via prudenziale che l'ulteriore estensione di un anno del possesso (1° gennaio 2018 – 1° gennaio 2019) possa generare un gettito pari alla metà di quanto risultante dai dati dei versamenti effettuati tramite F24, riferiti al 2018.

Si stima pertanto un gettito complessivo di circa 341 milioni di euro nel 2019 e di 185 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021; dal 2022 e fino al 2027 si registrerà una perdita di circa 62 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per le plusvalenze che non saranno più imponibili, come riportato nella tabella seguente:

2019	2020	2021	Dal 2022 al 2027	Dal 2028
+341,0	+185,0	+185,0	-62,0	0

in milioni di euro

Articolo 83**Abrogazione IRI**

La disposizione in esame abroga a decorrere dal periodo d'imposta 2018 il regime IRI introdotto con l'articolo 1, commi 547-548 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

L'abrogazione del regime in parola determina gli effetti riportati nella tabella seguente:

COMPETENZA	2018	2019	dal 2020
IRI	-1.911,6	-1.891,3	-1.871,6
IRPEF + addizionali	3.121,4	3.116,2	3.116,3
Credito di imposta	2,3	6,4	10,6
Totale	1.212,1	1.231,3	1.255,7

in milioni di euro

CASSA	2019	2020	2021	2022	2023	dal 2024
IRI	-3.345,4	-1.876,0	-1.856,6	-1.871,6	-1.871,6	-1.871,6
IRPEF	5.121,4	2.917,5	2.921,4	2.921,4	2.921,4	2.921,4
Addizionale regionale	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4
Addizionale comunale	65,7	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
Utilizzo credito d'imposta	0,5	1,7	3,9	6,2	8,4	10,6
Totale	1.986,6	1.238,1	1.263,6	1.250,9	1.253,1	1.255,3

in milioni di euro

Articolo 84

Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti (Rimodulazione DTA)

La norma prevede, per il solo anno d'imposta 2018, l'indeducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti corrispondenti al 10% dello stock delle svalutazioni relative agli anni precedenti. Dal 2019, tale deduzione viene ripristinata, ripartendo dalla quota prevista per tale annualità. La quota sospesa verrà dedotta nell'annualità successiva all'ultima prevista a legislazione vigente dal piano previsto dal D.L. n. 83 del 2015.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, sono stati analizzati i dati dichiarativi inerenti le svalutazioni crediti, da cui risulta una deducibilità del *basket* al 5%, nell'anno di imposta 2016, per un valore di circa 3,4 miliardi di euro (5%). Si rileva inoltre un credito DTA di circa 5,7 miliardi di euro; per la quasi totalità dei contribuenti che evidenziano un credito DTA, la deduzione del *basket* è pari a zero, quindi è già depurata delle eccedenze già trasformate in credito.

Utilizzando il modello di simulazione IRES, si è azzerata, per il 2018, la percentuale di deducibilità del *basket*, eliminando una deduzione di circa 6,8 miliardi di euro (3,4 X 2), registrando un recupero di gettito di competenza 2018 di circa 950 milioni di euro.

In termini di cassa, considerando dal 2019 il ripristino delle percentuali di deducibilità e la stabilità delle deduzioni nei periodi successivi, la normativa produce effetti limitatamente al saldo con un recupero di gettito nel 2019 di circa 950 milioni di euro e una corrispondente perdita di gettito nel 2027.

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari:

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
+950	0	0	0	0	0	0	0	-950	0

in milioni di euro

Articolo 85

Rideterminazione dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni

La disposizione prevede un ulteriore incremento rispetto a quello previsto dalla Legge di Bilancio per il 2018 che consiste nel fissare la percentuale all'85% per il 2019, al 90% per il 2020 e al 100% dal 2021.

L'articolo 1, commi 991 e 992 della legge di Bilancio 2018, infatti, ha già incrementato la misura dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni dal 40% vigente fino al 2017 al 58% per il 2018, al 59% per il 2019 e al 74% dal 2020.

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari derivanti dalla proposta:

	2019	2020	2021	dal 2022
Aumento dell'acconto dal 59% al 85% per 2019, dal 74% al 90% per 2020 e dal 74% al 100% dal 2021	832,0	-832,0	-512,0	-832,0
		512,0	832,0	832,0
TOTALE	832,0	-320,0	320,0	0,0

in milioni di euro

Articolo 86

Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS 9

I commi 1 e 2 della norma in esame dispongono il differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 (cd. modello delle "perdite attese") che emergono in sede di prima applicazione dell'IFRS 9.

Sotto l'aspetto strettamente finanziario si evidenzia che, in relazione all'adozione dello IFRS9, attualmente, i saldi tendenziali del bilancio dello Stato scontano per l'anno 2018 una perdita di gettito di circa 1,3 miliardi di euro.

Tale importo è stato stimato sulla base dei dati forniti dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio della funzione istituzionale di vigilanza sugli intermediari bancari, ha partecipato ai progetti condotti dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) e dal Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM) per valutare lo stato di avanzamento dei lavori avviati dai principali gruppi bancari per adeguarsi al nuovo principio contabile e il relativo impatto patrimoniale. Nell'ambito di tali progetti, è stato richiesto ad un campione di banche di stimare l'ammontare delle rettifiche di valore qualora fosse applicato l'IFRS 9. I dati, relativi a 13 intermediari italiani, che rappresentano il 71% del totale attivo dell'intero sistema bancario italiano al 31 dicembre 2016, mostrano un incremento dell'ammontare delle rettifiche su crediti di circa 4,2 miliardi di euro. Sulla base di tale dato si stimano, pertanto, effetti negativi in termini di IRES e IRAP di circa 1,3 miliardi di euro.

In termini finanziari, si stima pertanto che il differimento in dieci esercizi della deducibilità della riduzione di valore dei crediti derivante dalla rilevazione del fondo perdite attese determini gli effetti finanziari riportati nella tabella seguente:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	1.005,5	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	0,0
IRAP	164,5	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	0,0
TOTALE	1.170,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	0,0

in milioni di euro

Articolo 87

Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati

L'attuale struttura delle accise è armonizzata sulla base delle Direttive comunitarie. Per le sigarette, è di tipo misto in quanto include una componente specifica e una componente *ad valorem*; per gli altri prodotti è di tipo *ad valorem*.

Le vigenti aliquote di base per il calcolo dell'accisa sono le seguenti: sigarette: 59,1%; sigari: 23%; sigaretti: 23%; tabacco trinciato per arrotolare le sigarette: 58,5%; altri tabacchi da fumo: 56%; tabacchi da mastico e da fiuto: 24,78%.

E' prevista un'accisa minima per i sigari, i sigaretti e i trinciati per sigarette, pari rispettivamente a euro 25/kg convenzionale (200 sigari), a euro 30/kg convenzionale (400 sigaretti) e a euro 120/kg. Per le sigarette, è fissato un onere fiscale minimo (accisa + iva) attualmente pari a euro 175,54/kg convenzionale (n. 1.000 sigarette).

L'onere fiscale minimo è applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa globale, determinata ai sensi dell'articolo 39 *octies*, comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), risulti inferiore al medesimo onere.

Ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 39 *octies* del menzionato decreto legislativo, l'accisa globale sulle sigarette è costituita dalla somma di una componente:

- specifica, cioè fissa per unità di prodotto, attualmente pari al 10,5 per cento della fiscalità complessiva (accisa + iva) gravante sul prezzo medio ponderato delle sigarette (PMP-sigarette), calcolato ai sensi dell'articolo 39 *quinquies*, comma 2 del citato decreto legislativo 504 del 1995;
- *ad valorem*, cioè correlata al prezzo di vendita al pubblico di ciascuna marca di sigarette, calcolata rapportando l'accisa globale, detratta la componente specifica, al PMP-sigarette stesso;

L'accisa globale sul PMP-sigarette è calcolata applicando allo stesso l'aliquota di base del 59,1 per cento, ai sensi del successivo comma 4 del predetto articolo 39 *octies*.

L'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23 prevede, tra l'altro che *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto, possono essere variate:*

a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali ed a euro 5,00”

Con la norma in esame, si provvede ad apportare alcune modifiche al predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, relativamente ai tabacchi lavorati, e al citato decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188.

In particolare, il **comma 1** fissa al punto:

- 1) l'aliquota della componente specifica per il calcolo dell'accisa delle sigarette all'11%;
- 2) l'accisa minima per i sigari in euro 30 /kg convenzionale (200 sigari);
- 3) l'accisa minima dei trinciati per sigarette in euro 125 /kg;
- 4) lettera a) l'onere fiscale minimo per le sigarette in euro 180,14/kg convenzionale (n. 1.000 sigarette); lettera b), aggiunge nel comma 6 dell'articolo 39 *octies* del predetto d.lgs. n. 504 del 1995 il seguente periodo *“A decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il predetto onere fiscale minimo è pari al 95,22 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette”.*

Il **comma 2** stabilisce l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa:

- delle sigarette al 59,5% del prezzo di vendita al pubblico;
- dei sigari e dei sigaretti al 23,5%, del prezzo di vendita al pubblico.

Conseguentemente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2, il **comma 3** sostituisce le vigenti tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico di dette categorie di prodotti, di cui

all'articolo 39-*quinquies* del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 e successive modificazioni con quelle allegate alla norma.

Con il **comma 4**, vengono apportate modifiche all'articolo 1 del menzionato decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188.

In particolare, la lettera a) sostituisce, la lettera a) del comma 2 con la seguente: "*a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6, e gli importi di cui al comma 5 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5,00*". La lettera b), inserisce, dopo il citato comma 2, il comma 2-bis il quale prevede che "*L'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, non può superare la somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.*".

Di conseguenza, il **comma 5** sostituisce nel comma 3 dell'articolo 1 del menzionato decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, le parole "*alla misura percentuale*" con le parole: "*alle misure percentuali*".

Da ultimo, il **comma 6** stabilisce che le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Di seguito, si procede sinteticamente alla descrizione degli effetti finanziari delle disposizioni previste nella norma proposta relativamente alle singole categorie di prodotti

Sigarette

Tenuto conto del prezzo medio ponderato delle sigarette ("PMP-sigarette"), dell'aliquota della componente specifica e dell'aliquota di base per il calcolo dell'accisa attualmente vigenti, rispettivamente: euro 239/kg convenzionale, 10,5% della fiscalità complessiva (accisa + iva) gravante sul PMP-sigarette e 59,1% del prezzo di vendita al pubblico, l'accisa globale sulle sigarette è data dalla somma:

- di una componente specifica, pari a circa euro 19,36 il chilogrammo convenzionale;
- di una componente proporzionale pari a circa il 51 per cento del prezzo di vendita.

Attualmente, l'accisa globale sul PMP-sigarette, è pari a euro 141,25/kg (239x59,1%) e l'IVA pari a euro 43,10/ kg (22% di 239, al netto dell'Iva). La fiscalità totale su tale prezzo è pari a euro 184,35/ kg. Convenzionale.

In relazione alle modifiche che si intendono apportare con la norma in esame, i nuovi parametri saranno i seguenti:

- accisa globale sul PMP-sigarette: circa euro 142,21/kg convenzionale (239x59,5%);
- IVA sul PMP-sigarette: euro 43,10/kg convenzionale (239x22/122);
- fiscalità complessiva sul PMP-sigarette: euro 185,31/ kg convenzionale (142,21+43,10).

Di conseguenza, la componente specifica sarà circa euro 20,38/kg convenzionale (185,31x11%), quella proporzionale circa il 50,97%, l'accisa globale sul PMP-sigarette euro 142,21/kg convenzionale e la fiscalità complessiva pari ad euro 185,31/kg convenzionale (accisa:142,21+Iva:43,10). L'aumento di fiscalità sul prezzo medio ponderato, attualmente vigente (€ 239/kg), pertanto, è di circa 0,6%.

L'onere fiscale minimo vigente è pari a euro 175,54/kg convenzionale, quello proposto pari a euro 180,14; pertanto, per i prezzi assoggettati a tale onere l'aggravio di fiscalità, è di circa il 2,6%.

Poiché il PMP-sigarette stimato per il 2018 (che sarà preso a base per la rideterminazione delle componenti specifica e proporzionale per il calcolo dell'accisa delle sigarette per il 2019) è stimato

in euro 244/kg (valore registrato nel periodo gennaio-agosto 2018), la fiscalità complessiva di tale prezzo medio ponderato, rideterminata in base alle aliquote proposte nella norma, sarà di euro 189,18 (Iva: $44 - 244 \times 22/122 -$ + accisa: $145,18 - 244 \times 59,5\% -$). L'importo dell'onere fiscale fissato nella norma in esame, pari a euro 180,14, rappresenta il 95,22% della fiscalità complessiva gravante sul PMP-sigarette anno 2018, pari alla incidenza attualmente vigente ($\text{€}175,54/184,35 \times 100$). Di seguito si indicano, per le sigarette, gli effetti che la modifica normativa comporterebbe, dalla data di entrata in vigore dei nuovi parametri, rispetto alla situazione vigente, sulle fasce di prezzo più significative per le quali è indicata la maggiore accisa, importo che equivale alla corrispondente decurtazione della quota al fornitore (ricavo del produttore):

Prezzo di vendita €/Kg	Prezzo €/pacchetto	Accisa attuale €/Kg	Nuova Accisa €/Kg	Maggiore accisa €/kg	Maggiore accisa €/pacchetto da 20
230	4,60	136,66	138,66	2,00	0,04
250	5,00	146,86	148,24	1,38	0,03
275	5,50	159,61	160,98	1,37	0,03

Tuttavia, tenuto conto dell'effetto moltiplicatore (circa 4,77 per le sigarette con prezzi medio/alti e 1,1 per quelle con prezzi bassi incisi dall'onere fiscale minimo), l'incremento della fiscalità, che decurta i ricavi dei produttori, potrebbe essere recuperato da questi ultimi con un aumento dei prezzi di vendita di circa 10 centesimi al pacchetto da 20 sigarette per tutte le fasce di prezzo (bassi, medi e alti) (vedi tabella 5).

Ai sensi dell'articolo 39-*quinquies* del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 e successive modificazioni, con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, vengono fissate le Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

Per le sigarette, le citate tabelle sono stabilite con riferimento al PMP-sigarette, *“determinato annualmente entro il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette”*.

In caso di variazione del PMP-sigarette, vengono rideterminate le componenti specifiche e *ad valorem*, con conseguente variazione della fiscalità dei prezzi non incisi dall'OFM.

La norma in esame (comma 1, punto 4, lettera b) consente, in tale sede, a partire dal 2019, di rimodulare l'OFM in modo da mantenere inalterata la percentuale del 95,22 per cento dell'accisa globale e dell'IVA gravanti sul “PMP- sigarette”, fissata nella norma stessa (attualmente vigente). Il prezzo medio ponderato delle sigarette registrato nei primi otto mesi del 2018, con troncamento dei decimali, è di euro 244/kg convenzionale. Su tale prezzo, in base alla fiscalità attualmente vigente per tali prodotti (59,1%), grava l'accisa di euro 144,20/kg e l'iva di euro 44/kg (fiscalità totale= 188,20 €/kg).

Qualora detto prezzo medio ponderato fosse confermato anche per l'intero anno 2018, le tabelle di ripartizione dei prezzi delle sigarette sarebbero rideterminate sulla base di tale prezzo.

Nell'anno 2017, sono stati immessi in consumo circa kg 70.000.000 di sigarette e nel periodo gennaio-agosto 2018 circa kg 46.000.000; pertanto, tenuto conto del trend del mercato, nel corrente anno è presumibile un consumo di circa 67,5 milioni di kg.

Nell'ipotesi di invarianza delle condizioni di mercato (prezzi, stabilità immissioni in consumo e analoga composizione di prodotti venduti), il gettito fiscale prevedibile su base annua (v. tabella 1), senza interventi normativi, sarebbe pari a circa:

- € 9.841. ml a titolo di accisa;

- € 3.009 ml a titolo di IVA;

Come si evince dalla tabella n. 2, ne conseguirebbe, a parità di condizioni di mercato (prezzi, immissioni in consumo e composizione di prodotti venduti), un incremento di gettito su base annua di circa 22 milioni di euro. L'aumento della fiscalità graverebbe solo sui prezzi medi e alti con conseguente contrazione dei ricavi dei produttori che potrebbe essere recuperata con un aumento dei prezzi circa 4 centesimi/pacchetto da 20. L'onere fiscale minimo (€175,54/kg) rappresenterebbe circa il 93,27% della fiscalità complessiva del PMP- Sigarette (175,54/188,20x100), a fronte del 95,22% attualmente vigente.

La norma (comma 1, punto 4, lettera b) come innanzi detto, fissa al 95,22% (pari quindi a quella attuale) l'incidenza dell'OFM sulla fiscalità totale del PMP-Sigarette; pertanto, a legislazione vigente (aliquota di base per il calcolo dell'accisa: 59,1%, aliquota componente specifica: 10,5%), l'OFM, in attuazione della norma proposta, sarebbe di euro 179,20/kg convenzionale (188,20x95,22%).

Come si evince dalla tabella n. 3, a parità di condizioni di mercato (prezzi, immissioni in consumo e composizione di prodotti venduti, aliquote), il maggior gettito derivante dalla proposta normativa è di circa 42 milioni di euro su base annua.

Poiché la norma in esame fissa l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa sulle sigarette al 59,5% (comma 2 dell'articolo), l'accisa globale sul PMP-sigarette stimato per il 2018 (€ 244/kg convenzionale) è pari a euro 145,18 (244x 59,5%). L'IVA è pari a euro 44. La fiscalità complessiva è di euro 189,18 (145,18+44).

L'onere fiscale minimo, in attuazione del comma 1, punto 4, lett. b) della norma, sarà pari a euro 180,14 (189,18x95,22%), corrispondente al valore fissato nella lettera a) dello stesso punto.

Il maggior gettito rispetto a quello indicato nella tabella 3 è di circa 65,5 milioni di euro. (Tabella n.4).

Alla luce di quanto sopra rappresentato, qualora il PMP-sigarette per il 2018 fosse euro 244/kg convenzionale, a normativa vigente, i parametri per la rideterminazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi sarebbero: PMP-sigarette: euro 244, aliquota di base: 59,1%, aliquota della componente specifica: 10,5%, O.F.M. 175,54. In attuazione della norma proposta, i parametri sarebbero: PMP-sigarette: euro 244, aliquota di base: 59,5%, aliquota della componente specifica: 11%, O.F.M.: euro 180,14.

Pertanto, sulla base del *trend* delle immissioni in consumo in relazione alle varie fasce di prezzo, per il comparto sigarette, il maggior gettito complessivo, su base annua, derivante dalla norma proposta, a parità di volumi di vendita e in assenza di altri interventi, è di circa 108 milioni di euro (v. tabella 5).

A partire dal 2020, la norma (comma 1, punto 4, lett. b) consente di rideterminare l'O.F.M. -nella misura del 95,22% della fiscalità complessiva gravante sul PMP-sigarette che sarà rilevato nell'anno precedente- in concomitanza della rideterminazione delle componenti specifica e proporzionale dell'accisa sulle sigarette, ai sensi dell'articolo 39 *quinquies* del d.lgs. n. 504/1995. La norma, quindi, permette di mantenere inalterato il rapporto tra l'OFM e la fiscalità complessiva gravante sul PMP-sigarette. Prudenzialmente, non viene stimato l'ulteriore maggior gettito derivante dalla disposizione per gli anni successivi al 2019.

Altri prodotti

Per i trinciati per sigarette si stima un consumo annuo di circa 4,5 milioni di kg e pertanto l'incremento di 5 euro/kg dell'accisa minima comporta un maggior gettito, su base annua, di circa **22,5 milioni** di euro.

Relativamente ai sigari e ai sigaretti, si stima un valore del mercato annuo di circa 373,5 milioni di euro; pertanto, l'aumento dell'aliquota di base dal 23% al 23,5% (+0,5%) comporterebbe un maggior gettito, su base annua, di circa **1,8 milioni di euro** (€ 373,5x0,5%).

Dall'aumento di 5 euro dell'accisa minima dei sigari, tenuto che andrebbe ad incidere solo su circa 61.000 kg, deriverebbe un maggior introito, su base annua, di circa **305 mila euro**.

**TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA
MANOVRA SU BASE ANNUA
MAGGIOR GETTITO IN MILIONI DI EURO**

Tipologia	Gettito
sigarette	108
tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette	22,5
Sigari e sigaretti	2,1
TOTALE	132,6

SIGARETTE
IPOTESI SU BASE ANNUA

Tabella n. 1

PARAMETRI (Senza interventi)	
Aliquota di base	59,1
Prezzo medio ponderato 2018	239
Onere fiscale minimo	175,54
% importo specifico fisso	10,5

Fasce di prezzo al 31 ago 2018		Quota di mercato al 31 ago 2018	Quantità presunta anno 2018	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q. F.	Accisa	IVA	€			
4,20	210,0	0,44	296.514	13,46	137,67	37,87	3.991.072	40.821.015	11.228.967	52.049.982
4,30	215,0	1,18	795.025	17,96	136,77	38,77	14.278.640	108.735.504	30.823.101	139.558.604
4,40	220,0	1,99	1.346.175	22,46	135,87	39,67	30.235.102	182.904.864	53.402.782	236.307.646
4,50	225,0	12,34	8.331.060	26,96	134,97	40,57	224.605.379	1.124.443.176	337.991.107	1.462.434.282
4,60	230,0	6,08	4.106.933	28,86	136,66	41,48	118.526.075	561.253.411	170.355.565	731.608.976
4,70	235,0	10,66	7.200.304	29,91	139,21	42,38	215.361.079	1.002.354.256	305.148.864	1.307.503.120
4,80	240,0	11,58	7.822.500	30,96	141,76	43,28	242.184.588	1.108.917.546	338.557.783	1.447.475.329
4,90	245,0	11,11	7.505.300	32,01	144,31	44,18	240.244.640	1.083.089.784	331.584.136	1.414.673.920
5,00	250,0	5,96	4.025.559	33,06	146,86	45,08	133.084.964	591.193.523	181.472.178	772.665.700
5,10	255,0	8,55	5.772.334	34,11	149,41	45,98	196.894.328	862.444.489	265.411.938	1.127.856.427
5,20	260,0	13,74	9.278.888	35,15	151,96	46,89	326.152.927	1.410.019.878	435.087.076	1.845.106.954
5,30	265,0	0,01	4.656	36,2	154,51	47,79	168.532	719.333	222.490	941.822
5,50	275,0	16,14	10.903.810	38,3	159,61	49,59	417.615.935	1.740.357.163	540.719.953	2.281.077.116
5,60	280,0	0,01	8.466	39,35	162,16	50,49	333.127	1.372.803	427.435	1.800.238
5,70	285,0	0,17	116.951	40,4	164,71	51,39	4.724.839	19.263.076	6.010.136	25.273.212
5,80	290,0	0,03	22.717	41,44	167,26	52,3	941.373	3.799.566	1.188.074	4.987.640
TOTALI		100,00	67.537.190	-			2.169.342.599	9.841.689.387	3.009.631.583	12.851.320.970

SIGARETTE
IPOTESI SU BASE ANNUA

Tabella n. 2

PARAMETRI (Senza interventi)	
Aliquota di base	59,1
Prezzo medio ponderato 2018	239
Onere fiscale minimo	175,54
% importo specifico fisso	10,5

Fasce di prezzo al 31 ago 2018		Quota di mercato al 31 ago 2018	Quantità presunta anno 2018	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q. F.	Accisa	IVA	€			
4,20	210,0	0,44	296.514	13,46	137,67	37,87	3.991.072	40.821.015	11.228.967	52.049.982
4,30	215,0	1,18	795.025	17,96	136,77	38,77	14.278.640	108.735.504	30.823.101	139.558.604
4,40	220,0	1,99	1.346.175	22,46	135,87	39,67	30.235.102	182.904.864	53.402.782	236.307.646
4,50	225,0	12,34	8.331.060	26,96	134,97	40,57	224.605.379	1.124.443.176	337.991.107	1.462.434.282
4,60	230,0	6,08	4.106.933	28,86	136,66	41,48	118.526.075	561.253.411	170.355.565	731.608.976
4,70	235,0	10,66	7.200.304	29,91	139,21	42,38	215.361.079	1.002.354.256	305.148.864	1.307.503.120
4,80	240,0	11,58	7.822.500	30,96	141,76	43,28	242.184.588	1.108.917.546	338.557.783	1.447.475.329
4,90	245,0	11,11	7.505.300	32,01	144,31	44,18	240.244.640	1.083.089.784	331.584.136	1.414.673.920
5,00	250,0	5,96	4.025.559	33,06	146,86	45,08	133.084.964	591.193.523	181.472.178	772.665.700
5,10	255,0	8,55	5.772.334	34,11	149,41	45,98	196.894.328	862.444.489	265.411.938	1.127.856.427
5,20	260,0	13,74	9.278.888	35,15	151,96	46,89	326.152.927	1.410.019.878	435.087.076	1.845.106.954
5,30	265,0	0,01	4.656	36,2	154,51	47,79	168.532	719.333	222.490	941.822
5,50	275,0	16,14	10.903.810	38,3	159,61	49,59	417.615.935	1.740.357.163	540.719.953	2.281.077.116
5,60	280,0	0,01	8.466	39,35	162,16	50,49	333.127	1.372.803	427.435	1.800.238
5,70	285,0	0,17	116.951	40,4	164,71	51,39	4.724.839	19.263.076	6.010.136	25.273.212
5,80	290,0	0,03	22.717	41,44	167,26	52,3	941.373	3.799.566	1.188.074	4.987.640
TOTALI		100,00	67.537.190	-			2.169.342.599	9.841.689.387	3.009.631.583	12.851.320.970

PARAMETRI IPOTIZZATI	
Aliquota di base	59,1
Prezzo medio ponderato 2018	244
Onere fiscale minimo	175,54
% importo specifico fisso	10,5

segue Tabella 2

Fasce di prezzo al 31 ago 2018		Quota di mercato al 31 ago 2018	Quantità presunta anno 2018	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q. F.	Accisa	IVA	Totale			
4,20	210,0	0,44	296.514	13,46	137,67	37,87	3.991.072	40.821.015	11.228.967	52.049.982
4,30	215,0	1,18	795.025	17,96	136,77	38,77	14.278.640	108.735.504	30.823.101	139.558.604
4,40	220,0	1,99	1.346.175	22,46	135,87	39,67	30.235.102	182.904.864	53.402.782	236.307.646
4,50	225,0	12,34	8.331.060	26,96	134,97	40,57	224.605.379	1.124.443.176	337.991.107	1.462.434.282
4,60	230,0	6,08	4.106.933	28,46	137,06	41,48	116.883.302	562.896.184	170.355.565	733.251.749
4,70	235,0	10,66	7.200.304	29,51	139,61	42,38	212.480.958	1.005.234.378	305.148.864	1.310.383.242
4,80	240,0	11,58	7.822.500	30,56	142,16	43,28	239.055.588	1.112.046.546	338.557.783	1.450.604.329
4,90	245,0	11,11	7.505.300	31,61	144,71	44,18	237.242.520	1.086.091.904	331.584.136	1.417.676.040
5,00	250,0	5,96	4.025.559	32,66	147,26	45,08	131.474.741	592.803.746	181.472.178	774.275.924
5,10	255,0	8,55	5.772.334	33,71	149,81	45,98	194.585.394	864.753.423	265.411.938	1.130.165.360
5,20	260,0	13,74	9.278.888	34,75	152,36	46,89	322.441.371	1.413.731.433	435.087.076	1.848.818.510
5,30	265,0	0,01	4.656	35,80	154,91	47,79	166.670	721.195	222.490	943.685
5,50	275,0	16,14	10.903.810	37,90	160,01	49,59	413.254.411	1.744.718.687	540.719.953	2.285.438.640
5,60	280,0	0,01	8.466	38,95	162,56	50,49	329.740	1.376.190	427.435	1.803.624
5,70	285,0	0,17	116.951	40,00	165,11	51,39	4.678.059	19.309.857	6.010.136	25.319.993
5,80	290,0	0,03	22.717	41,04	167,66	52,3	932.286	3.808.652	1.188.074	4.996.727
TOTALI		100,00	67.537.190	-			2.146.635.233	9.864.396.754	3.009.631.583	12.874.028.337
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO RESTANTE PERIODO							-22.707.367	22.707.367	0	22.707.367

EFFETTO SUI PREZZI			
€/pacc.			Δ %
da	a	Δ	
4,20	4,20	0,00	0,0
4,30	4,30	0,00	0,0
4,40	4,40	0,00	0,0
4,50	4,50	0,00	0,0
4,60	4,64	0,04	0,8
4,70	4,74	0,04	0,8
4,80	4,84	0,04	0,8
4,90	4,94	0,04	0,8
5,00	5,04	0,04	0,8
5,10	5,14	0,04	0,8
5,20	5,24	0,04	0,7
5,30	5,34	0,04	0,7
5,50	5,54	0,04	0,7
5,60	5,64	0,04	0,7
5,70	5,74	0,04	0,7
5,80	5,84	0,04	0,7

SIGARETTE
IPOTESI SU BASE ANNUA

Tabella n. 3

PARAMETRI (Senza interventi)	
Aliquota di base	59,1
Prezzo medio ponderato 2018	244
Onere fiscale minimo	175,54
% importo specifico fisso	10,5

Fasce di prezzo al 31 ago 2018		Quota di mercato al 31 ago 2018	Quantità presunta anno 2018	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q. F.	Accisa	IVA				
4,20	210,0	0,44	296.514	13,46	137,67	37,87	3.991.072	40.821.015	11.228.967	52.049.982
4,30	215,0	1,18	795.025	17,96	136,77	38,77	14.278.640	108.735.504	30.823.101	139.558.604
4,40	220,0	1,99	1.346.175	22,46	135,87	39,67	30.235.102	182.904.864	53.402.782	236.307.646
4,50	225,0	12,34	8.331.060	26,96	134,97	40,57	224.605.379	1.124.443.176	337.991.107	1.462.434.282
4,60	230,0	6,08	4.106.933	28,46	137,06	41,48	116.883.302	562.896.184	170.355.565	733.251.749
4,70	235,0	10,66	7.200.304	29,51	139,61	42,38	212.480.958	1.005.234.378	305.148.864	1.310.383.242
4,80	240,0	11,58	7.822.500	30,56	142,16	43,28	239.055.588	1.112.046.546	338.557.783	1.450.604.329
4,90	245,0	11,11	7.505.300	31,61	144,71	44,18	237.242.520	1.086.091.904	331.584.136	1.417.676.040
5,00	250,0	5,96	4.025.559	32,66	147,26	45,08	131.474.741	592.803.746	181.472.178	774.275.924
5,10	255,0	8,55	5.772.334	33,71	149,81	45,98	194.585.394	864.753.423	265.411.938	1.130.165.360
5,20	260,0	13,74	9.278.888	34,75	152,36	46,89	322.441.371	1.413.731.433	435.087.076	1.848.818.510
5,30	265,0	0,01	4.656	35,8	154,91	47,79	166.670	721.195	222.490	943.685
5,50	275,0	16,14	10.903.810	37,9	160,01	49,59	413.254.411	1.744.718.687	540.719.953	2.285.438.640
5,60	280,0	0,01	8.466	38,95	162,56	50,49	329.740	1.376.190	427.435	1.803.624
5,70	285,0	0,17	116.951	40	165,11	51,39	4.678.059	19.309.857	6.010.136	25.319.993
5,80	290,0	0,03	22.717	41,04	167,66	52,3	932.286	3.808.652	1.188.074	4.996.727
TOTALI		100,00	67.537.190	-			2.146.635.233	9.864.396.754	3.009.631.583	12.874.028.337

PARAMETRI IPOTIZZATI	
Aliquota di base	59,1
Prezzo medio ponderato 2018	244
Onere fiscale minimo	179,2
% importo specifico fisso	10,5

segue Tabella n. 3

Fasce di prezzo al 31 ago 2018	Quota di mercato	Quantità presunta	RIPARTIZIONE € / Kg	Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
--------------------------------	------------------	-------------------	---------------------	------	--------	-----	----------------

€/pac.	€/Kg	al 31 ago 2018	anno 2018	Q. F.	Accisa	IVA	Totale			
4,20	210,0	0,44	296.514	9,80	141,33	37,87	2.905.832	41.906.255	11.228.967	53.135.221
4,30	215,0	1,18	795.025	14,30	140,43	38,77	11.368.851	111.645.293	30.823.101	142.468.394
4,40	220,0	1,99	1.346.175	18,80	139,53	39,67	25.308.099	187.831.866	53.402.782	241.234.648
4,50	225,0	12,34	8.331.060	23,30	138,63	40,57	194.113.699	1.154.934.856	337.991.107	1.492.925.962
4,60	230,0	6,08	4.106.933	27,80	137,72	41,48	114.172.727	565.606.760	170.355.565	735.962.324
4,70	235,0	10,66	7.200.304	29,51	139,61	42,38	212.480.958	1.005.234.378	305.148.864	1.310.383.242
4,80	240,0	11,58	7.822.500	30,56	142,16	43,28	239.055.588	1.112.046.546	338.557.783	1.450.604.329
4,90	245,0	11,11	7.505.300	31,61	144,71	44,18	237.242.520	1.086.091.904	331.584.136	1.417.676.040
5,00	250,0	5,96	4.025.559	32,66	147,26	45,08	131.474.741	592.803.746	181.472.178	774.275.924
5,10	255,0	8,55	5.772.334	33,71	149,81	45,98	194.585.394	864.753.423	265.411.938	1.130.165.360
5,20	260,0	13,74	9.278.888	34,75	152,36	46,89	322.441.371	1.413.731.433	435.087.076	1.848.818.510
5,30	265,0	0,01	4.656	35,80	154,91	47,79	166.670	721.195	222.490	943.685
5,50	275,0	16,14	10.903.810	37,90	160,01	49,59	413.254.411	1.744.718.687	540.719.953	2.285.438.640
5,60	280,0	0,01	8.466	38,95	162,56	50,49	329.740	1.376.190	427.435	1.803.624
5,70	285,0	0,17	116.951	40,00	165,11	51,39	4.678.059	19.309.857	6.010.136	25.319.993
5,80	290,0	0,03	22.717	41,04	167,66	52,3	932.286	3.808.652	1.188.074	4.996.727
TOTALI		100,00	67.537.190	-			2.104.510.946	9.906.521.040	3.009.631.583	12.916.152.624
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO RESTANTE PERIODO							-42.124.287	42.124.287	0	42.124.287

EFFETTO SUI PREZZI			
€/pacc.			Δ %
da	a	Δ	
4,20	4,28	0,08	1,9
4,30	4,38	0,08	1,9
4,40	4,48	0,08	1,8
4,50	4,58	0,08	1,8
4,60	4,61	0,01	0,3
4,70	4,70	0,00	0,0
4,80	4,80	0,00	0,0
4,90	4,90	0,00	0,0
5,00	5,00	0,00	0,0
5,10	5,10	0,00	0,0
5,20	5,20	0,00	0,0
5,30	5,30	0,00	0,0
5,50	5,50	-0,00	0,0
5,60	5,60	0,00	0,0
5,70	5,70	0,00	0,0
5,80	5,80	-0,00	0,0

SIGARETTE
IPOTESI SU BASE ANNUA

Tabella n. 4

PARAMETRI (Senza interventi)	
Aliquota di base	59,1
Prezzo medio ponderato 2018	244
Onere fiscale minimo	179,2
% importo specifico fisso	10,5

Fasce di prezzo al 31 ago 2018		Quota di mercato al 31 ago 2018	Quantità presunta anno 2018	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q. F.	Accisa	IVA				
4,20	210,0	0,44	296.514	9,8	141,33	37,87	2.905.832	41.906.255	11.228.967	53.135.221
4,30	215,0	1,18	795.025	14,3	140,43	38,77	11.368.851	111.645.293	30.823.101	142.468.394
4,40	220,0	1,99	1.346.175	18,8	139,53	39,67	25.308.099	187.831.866	53.402.782	241.234.648
4,50	225,0	12,34	8.331.060	23,3	138,63	40,57	194.113.699	1.154.934.856	337.991.107	1.492.925.962
4,60	230,0	6,08	4.106.933	27,8	137,72	41,48	114.172.727	565.606.760	170.355.565	735.962.324
4,70	235,0	10,66	7.200.304	29,51	139,61	42,38	212.480.958	1.005.234.378	305.148.864	1.310.383.242
4,80	240,0	11,58	7.822.500	30,56	142,16	43,28	239.055.588	1.112.046.546	338.557.783	1.450.604.329
4,90	245,0	11,11	7.505.300	31,61	144,71	44,18	237.242.520	1.086.091.904	331.584.136	1.417.676.040
5,00	250,0	5,96	4.025.559	32,66	147,26	45,08	131.474.741	592.803.746	181.472.178	774.275.924
5,10	255,0	8,55	5.772.334	33,71	149,81	45,98	194.585.394	864.753.423	265.411.938	1.130.165.360
5,20	260,0	13,74	9.278.888	34,75	152,36	46,89	322.441.371	1.413.731.433	435.087.076	1.848.818.510
5,30	265,0	0,01	4.656	35,8	154,91	47,79	166.670	721.195	222.490	943.685
5,50	275,0	16,14	10.903.810	37,9	160,01	49,59	413.254.411	1.744.718.687	540.719.953	2.285.438.640
5,60	280,0	0,01	8.466	38,95	162,56	50,49	329.740	1.376.190	427.435	1.803.624
5,70	285,0	0,17	116.951	40	165,11	51,39	4.678.059	19.309.857	6.010.136	25.319.993
5,80	290,0	0,03	22.717	41,04	167,66	52,3	932.286	3.808.652	1.188.074	4.996.727
TOTALI		100,00	67.537.190	-			2.104.510.946	9.906.521.040	3.009.631.583	12.916.152.624

PARAMETRI IPOTIZZATI	
Aliquota di base	59,5
Prezzo medio ponderato 2018	244
Onere fiscale minimo	180,14
% importo specifico fisso	11

segue Tabella n. 4

Fasce di prezzo al 31 ago 2018		Quota di mercato al 31 ago 2018	Quantità presunta anno 2018	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q. F.	Accisa	IVA				
4,20	210,0	0,44	296.514	8,86	142,27	37,87	2.627.110	42.184.977	11.228.967	53.413.944

4,30	215,0	1,18	795.025	13,36	141,37	38,77	10.621.528	112.392.616	30.823.101	143.215.717
4,40	220,0	1,99	1.346.175	17,86	140,47	39,67	24.042.694	189.097.271	53.402.782	242.500.053
4,50	225,0	12,34	8.331.060	22,36	139,57	40,57	186.282.503	1.162.766.052	337.991.107	1.500.757.159
4,60	230,0	6,08	4.106.933	26,86	138,66	41,48	110.312.210	569.467.276	170.355.565	739.822.841
4,70	235,0	10,66	7.200.304	28,53	140,59	42,38	205.424.660	1.012.290.675	305.148.864	1.317.439.539
4,80	240,0	11,58	7.822.500	29,58	143,14	43,28	231.389.539	1.119.712.595	338.557.783	1.458.270.379
4,90	245,0	11,11	7.505.300	30,63	145,69	44,18	229.887.327	1.093.447.098	331.584.136	1.425.031.234
5,00	250,0	5,96	4.025.559	31,68	148,24	45,08	127.529.694	596.748.794	181.472.178	778.220.971
5,10	255,0	8,55	5.772.334	32,73	150,79	45,98	188.928.506	870.410.310	265.411.938	1.135.822.248
5,20	260,0	13,74	9.278.888	33,77	153,34	46,89	313.348.061	1.422.824.744	435.087.076	1.857.911.820
5,30	265,0	0,01	4.656	34,83	155,88	47,79	162.154	725.711	222.490	948.201
5,50	275,0	16,14	10.903.810	36,93	160,98	49,59	402.677.715	1.755.295.383	540.719.953	2.296.015.336
5,60	280,0	0,01	8.466	37,98	163,53	50,49	321.529	1.384.401	427.435	1.811.836
5,70	285,0	0,17	116.951	39,03	166,08	51,39	4.564.616	19.423.300	6.010.136	25.433.436
5,80	290,0	0,03	22.717	40,07	168,63	52,3	910.251	3.830.687	1.188.074	5.018.762
TOTALI		100,00	67.537.190	-			2.039.030.094	9.972.001.892	3.009.631.583	12.981.633.476
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO RESTANTE PERIODO							-65.480.852	65.480.852	0	65.480.852

EFFETTO SUI PREZZI			
€/pacc.			Δ %
da	a	Δ	
4,20	4,22	0,02	0,5
4,30	4,32	0,02	0,5
4,40	4,42	0,02	0,5
4,50	4,52	0,02	0,5
4,60	4,63	0,03	0,7
4,70	4,79	0,09	2,0
4,80	4,89	0,09	1,9
4,90	4,99	0,09	1,9
5,00	5,09	0,09	1,9
5,10	5,19	0,09	1,8
5,20	5,29	0,09	1,8
5,30	5,39	0,09	1,8
5,50	5,59	0,09	1,7
5,60	5,69	0,09	1,7
5,70	5,79	0,09	1,6
5,80	5,89	0,09	1,6

SIGARETTE
IPOTESI SU BASE ANNUA

Tabella n. 5

PARAMETRI (Senza interventi)	
Aliquota di base	59,1
Prezzo medio ponderato 2018	244
Onere fiscale minimo	175,54
% importo specifico fisso	10,5

Fasce di prezzo al 31 ago 2018		Quota di mercato al 31 ago 2018	Quantità presunta anno 2018	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q. F.	Accisa	IVA				
4,20	210,0	0,44	296.514	13,46	137,67	37,87	3.991.072	40.821.015	11.228.967	52.049.982
4,30	215,0	1,18	795.025	17,96	136,77	38,77	14.278.640	108.735.504	30.823.101	139.558.604
4,40	220,0	1,99	1.346.175	22,46	135,87	39,67	30.235.102	182.904.864	53.402.782	236.307.646
4,50	225,0	12,34	8.331.060	26,96	134,97	40,57	224.605.379	1.124.443.176	337.991.107	1.462.434.282
4,60	230,0	6,08	4.106.933	28,46	137,06	41,48	116.883.302	562.896.184	170.355.565	733.251.749
4,70	235,0	10,66	7.200.304	29,51	139,61	42,38	212.480.958	1.005.234.378	305.148.864	1.310.383.242
4,80	240,0	11,58	7.822.500	30,56	142,16	43,28	239.055.588	1.112.046.546	338.557.783	1.450.604.329
4,90	245,0	11,11	7.505.300	31,61	144,71	44,18	237.242.520	1.086.091.904	331.584.136	1.417.676.040
5,00	250,0	5,96	4.025.559	32,66	147,26	45,08	131.474.741	592.803.746	181.472.178	774.275.924
5,10	255,0	8,55	5.772.334	33,71	149,81	45,98	194.585.394	864.753.423	265.411.938	1.130.165.360
5,20	260,0	13,74	9.278.888	34,75	152,36	46,89	322.441.371	1.413.731.433	435.087.076	1.848.818.510
5,30	265,0	0,01	4.656	35,8	154,91	47,79	166.670	721.195	222.490	943.685
5,50	275,0	16,14	10.903.810	37,9	160,01	49,59	413.254.411	1.744.718.687	540.719.953	2.285.438.640
5,60	280,0	0,01	8.466	38,95	162,56	50,49	329.740	1.376.190	427.435	1.803.624
5,70	285,0	0,17	116.951	40	165,11	51,39	4.678.059	19.309.857	6.010.136	25.319.993
5,80	290,0	0,03	22.717	41,04	167,66	52,3	932.286	3.808.652	1.188.074	4.996.727
TOTALI		100,00	67.537.190	-			2.146.635.233	9.864.396.754	3.009.631.583	12.874.028.337

PARAMETRI IPOTIZZATI	
Aliquota di base	59,5
Prezzo medio ponderato 2018	244
Onere fiscale minimo	180,14
% importo specifico fisso	11

segue Tabella n. 5

Fasce di prezzo al 31 ago 2018		Quota di mercato al 31 ago 2018	Quantità presunta anno 2018	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q. F.	Accisa	IVA				
4,20	210,0	0,44	296.514	8,86	142,27	37,87	2.627.110	42.184.977	11.228.967	53.413.944
4,30	215,0	1,18	795.025	13,36	141,37	38,77	10.621.528	112.392.616	30.823.101	143.215.717
4,40	220,0	1,99	1.346.175	17,86	140,47	39,67	24.042.694	189.097.271	53.402.782	242.500.053
4,50	225,0	12,34	8.331.060	22,36	139,57	40,57	186.282.503	1.162.766.052	337.991.107	1.500.757.159

4,60	230,0	6,08	4.106.933	26,86	138,66	41,48	110.312.210	569.467.276	170.355.565	739.822.841
4,70	235,0	10,66	7.200.304	28,53	140,59	42,38	205.424.660	1.012.290.675	305.148.864	1.317.439.539
4,80	240,0	11,58	7.822.500	29,58	143,14	43,28	231.389.539	1.119.712.595	338.557.783	1.458.270.379
4,90	245,0	11,11	7.505.300	30,63	145,69	44,18	229.887.327	1.093.447.098	331.584.136	1.425.031.234
5,00	250,0	5,96	4.025.559	31,68	148,24	45,08	127.529.694	596.748.794	181.472.178	778.220.971
5,10	255,0	8,55	5.772.334	32,73	150,79	45,98	188.928.506	870.410.310	265.411.938	1.135.822.248
5,20	260,0	13,74	9.278.888	33,77	153,34	46,89	313.348.061	1.422.824.744	435.087.076	1.857.911.820
5,30	265,0	0,01	4.656	34,83	155,88	47,79	162.154	725.711	222.490	948.201
5,50	275,0	16,14	10.903.810	36,93	160,98	49,59	402.677.715	1.755.295.383	540.719.953	2.296.015.336
5,60	280,0	0,01	8.466	37,98	163,53	50,49	321.529	1.384.401	427.435	1.811.836
5,70	285,0	0,17	116.951	39,03	166,08	51,39	4.564.616	19.423.300	6.010.136	25.433.436
5,80	290,0	0,03	22.717	40,07	168,63	52,3	910.251	3.830.687	1.188.074	5.018.762
TOTALI		100,00	67.537.190	-			2.039.030.094	9.972.001.892	3.009.631.583	12.981.633.476
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO RESTANTE PERIODO							-107.605.139	107.605.139	0	107.605.139

EFFETTO SUI PREZZI			
€/pacc.			Δ %
da	a	Δ	
4,20	4,30	0,10	2,4
4,30	4,40	0,10	2,4
4,40	4,50	0,10	2,3
4,50	4,60	0,10	2,3
4,60	4,69	0,09	2,0
4,70	4,79	0,09	2,0
4,80	4,89	0,09	1,9
4,90	4,99	0,09	1,9
5,00	5,09	0,09	1,9
5,10	5,19	0,09	1,8
5,20	5,29	0,09	1,8
5,30	5,39	0,09	1,8
5,50	5,59	0,09	1,7
5,60	5,69	0,09	1,7
5,70	5,79	0,09	1,6
5,80	5,89	0,09	1,6

Articolo 88

Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali

La disposizione interviene sulla deducibilità delle quote pregresse relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate, cui si applicano le disposizioni del DL n. 225 del 2010 in materia di conversione in credito d'imposta, e non ancora dedotte nel periodo d'imposta 2018.

In particolare, viene disposta la deducibilità delle suddette poste in un arco temporale di 11 anni dal periodo d'imposta 2019 al 2029, con differenti percentuali. Per il periodo d'imposta 2018 non viene concessa alcuna deducibilità.

Nella tabella seguente si riportano le percentuali di deducibilità previste:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	5%	3%	10%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	5%	5%

Ai fini della stima degli effetti di gettito è stata adottata la seguente metodologia:

- in base alle informazioni desumibili dai bilanci degli operatori di settore, in particolar modo quelli bancari e finanziari che rappresentano la quasi totalità in termini di valore delle poste oggetto d'intervento, il valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali sui quali è applicabile la disciplina del D.L. n. 225/2010 è risultata di circa 40,6 miliardi;
- per il calcolo delle quote delle deduzioni che sarebbero avvenute a legislazione vigente sono stati analizzati i dati di alcuni operatori che rappresentano circa i $\frac{3}{4}$ dell'intero ammontare,
- successivamente, è stato simulato il profilo di deducibilità previsto dalla disposizione in esame, evidenziando gli effetti in termini di differente base imponibile ai fini IRES e IRAP;
- l'andamento degli effetti sul gettito IRES e IRAP in termini di competenza e di cassa è riportato nelle tabelle seguenti:

Competenza	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	597,2	682,5	597,2	0,0	-170,7	-170,7	-170,7	-170,7	-170,7	-170,7	-426,5	-426,5
IRAP	142,2	162,5	142,2	0,0	-40,6	-40,6	-40,6	-40,6	-40,6	-40,6	-101,6	-101,6
Totale	739,4	845,0	739,4	0,0	-211,3	-211,3	-211,3	-211,3	-211,3	-211,3	-528,1	-528,1

in milioni di euro

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
IRES	1.045,1	746,5	533,2	-447,9	-298,6	-170,7	-170,7	-170,7	-170,7	-170,7	-618,5	-426,5	320,0	0,0
IRAP	263,0	179,8	124,9	-120,9	-75,2	-40,6	-40,6	-40,6	-40,6	-40,6	-153,4	-101,6	86,3	0,0
Totale	1.308,1	926,3	658,1	-568,8	-373,8	-211,3	-211,3	-211,3	-211,3	-211,3	-771,9	-528,1	406,3	0,0

in milioni di euro

Articolo 89

Abrogazione ACE

La disposizione prevede l'abolizione della normativa in materia di aiuto alla crescita economica (ACE).

Sulla base dell'elaborazione dei dati delle ultime dichiarazioni disponibili si riportano nelle tabelle seguenti gli effetti derivanti dalla modifica in esame:

Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	1.192,1	1.192,1	1.192,1	1.192,1	1.192,1	1.192,1
Credito IRAP	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8
IRPEF	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Totale	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3

in milioni di euro

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	0,0	2.086,2	1.192,1	1.192,1	1.192,1	1.192,1
Credito IRAP	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8
IRPEF	0,0	58,5	33,4	33,4	33,4	33,4
Totale	227,8	2.372,5	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3

in milioni di euro

Capo II Ulteriori disposizioni in materia di entrate

Articolo 90

Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G (Banda larga)

L'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il 2018), in esecuzione degli obblighi stabiliti dalla decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2017/899, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione e degli indirizzi formulati dalla Comunicazione della Commissione europea, del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 *final*, relativa al Piano di azione "5G per l'Europa", ha previsto l'assegnazione, mediante procedura di selezione competitiva, agli operatori di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri bidirezionali dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche relative alla banda 694-790 MHz, a far data dal 1° luglio 2022, e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz.

La procedura di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz si è conclusa con le offerte di seguito indicate:

Banda 694-790 MHz	2.039,9
Banda 3,6-3,8 GHz	4.337,0
Banda 26,5-27,5 GHz	163,7
Totale	6.540,6

in milioni di euro

Nei saldi tendenziali a legislazione vigente della Nota di aggiornamento al DEF 2018, i proventi derivanti dall'attuazione della procedura di gara, come disciplinata dalla Legge di bilancio per il 2018, sono stati valutati, quale ipotesi prudenziale di iniziale prezzo di riserva dei diritti d'uso e in

coerenza con la quantificazione recata dall'articolo 1, comma 1045, della citata legge di bilancio, per un importo complessivo pari a 2.500 milioni, di cui 500 milioni relativi alle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz.

Alla luce degli esiti della procedura competitiva, i maggiori introiti risultano, pertanto, pari a 4.040,6 milioni di euro, di cui circa 4.000 milioni relativi alle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, che, in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno si realizzeranno nel 2022.

In termini di indebitamento netto, tenuto conto del profilo temporale delle concessioni dei diritti d'uso, fissato dal 1° gennaio 2019 per le frequenze delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz e dal 1° luglio 2022 per le frequenze radioelettriche relative alla banda 694-790 MHz, con scadenza al 31 dicembre 2037 per tutte le bande oggetto di gara, i maggiori proventi rispetto a quanto già scontato nei tendenziali della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sono valutati in circa 200 milioni di euro annui dal 2019 al 2037.

Titolo X

Fondi

Articolo 91

Fondi

Comma 1 – La disposizione dispone che gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2019-2021, sono determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, come dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Comma 2 – La disposizione prevede che il fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

PARTE II

Sezione II

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente¹

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009.

Si precisa che sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie. Tali voci troveranno esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica nella nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio.

Entrate

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2018 e per gli anni successivi.

Per le entrate di natura tributaria, e in particolare quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni tendenziali sono in linea con quelle contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

La scansione temporale della programmazione individua nel Documento di economia e finanza e nella successiva Nota di Aggiornamento al DEF il punto di partenza per le stime dell'anno corrente e di quelle per il triennio successivo. Le previsioni dell'anno di presentazione del predetto Documento, e della successiva Nota di Aggiornamento, utilizzano come dati di base quelli relativi all'anno precedente. I dati sono proiettati per gli anni successivi sulla base delle previsioni delle variabili macroeconomiche. Vengono inclusi, inoltre, gli effetti delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.

L'elaborazione delle entrate tributarie per il Bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle entrate tributarie per i singoli tributi.

Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime contenute nel Documento di economia e finanza si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa l'anno base per la previsione del triennio successivo; la revisione di quest'ultimo è poi determinata anche sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti delle manovre fiscali.

Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:

con riferimento all'anno in corso:

- sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli del articoli di bilancio), con riferimento particolare alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;
- elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;
- considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;

con riferimento agli anni successivi:

- calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;

¹ Indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 17 della Ragioneria generale dello Stato del 14 maggio 2018, concernente le Previsioni di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019 - 2021 e Budget per il triennio 2019 - 2021 nonché le proposte per la manovra 2019.

- tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;
- considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

Le previsioni di entrata per il triennio 2018-2020 sono state, quindi, rielaborate rispetto a quelle contenute nel Documento di economia e finanza, per tener conto:

1. degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico;
2. dell'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2017.

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie e quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in ossequio a quella prevista dalla legge n.196 del 2009 ed è sostanzialmente in linea con quella adottata per il bilancio 2017. La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, definito in base alle classificazioni adottate per costruzione dei conti del settore della pubblica amministrazione secondo i criteri di contabilità nazionale.

Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nella Nota di aggiornamento al DEF e gli effetti finanziari attesi, per il triennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2018 e negli esercizi precedenti.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tiene conto della tipologia e della natura della spesa.

Per le spese cosiddette di **oneri inderogabili** (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi²), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (ad esempio, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge, ecc.), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla sottostante disposizione normativa. La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spese considera inoltre le informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle stesse uscite.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le **spese per redditi da lavoro dipendente** la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di turn-over e delle nuove assunzioni autorizzate per il triennio di riferimento, e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa all'indennità di vacanza contrattuale. Gli stanziamenti considerano, oltre alla componente dei contributi previdenziali e assistenziali, anche le risorse legate alla **contribuzione aggiuntiva**, commisurata ad una aliquota del 16 per cento, fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 luglio 2000, quale contributo al fabbisogno delle gestioni previdenziali del settore del pubblico impiego.

² Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'art.1 comma 1, lettera e) decreto legislativo n.90/2016.

Relativamente alla **spesa per interessi**, la previsione risente della consistenza e della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2018 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel Documento di economia e finanza 2018 e nella relativa Nota di aggiornamento.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i **trasferimenti a Enti Previdenziali**. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi, di norma, vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate.

Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi all'**anticipazione di bilancio a favore dell'INPS**, finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

In questo ambito, a differenza degli esercizi precedenti, in conseguenza della riforma di bilancio adottata nel corso del 2017 e della nuova natura "sostanziale" del disegno di legge di bilancio, gli adeguamenti al tasso di inflazione dei trattamenti pensionistici previsti dalle disposizioni vigenti sono stati disposti, a legislazione vigente, attraverso una rimodulazione delle dotazioni di bilancio destinate a coprire gli adeguamenti e le altre anticipazioni. In precedenza, tali adeguamenti erano disposti con un apposito articolo della legge di stabilità. Si tratta in questo caso di regolazioni meramente quantitative che la nuova legge contabile rinvia alla legge di bilancio.

Il bilancio dello Stato concorre al **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza. La dotazione del Fondo è stabilita dalla legge³ ed è finanziata da diverse fonti. Tra queste:

- 1) il gettito dell'IRAP ad aliquota standard, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;
- 2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota standard;
- 3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali partecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), con esclusione della Regione Sicilia.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:

³ Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario).

Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.

1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);

2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Siciliana che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (per esempio obiettivi di piano sanitario nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria, etc.), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;

3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la regione Siciliana diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento, (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).

Per la spesa relativa ai **trasferimenti agli Enti locali**, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23/2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione - , tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai **trasferimenti alle regioni**, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali Enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti agli stessi (ad esempio, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

Con riferimento al criterio di determinazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, si rappresenta che tale Fondo è stato ormai determinato in misura fissa ai sensi dell'articolo 27, comma 1 del decreto-legge n. 50 del 2017.

Gli stanziamenti riguardanti i trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze (Struttura di gestione, Monopoli e Dogane) riguardanti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni DEF riguardanti gli andamenti di tali tributi.

Con riferimento alle risorse per i **trasferimenti alle imprese pubbliche** (tra le altre, Ferrovie e Poste), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale).

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese di fattore legislativo** sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Questa tipologia di stanziamenti trova allocazione nell'ambito di tutte le voci del bilancio in particolare quello in c/capitale in relazione alla previsione della legge autorizzativa. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio e di commisurare le dotazioni finanziarie alle effettive esigenze delle amministrazioni, la recente riforma del bilancio ha previsto un ampliamento della flessibilità in formazione. I fattori legislativi, infatti, possono essere rimodulati in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, ai sensi dell'articolo 23 comma 3 della legge n.196/2009, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Le spese di **adeguamento al fabbisogno**, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.

Relativamente alla determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente giova rappresentare che dal 1 gennaio 2019 entra in vigore **il nuovo meccanismo di registrazione contabile degli impegni di spesa**, introdotto con la riforma dell'articolo 34 della legge n.196 del 2009, contenuta nei decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 93 "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, adottato in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e nel suo decreto correttivo n. 29 del 2018. In base all'innovazione legislativa apportata l'assunzione dell'impegno, e quindi la registrazione contabile, avviene nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile in base alle scadenze di pagamento dell'obbligazione giuridicamente perfezionata.

Il potenziamento della fase di cassa consente una più immediata e concreta comprensione dell'azione pubblica, in quanto si pone maggiore attenzione sul momento in cui le risorse sono effettivamente incassate ed erogate piuttosto che sul momento in cui sorge un'obbligazione attiva o passiva. In questo modo si rende più stretto e trasparente il legame tra decisione parlamentare sull'allocazione delle risorse e risultati dell'azione amministrativa.

Ciò consente, inoltre, una maggiore attenzione sulla previsione dei flussi di cassa e sulle risorse finanziarie necessarie a colmare gli squilibri tra incassi e pagamenti e una migliore previsione e gestione degli andamenti di finanza pubblica con particolare riferimento al fabbisogno e al debito pubblico. Si è inteso, in definitiva, "avvicinare" il momento della competenza (impegno) a quello della cassa (pagamento).

Tra le ulteriori innovazioni disposte con la riforma della legge di contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità⁴ di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore. Tale facoltà, peraltro è già entrata in vigore il 12 maggio 2016, ai sensi del citato decreto legislativo n. 93 del 2016.

Anche per la cassa le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del citato piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento e le giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.

Le previsioni considerano, inoltre, la facoltà concessa alle amministrazioni con la nuova disciplina di bilancio di disporre, nei limiti delle compatibilità con i saldi di finanza pubblica, l'iscrizione, nella competenza degli esercizi successivi, di stanziamenti determinati a seguito della eliminazione, con la procedura di riaccertamento annuale di cui all'art. 34-ter della legge 196 del 2009, delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti^[1]. Inoltre, per gli stanziamenti relativi ad autorizzazioni di spese pluriennali non aventi carattere permanente e non impegnati alla chiusura dell'esercizio è prevista, oltre alla possibilità di conservare le risorse attraverso i residui di stanziamento, anche quella di richiedere con il disegno di legge di bilancio, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi^[2]. Nel triennio l'iscrizione di fondi in conseguenza del menzionato riaccertamento annuale di residui passivi perenti ha determinato un incremento degli stanziamenti a legislazione

⁴ Articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196/2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2016.

^[1] Cfr. art 34-ter comma 5 della legge n.196/2009 prevede che, annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati dal Conto del patrimonio possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate

^[2] Cfr. art. 34-bis comma 3 della legge n. 196/2009 che ridefinisce e innova la disciplina della conservazione degli stanziamenti di bilancio delle spese in conto capitale.

vigente pari a circa 250,2 milioni di euro nel 2019, 268,8 milioni nel 2020 e 225,3 milioni nel 2021, in linea con quanto già scontato nelle previsioni a legislazione vigente del Documento e di economia e finanza e della relativa Nota di aggiornamento.

Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative

L'art. 21, comma 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, tra l'altro, che nella presente relazione tecnica sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della medesima legge 196 del 2009.

Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, relativamente a:

- rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge 196/2009 (inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, E della legge di stabilità);
- risorse per soddisfare eventuali esigenze indifferibili.

Non sono ricomprese nel suddetto prospetto, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno delle dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa; proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge, (art. 23, comma 3, lettera a) della legge 196/2009).

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data apposita evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della legge 196/2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette regolazioni meramente quantitative la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo, in milioni di euro, degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, comprensive delle riduzioni disposte quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica:

SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI	c/k	2019	2020	2021	ANNI SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	DLB / EM.
Fondo missioni internazionali di pace	c		1.450.000.000		-	2021	DLB
Rifinanziamnto Fondo emergenze nazionali (FEN)	k	60.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	A DECORRERE	DLB
Prevenzione rischio sismico	k	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	A DECORRERE	DLB
Fondo non autosufficienze	c	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	A DECORRERE	DLB
Fondo politiche sociali	c	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	A DECORRERE	DLB
Assistenza alunni disabili	c	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	2021	DLB
Cofinanziamento nazionale Fondi UE	k	-	-	-	30.000.000.000	2026	DLB
Rifinanziamento L. 499/1999	k	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	A DECORRERE	DLB
Ripiano debiti pregressi Interno - Gestione TETRA	k	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	2022	DLB
Ripiano debiti pregressi Interno - Volontari Vigili del fuoco	c	5.000.000			-	2019	DLB
Ripiano debiti pregressi utenze Difesa	c		50.000.000	50.000.000	-	2021	DLB
Fondo attuazione direttive UE	c	75.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	A DECORRERE	DLB
Fondo sviluppo e coesione - FSC	k	800.000.000	800.000.000	800.000.000	1.600.000.000	2023	DLB
Trasferimenti FS	c	100.000.000			-	2019	DLB
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico	c	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	A DECORRERE	DLB
Rifinanziamento sisma Centro Italia	k				200.000.000	2022	DLB
Partecipazione organismi internazionali	k	1.000.000.000	1.000.000.000		-	2019	DLB
Caregiver familiare	c		-	5.000.000	5.000.000	A DECORRERE	DLB
Rifinanziamento FISPE	c	59.999.756	79.999.726	-	39.863.054	A DECORRERE	DLB
Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari. FFO	c	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	A DECORRERE	DLB
Politiche per la famiglia	c	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	A DECORRERE	DLB
Ricerca medico-sanitaria e tutela della salute	c	10.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	A DECORRERE	DLB
TOTALE PARTE CORRENTE	c	645.999.756	2.190.999.726	671.000.000	585.863.054		
TOTALE CONTO CAPITALE	k	1.955.000.000	1.995.000.000	995.000.000	31.995.000.000		
TOTALE RIFINANZIAMENTI		2.600.999.756	4.185.999.726	1.666.000.000	32.580.863.054		
SEZIONE II - RIPROGRAMMAZIONI	c/k	2019	2020	2021	ANNI SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	DLB / EM.
Cofinanziamento nazionale Fondi UE	k		- 4.950.000.000	4.000.000.000	-	2022	DLB
Trasferimenti FS	k	- 1.140.000.000	600.000.000	440.000.000	100.000.000	2022	DLB
Riprogrammazione sisma Centro Italia	k	350.000.000		- 350.000.000	-	2021	DLB
TOTALE PARTE CORRENTE	c	-	-	-			
TOTALE CONTO CAPITALE	k	- 790.000.000	- 4.350.000.000	4.090.000.000			
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI		- 790.000.000	- 4.350.000.000	4.090.000.000			
SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	c/k	2019	2020	2021	ANNI SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	DLB / EM.
Trasferimenti FS	k	- 600.000.000				2019	DLB
Misure razionalizzazione della spesa	c	- 435.426.614	- 434.240.979	- 404.728.471	- 404.728.471	A REGIME	DLB
Misure razionalizzazione della spesa	k	- 222.942.066	- 210.546.822	- 202.432.194	- 202.432.194	A REGIME	DLB
Copertura scorrimento graduatoria MIBAC	c	- 3.750.000	- 3.750.000	- 3.750.000	- 3.750.000	A DECORRERE	DLB
Definanziamento FISPE	c	-	-	135	-	2025	DLB
TOTALE PARTE CORRENTE	c	- 439.176.614	- 437.990.979	- 408.478.606	- 408.478.471		
TOTALE CONTO CAPITALE	k	- 822.942.066	- 210.546.822	- 202.432.194	- 202.432.194		
TOTALE DEFINAZIAMENTI		- 1.262.118.680	- 648.537.801	- 610.910.800	- 610.910.665		

Il prospetto riepilogativo degli effetti della sezione II include, riepilogati in apposita voce, anche i risparmi di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, considerati nel loro complesso.

Tali risparmi, unitamente a quelli assicurati da apposite disposizioni contenute nell'articolo della sezione I, derivano da misure di razionalizzazione della spesa e concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Nel dettaglio, i suddetti riflessi finanziari per il triennio 2019-2021, rispettivamente registrati nella sezione I e nella sezione II, possono essere così riepilogati:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
TOTALE COMPLESSIVO di cui:	1.420,0	1.609,4	1.628,1	1.400,6	1.579,6	1.597,7
<i>Sezione I (effetti netti)</i>	<i>761,7</i>	<i>964,6</i>	<i>1.020,9</i>	<i>751,0</i>	<i>930,7</i>	<i>986,9</i>
<i>Sezione II</i>	<i>658,4</i>	<i>644,8</i>	<i>607,2</i>	<i>649,6</i>	<i>648,9</i>	<i>610,8</i>
<i>importi in milioni di euro</i>						

A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) suddivisi per categoria economica.

DES_TIT	DES_CAT	Riduzione spesa ministeri (spending review)			ALTRE RIDUZIONI DI SPESA			RIFINANZIAMENTO			RIPROGRAMMAZIONE			TOTALE EFFETTI SEZIONE II		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
TITOLO I - SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	-10,0	-10,0	-10,0				4,7	0,0	0,0				-5,3	-10,0	-10,0
	CONSUMI INTERMEDI	-70,5	-62,8	-64,9				0,0	50,0	50,0				-70,5	-12,8	-14,9
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE							0,3	0,0	0,0				0,3	0,0	0,0
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-139,2	-193,5	-169,6				211,0	316,0	326,0				71,8	122,5	156,4
	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	-67,1	-19,5	-18,7				100,0	0,0	0,0				32,9	-19,5	-18,7
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-2,0	-1,9	-1,9	-3,8	-3,8	-3,8							-5,7	-5,7	-5,7
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	-0,1	-0,1	-0,1										-0,1	-0,1	-0,1
	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	-15,0	-27,0	-1,0										-15,0	-27,0	-1,0
	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	-7,0	-7,0	-7,0										-7,0	-7,0	-7,0
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	-23,3	-27,3	-26,7										-23,3	-27,3	-26,7
	ALTRE USCITE CORRENTI	-101,2	-85,1	-104,8	0,0	0,0	0,0	330,0	1.825,0	295,0				228,8	1.739,9	190,2
	TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale	-435,4	-434,2	-404,7	-3,8	-3,8	-3,8	646,0	2.191,0	671,0				206,8	1.753,0	262,5
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	-11,4	-17,6	-18,4				25,0	25,0	25,0				13,6	7,4	6,6
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-9,8	-6,6	-4,0	0,0	0,0	0,0	820,0	820,0	820,0	350,0	-4.950,0	3.650,0	1.160,2	-4.136,6	4.466,0
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	-84,0	-79,0	-75,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.140,0	600,0	440,0	-1.824,0	521,0	365,0
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,0	0,0	0,0										0,0	0,0	0,0
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-117,7	-107,3	-105,1				110,0	150,0	150,0				-7,7	42,7	44,9
	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE							1.000,0	1.000,0	0,0				1.000,0	1.000,0	0,0
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale	-222,9	-210,5	-202,4	-600,0	0,0	0,0	1.955,0	1.995,0	995,0	-790,0	-4.350,0	4.090,0	342,1	-2.565,5	4.882,6
Totale complessivo		-658,4	-644,8	-607,2	-603,8	-3,8	-3,8	2.601,0	4.186,0	1.666,0	-790,0	-4.350,0	4.090,0	548,9	-812,5	5.145,1

Effetti finanziari del DL 119 del 2018

Le misure contenute nel decreto legge del 24 ottobre 2018, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” contabilmente hanno un impatto neutrale sul saldo di bilancio dello Stato nel triennio di programmazione e comportano un lieve miglioramento dell’indebitamento netto di 39,3 milioni nel 2019, di 39,2 milioni nel 2020 e di 51,3 milioni nel 2021. In realtà dal provvedimento derivano maggiori risorse che sono state appostate su appositi fondi che con il Disegno di legge vengono azzerati (Sezione I). Nella tabella che segue sono evidenziati gli importi iscritti sui predetti Fondi che concorrono, insieme al suddetto miglioramento, al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla manovra di finanza pubblica.

Riepilogo effetti del DL 119/2018 (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INTERVENTI	462,5	1.872,5	2.512,8	481,2	2.585,8	3.423,9
MINORI ENTRATE	34,9	34,9	34,9	54,5	48,1	46,0
MAGGIORI SPESE	427,6	1.837,6	2.477,9	426,6	2.537,6	3.377,9
- correnti	391,3	1.642,1	2.477,9	390,3	1.642,1	2.477,9
- capitali	36,3	195,5	0,0	36,3	895,5	900,0
COPERTURE	462,5	1.872,5	2.512,8	520,4	2.624,9	3.475,2
MAGGIORI ENTRATE	462,5	1.538,3	2.088,1	499,9	2.624,9	3.475,2
MINORI SPESE	0,0	334,2	424,7	20,5	0,0	0,0
- correnti	0,0	334,2	424,7	0,0	0,0	0,0
- capitali	0,0	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0
SALDO FINALE (da prospetto riepilogativo degli effetti finanziari)	0,0	0,0	0,0	39,3	39,2	51,3
SALDO FINALE (che concorre alla manovra di finanza pubblica)	390,3	1.639,1	2.471,9	429,6	2.378,3	3.423,3

Le maggiori risorse, sono interamente reperite sul versante dell'entrata mediante le disposizioni che prevedono l'obbligo della trasmissione elettronica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate e la definizione agevolata di carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017 (c.d. rottamazione ter), processi verbali di constatazione, e controversie tributarie pendenti. Sul piano contabile il maggior gettito atteso è stato appostato sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale e sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali e successivamente utilizzato nell'ambito del disegno di legge di bilancio.

Approvazione stati di previsione

Articoli da 2 a 18

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.

